

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 1° febbraio 1997

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85091

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1996, n. 37.

Rifinanziamento della legge regionale 3 aprile 1990, n. 28, concernente iniziative in favore dei giovani per la promozione di scambi internazionali Pag. 3

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1996, n. 38.

Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino parco d'Europa Pag. 3

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1996, n. 39.

Contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicaps psichici che applicano il «Metodo Doman» Pag. 12

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1996, n. 40.

Istituzione del ruolo del personale del Consiglio regionale. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1996, n. 41.

Ulteriore intervento a sostegno dell'occupazione giovanile, mediante promozione del lavoro associato e della cooperazione. Pag. 14

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1996, n. 42.

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario. Pag. 14

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1996, n. 43.

Sclerosi multipla «Trenta ore per la vita»; istituzione di n. 4 borse di studio Pag. 15

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1996, n. 44.

Rifinanziamento della legge regionale 9 settembre 1987, n. 54 e successive leggi di rifinanziamento concernenti: «Interventi per la prevenzione degli handicaps: preconcezionale, prenatale e neonatale» Pag. 16

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1996, n. 45.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 1989, n. 15 recante: Norme per l'organizzazione e la gestione di interventi e servizi socio-assistenziali in favore dei minori. Pag. 16

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1996, n. 46.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1988, n. 22 recante: Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi Pag. 17

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1996, n. 47.

Sub-delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio Pag. 17

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1996, n. 16.

Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale Pag. 18

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1996, n. 28.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1996 Pag. 27

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1996, n. 29.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1996 Pag. 28

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1996, n. 34.

Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre. Pag. 28

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1996, n. 35.

Istituzione del Centro Audiovisivo della Regione Lazio (CARL) Pag. 29

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31.

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali. Pag. 30

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 32.

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi in materia di viabilità, trasporti, pianificazione territoriale e tutela della flora spontanea Pag. 37

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1996, n. 33.

Norme regionali di applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 39 concernente «Disciplina della riproduzione animale». Abrogazione della legge regionale 4 dicembre 1991, n. 54. Pag. 37

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1996, n. 34.

Modifiche alla legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 concernente «Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori» Pag. 38

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1996, n. 35.

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale Pag. 39

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1996, n. 36.

Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36. Pag. 42

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 36.

Rifinanziamento e integrazione della legge regionale 28 ottobre 1991, n. 33, relativa ad interventi e riqualificazione dell'offerta turistica regionale Pag. 45

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 37.

Durata in carica dei commissari straordinari degli enti dipendenti dalla Regione Pag. 46

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1996, n. 63.

Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro Pag. 46

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1996, n. 64.

Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino Pag. 50

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1996, n. 65.

Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale delle Capanne di Marcaroio Pag. 52

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1996, n. 66.

Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale dei Laghi di Avigliana - Abrogazione della legge regionale 23 agosto 1989, n. 52 Pag. 54

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1996, n. 67.

Modifiche alla legge regionale 1º giugno 1993, n. 16, relativa alla integrazione alla legge regionale 16 maggio 1980, n. 47 - Istituzione della Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto Pag. 55

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1996, n. 18.

Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1996 e per il triennio 1996-1998 Pag. 55

LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1996, n. 19.

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1996 e per il triennio 1996-1998 .. Pag. 55

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1996, n. 42.

Usi civici e gestione delle terre civiche Pag. 55

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1996, n. 37.

Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266: «Legge quadro sul volontariato». Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26 Pag. 57

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1996, n. 37.

Rifinanziamento della legge regionale 3 aprile 1990, n. 28, concernente iniziative in favore dei giovani per la promozione di scambi internazionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 28 giugno 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi previsti e disciplinati dalla legge regionale 3 aprile 1990, n. 28, concernente «Iniziativa in favore dei giovani per scambi internazionali», è autorizzata la spesa di L. 250.000.000.

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 4 della legge regionale 3 aprile 1990, n. 28, sono erogati ai soggetti che presentino l'istanza entro il termine di giorni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge per attività da realizzarsi entro un anno dal provvedimento di approvazione dei relativi progetti.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996 in L. 250.000.000, si provvede mediante utilizzazione di una quota parte della partita n. 20, dell'elenco n. 3 allegato al bilancio per l'esercizio 1996.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e cassa:

(Omissis).

La partita n. 20 dell'elenco n. 3 è corrispondentemente ridotta.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 21 giugno 1996

FALCONIO

96R1066

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1996, n. 38.

Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino parco d'Europa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 28 giugno 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Principi generali

1. La Regione Abruzzo promuove, in maniera unitaria ed in forma coordinata, la protezione, la rinaturalizzazione e la riqualificazione del bene ambiente inteso quale insieme di fattori fisici e di organismi viventi considerati nelle loro dinamiche interazioni e di elemento antropici. La Regione Abruzzo considera l'ambiente come bene primario costituzionalmente garantito, attraverso la razionale gestione delle singole componenti, il rispetto delle relative condizioni naturali di equilibrio, la preservazione dei patrimoni genetici di tutte le specie animali e vegetali, anche al fine di considerare la natura maestra di vita per le generazioni future.

2. La Regione Abruzzo persegue le azioni di cui al precedente comma principalmente attraverso la promozione e l'istituzione di aree naturali protette.

3. La Regione Abruzzo, consapevole dell'eccezionale valore biogeografico del proprio insieme di aree protette, opera affinché esse costituiscano con le altre aree dell'Appennino il rilevante valore naturalistico ed ambientale, un sistema interconnesso ed interdipendente al fine di promuovere e far riconoscere l'Appennino parco d'Europa.

Art. 2.

Finalità

1. La Regione Abruzzo, in ottemperanza all'art. 4 dello statuto ed in conformità ai principi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, detta norme per l'istituzione e la gestione di aree protette e per la tutela dell'ambiente naturale regionale. La presente legge persegue le seguenti finalità:

realizzazione di un sistema integrato di aree protette;
conservazione, reintegrazione, salvaguardia e sviluppo della biodiversità;

conservazione e utilizzazione razionale e duratura delle risorse naturali;

difesa della flora e della fauna, con particolare riferimento a quella protetta, nonché delle formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche e degli equilibri idrogeologici ed ecologici in genere;

disciplina del corretto uso del territorio a fini culturali, scientifici, didattici e ricreativi;

applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici, nonché delle attività agricole produttive ed agro-silvo-pastorali e di agricoltura biologica e delle altre attività economiche attualmente in uso e/o comunque compatibili con le finalità della presente legge e la conservazione degli ecosistemi;

miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante promozione di attività economiche in armonia con le finalità delle aree protette;

tutela della salute e più alta qualità della vita dei cittadini.

Art. 3.

Sistema integrato delle aree protette

1. Il sistema integrato delle aree protette della Regione Abruzzo è costituito dalle seguenti categorie:

- a) parco naturale regionale;
- b) riserva naturale regionale;
- c) monumento naturale regionale;
- d) riserva naturale di interesse provinciale.

Art. 4.

Istituzione dei parchi e delle riserve naturali regionali

1. I parchi e le riserve naturali regionali sono istituiti con legge regionale nel rispetto delle leggi 6 dicembre 1991, n. 394 e 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Le proposte d'istituzione di parchi e riserve naturali nelle aree di notevole valore naturalistico, ovvero la richiesta di modifica territoriale delle aree protette regionali esistenti, possono essere avanzate:

- a) da ciascun consigliere regionale;
- b) dalla Giunta regionale;
- c) dalla Provincia, sentiti i comuni interessati, nel cui territorio è contenuta in tutto o in parte l'area interessata;
- d) dalla Comunità montana nel cui territorio ricade in tutto o in parte l'area interessata;
- e) dal Comune o dai comuni nel cui territorio è contenuta almeno la metà del territorio dell'area interessata;
- f) da non meno del 20% degli elettori di ciascuno dei comuni interessati;
- g) da, sentiti i comuni interessati, non meno di tre associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative, iscritte nell'elenco previsto dall'art. 13 della legge n. 349/1986 ed operanti stabilmente in Abruzzo.

3. Le proposte devono preliminarmente contenere i seguenti elementi:

- a) analisi storico-urbanistica-ambientale di massima;
- b) perimetrazione di massima;
- c) obiettivi da perseguire.

4. La proposta, corredata come specificato al comma precedente è inoltrata al settore beni ambientali e cultura, ufficio parchi e riserve naturali della Regione che, verificati i requisiti di ammissibilità, rimette nei successivi trenta giorni la proposta al comitato tecnico-scientifico perché proceda ad esprimere il relativo parere obbligatorio ai sensi del successivo art. 5.

5. Il componente la Giunta invia la proposta, corredata del parere predisposto dal comitato tecnico-scientifico, alle province, alle comunità montane ed ai comuni interessati, e decorsi novanta giorni convoca una conferenza degli enti interessati per raccogliere suggerimenti e proposte per la redazione del documento di indirizzo previsto dall'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

6. La Giunta regionale, se ne esistono le condizioni, adotta il relativo disegno di legge che viene trasmesso per l'approvazione alla presidenza del consiglio regionale.

7. La legge istitutiva dell'area protetta regionale definisce le eventuali altre norme di salvaguardia, in aggiunta a quelle di cui al successivo art. 8, da valere in attesa della formazione e dell'approvazione del piano per il parco o della riserva e dei relativi regolamenti.

8. Le riserve naturali la cui istituzione è stata richiesta dai comuni interessati da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere istituite con legge regionale in deroga a quanto previsto nei precedenti commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

Art. 5.

Il comitato tecnico-scientifico regionale per le aree protette

1. È istituito il comitato tecnico-scientifico regionale per le aree protette, di seguito denominato «comitato», presso il settore urbanistica, beni ambientali e cultura, in L'Aquila.

2. L'ufficio parchi e riserve naturali della Regione svolge funzioni di supporto al comitato e cura tutti gli adempimenti conseguenti.

3. Il comitato esprime parere obbligatorio: entro quarantacinque giorni sulla istituzione, sullo statuto, sui piani e sui rispettivi regolamenti dei parchi e delle riserve naturali, nonché sulle attività al comma 9, art. 8 della presente legge. Il suo presidente può sottoporre all'attenzione del comitato argomenti in ordine all'attuazione in ambito regionale dei principi dettati dalla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'applicazione su scala regionale delle direttive Unione europea e convenzioni internazionali ratificate dallo Stato italiano, nonché quant'altro in materia ritenga opportuno.

4. Il Comitato è composto:

a) dal componente la Giunta, competente per i parchi e le riserve naturali, che lo presiede;

b) da due esperti, di cui un botanico, l'altro zoologo, designati dal dipartimento di scienze ambientali dell'Università di L'Aquila;

c) da 2 esperti nominati dal presidente della Giunta regionale designati congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale operanti in Abruzzo, iscritte nell'elenco previsto dall'art. 13 legge n. 349/1986. Decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla ricezione della richiesta di designazione fatta dalla Regione, gli esperti vengono scelti dal componente la Giunta preposto ai parchi ed alle riserve naturali nell'ambito delle associazioni di protezione ambientale iscritte nell'elenco suddetto;

d) da un dirigente del settore urbanistica, beni ambientali e cultura della Regione designato dal componente la Giunta preposto al settore;

e) dal dirigente dell'ufficio parchi e riserve naturali della Regione;

f) da un dirigente del settore affari della presidenza della Regione esperto in politiche comunitarie nominato dal presidente della Giunta;

g) dal responsabile dell'ispettorato regionale per le foreste del settore tutela ambientale;

h) dai responsabili degli uffici competenti delle province designati dai rispettivi presidenti, che intervengono con diritto di voto solo per le proprie competenze territoriali;

i) da un dirigente geologo del settore lavori pubblici e politica della casa della Regione designato dal componente la Giunta preposto al settore;

l) da un dirigente agronomo del settore agricoltura della Regione designato dal componente la Giunta preposto al settore;

m) da un veterinario dell'istituto zooprofilattico sperimentale per l'Abruzzo e Molise «G. Caporale»;

n) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali agricole designato da quelle maggiormente rappresentative nella Regione.

5. La mancata designazione, se prevista, o il rifiuto, non crea impedimento alla formazione del comitato. In questi casi, decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla ricezione della richiesta di designazione fatta dalla Regione, nel rispetto delle specifiche professionalità, la Giunta regionale provvede alle designazioni sostitutive.

6. Il comitato è costituito con decreto del presidente della Giunta regionale, ha la durata pari alla legislatura e gli esperti possono essere rinnovati una sola volta.

7. Il comitato è convocato dal suo presidente con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, inviato ai componenti almeno dieci giorni prima della seduta.

8. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in prima convocazione e di 1/3 in seconda convocazione.

9. Possono partecipare alle sedute del comitato, con facoltà di intervenire nella discussione ma senza diritto di voto:

- i consiglieri regionali;
- i componenti la Giunta;
- i direttori dei parchi e delle riserve o i responsabili delle riserve su loro richiesta.

E per i territori di loro competenza:

- i presidenti delle province e loro delegati;
- i presidenti delle comunità montane o loro delegati.

10. Ai membri verrà corrisposto un gettone di presenza ed un rimborso spese secondo quanto previsto per il C.R.T.A. di cui alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, modificata ed integrata.

11. Il comitato sostituisce a tutti gli effetti i comitati tecnico-scientifici dei parchi e delle riserve di istituzione regionale.

Art. 6.

Uffici parchi e riserve naturali

1. L'ufficio parchi e riserve naturali della Regione Abruzzo svolge i seguenti compiti:

- a) elabora studi e proposte per l'istituzione e la gestione dei parchi e delle riserve;
- b) assicura assistenza tecnica in materia di parchi e di riserve naturali;
- c) elabora i criteri per la predisposizione dei piani dei parchi e delle riserve e dei piani di gestione naturalistica, dei relativi programmi di attuazione e dei regolamenti;
- d) predispone il documento di indirizzo di cui all'art. 22, comma 1, lettera a) della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- e) propone direttive per il coordinamento delle iniziative e delle attività promozionali a livello regionale ed interregionale in materia di parchi e riserve naturali;
- f) propone alla Giunta regionale la realizzazione di campagne di educazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio naturale della Regione Abruzzo, nonché alla valorizzazione e promozione turistica dello stesso anche attraverso pubblicazioni o acquisto e successiva distribuzione di materiale divulgativo quali manifesti, depliant, libri, videocassette, e attraverso l'organizzazione di convegni e mostre;
- g) elabora programmi di formazione per il personale tecnico necessario per la gestione dei parchi e delle riserve;
- h) fornisce direttive per assicurare l'unitarietà degli indirizzi e della immagine dei parchi e delle riserve (tipologie delle attrezzature, servizi, pubblicazioni, segnaletiche);
- i) provvede all'istruttoria per i contributi ai comuni gestori di aree protette ed anche ad altri soggetti istituzionali nonché alle associazioni culturali e di protezione ambientale per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente punto f);
- l) provvede alla istruttoria di merito formulando un parere tecnico per tutte le proposte di legge istitutive dei parchi e riserve e per i piani e progetti relativi alle aree protette;
- m) costituisce supporto per le specifiche competenze ecologiche e naturalistiche all'attività sia dell'ufficio tutela beni ambientali che del servizio assetto del territorio;
- n) svolge, altresì, funzioni di segreteria e di supporto amministrativo sia per il comitato di cui all'art. 5 che per gli adempimenti derivanti dalle singole leggi nazionali in materia;
- o) cura l'istruttoria degli atti derivanti dalla applicazione dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e provvede alla loro definizione;
- p) propone alla Giunta regionale l'eventuale contributo d'indennizzo, non ricompreso fra i benefici previsti dalla legge regionale n. 3/1974, per i danni subiti dagli allevatori ed agricoltori nei territori delle aree protette, per le attività di tutela ambientale.

2. L'ufficio parchi e riserve naturali può avvalersi, per l'espletamento dei compiti di cui ai commi precedenti, della collaborazione di istituti universitari, scientifici e di ricerca pubblici, delle strutture tecniche e scientifiche del Corpo forestale e dei parchi esistenti sul territorio della Regione Abruzzo, delle province, di enti ed associazioni

culturali e di protezione ambientale, di società e cooperative particolarmente qualificate nel settore. La Giunta regionale può stipulare a tal fine, apposite convenzioni anche onerose.

3. Le nomine ed i pareri richiesti alla Regione ai sensi della vigente legislazione in materia di parchi e riserve sono attribuiti alla competenza della Giunta regionale.

4. Compatibilmente alla rideterminazione degli uffici e delle piante organiche prevista dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 29/1993, la Regione Abruzzo adempie l'organico dell'ufficio parchi e riserve naturali ai nuovi compiti assegnati in materia dell'attuale legislazione per il raggiungimento di obiettivi riferiti al funzionamento delle aree protette ed alla gestione di importanti risorse economiche ed umane.

Art. 7.

Sede dei parchi e delle aree naturali protette

1. Le sedi legali e operative dei parchi regionali si localizzano all'interno del territorio dei parchi stessi, secondo quanto stabilito dal consiglio direttivo attraverso lo statuto del parco. Le sedi legali ed operative delle altre aree protette regionali si localizzano presso le sedi dei relativi enti di gestione. La Regione Abruzzo mette a disposizione la propria sede in Roma allo scopo di facilitare i rapporti fra gli enti gestori le aree protette insistenti sul territorio della Regione Abruzzo e gli uffici dello Stato o di altre regioni.

Art. 8.

Norme transitorie di salvaguardia

1. All'interno di ciascun parco o riserva sono consentiti, in attesa dell'approvazione del piano per il parco o del piano di assetto naturalistico, gli interventi previsti dai piani paesistici.

2. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:

- a) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;
- b) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;
- c) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica e dall'ente di gestione, qualora operante;
- d) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione dell'ente gestore dell'area protetta;
- e) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta di funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti;
- f) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;
- g) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali;
- h) l'esercizio di sports con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada ecc.;
- i) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;
- l) l'uso di motoslitte, il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo;
- m) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

n) l'installazione di cartelli pubblicitari al di fuori di centri abitati;

o) l'uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, nonché l'uso di battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo;

p) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto che per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell'uso delle popolazioni locali;

q) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici ivi vigenti.

3. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

4. Le attività pascolive, agricole e forestali saranno regolamentate successivamente alle risultanze degli studi per il piano del parco o di assetto naturalistico.

5. Fino a tale data, le attività di cui al comma precedente continueranno ad essere esercitate secondo le abitudini consolidate degli abitanti del luogo nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente.

6. La pesca sportiva è consentita fatta eccezione per i casi in cui le singole leggi istitutive o i successivi piani non prevedano forme diverse di limitazione.

7. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1, art. 30 della legge regionale n. 18/1983, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Previo parere del comitato può essere consentita l'asportazione e l'uso di limitate quantità di materiale lapideo esclusivamente nei casi in cui l'utilizzo sia legato al recupero ed alla riproposizione di elementi costruttivi tipici della tradizione costruttiva locale.

9. Il presidente della Giunta regionale, sentito il comitato, con proprio decreto è autorizzato ad emettere, per le aree protette per le quali è stata depositata proposta di istituzione delle forme previste dalla presente legge, le norme di salvaguardia di cui ai commi precedenti sull'intera area o su parte di essa.

TITOLO II

PARCHI NATURALI REGIONALI

Art. 9.

Definizione e articolazione in zone

1. I parchi naturali regionali sono costituiti ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 394/1991, da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, in cui siano inclusi uno o più ecosistemi intatti o poco alterati da interventi antropici, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo caratterizzato dalla presenza di specie animali, vegetali o siti geomorfologici di rilevante interesse naturalistico, scientifico, culturale, educativo e ricreativo, nonché da valori paesaggistici, artistici e dalle tradizioni delle popolazioni locali.

2. Il parco naturale regionale è definito come un sistema di aree a protezione ed utilizzazione differenziata e prevede, al suo interno, le seguenti zone individuate dal piano del parco:

Zona A: di eccezionale valore naturalistico (riserva integrale) per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, con l'ammissione di interventi finalizzati esclusivamente alla ricerca scientifica ed al ripristino ecologico;

Zona B: di elevato valore naturalistico e paesaggistico (riserva generale) articolabile in più sottozone in cui i valori naturali si integrano, a seguito di antropizzazione passata o attuale, in un complesso organico da salvaguardare favorendo le attività agro-silvo-pastorali condotte con sistemi compatibili con i fini generali del parco; in tali zone, oltre a tali attività, sono ammessi solamente interventi volti al restauro o alla ricostituzione di ambienti o equilibri naturali degradati. Sono altresì consentiti interventi di restauro del patrimonio edilizio esistente per le finalità agro-silvo-pastorali, turistico-ricreative o gestionali ed il ripristino di sentieri;

Zona C: area di protezione, per la conservazione di ambienti naturali in parte antropizzati, in cui può essere esercitata ed incentivata l'attività agro-silvo-pastorale secondo criteri tradizionali oppure secondo gli attuali principi dell'agricoltura biologica. Sono consentite

le categorie di opere come individuate nelle lettere a), b), c) e d) di cui al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 18/1983 così come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 70/1995;

Zona D: area di sviluppo, limitata ai centri ed alle aree limitrofe, in cui vale il regime ordinario fino ad applicazione del piano del parco, a cui vengono destinati opportuni interventi di restauro e di rivitalizzazione volti al miglioramento delle condizioni di vita delle collettività locali ed al recupero del patrimonio edilizio finalizzato a strutture ricettive e di supporto al parco.

3. Per ciascuna zona l'ente gestore deve stabilire le relative norme d'uso.

Art. 10.

Leggi istitutive dei parchi naturali regionali

1. La legge istitutiva del parco deve prevedere:

i confini;

i tempi di tabellazione;

le modalità di gestione ed i soggetti ad essa preposti;

le norme transitorie di salvaguardia valide fino all'entrata in vigore del parco;

le direttive e le modalità per l'elaborazione e l'adozione del piano del parco, del piano pluriennale economico e sociale e del regolamento;

la norma finanziaria.

Art. 11.

Ente parco regionale

1. Con la legge istitutiva del parco viene costituito l'ente di diritto pubblico per la gestione del parco stesso.

2. Sono organi dell'ente parco:

il presidente;

il consiglio direttivo;

il collegio dei revisori dei conti;

la comunità del parco.

3. Il Presidente è scelto in seno al consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della legge n. 394/1991 e ne fa parte. Prima dell'approvazione dello statuto le funzioni di presidente vengono esercitate dal consigliere anziano d'età. Qualora il presidente non venga eletto entro centottanta giorni dall'insediamento del consiglio direttivo la Giunta regionale nomina un presidente protempore.

4. Il presidente del parco naturale regionale non può esercitare attività che non consentano la presenza costante nella gestione dell'ente. L'ufficio di presidente è incompatibile con quello di deputato al Parlamento europeo o nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale, nonché con quello di sindaco o assessore comunale; presidente o assessore provinciale, presidente o assessore di comunità montana. Lo statuto può regolamentare ulteriormente l'espletamento delle funzioni inerenti l'incarico.

5. Il consiglio direttivo è composto:

a) da sei membri nominati dalla comunità del parco in rappresentanza dei comuni, delle province e delle comunità montane ricompresi nell'area protetta; possono essere designati anche esperti scelti all'esterno degli organi rappresentativi della comunità;

b) da cinque membri nominati dalla Giunta regionale, scelti tra persone altamente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura secondo le seguenti modalità:

due su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate secondo le modalità previste alla lettera c), comma 4, art. 5 della presente legge;

uno su designazione del dipartimento di scienze ambientali dell'Università abruzzese;

uno su proposta del componente per materia scelto tra esperti in campo ambientale la cui professionalità sia comprovata da adeguato curriculum;

uno su proposta del componente la Giunta competente per materia scelto tra esperti in discipline giuridico economiche.

6. I membri del consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono essere rinominati per una sola volta.

7. La mancata designazione o nomina non crea impedimento alla formazione del consiglio direttivo o della comunità del parco. In questi casi, decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla ricezione della richiesta fatta dalla Regione, nel rispetto delle specifiche professionalità la Giunta regionale provvede alle nomine sostitutive.

8. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge istitutiva dell'area naturale protetta, il componente la Giunta preposto al settore provvede all'insediamento degli organi dell'ente parco.

9. Il consiglio direttivo:

delibera su questioni generali, bilanci, piano del parco e regolamenti;

esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale;

fornisce alla comunità del parco gli strumenti tecnici finanziari per il perseguimento dei compiti ad esso attribuiti dalla legge;

predisporre e adotta lo statuto dell'ente parco che è approvato dalla Giunta regionale.

10. Ai componenti del consiglio direttivo e al presidente e al vicepresidente spettano i compensi pari al 80% di quelli attribuiti per le medesime cariche agli organismi dei parchi nazionali.

11. Il collegio dei revisori dei conti nominato dal consiglio direttivo nel rispetto dell'art. 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è composto da tre membri, uno dei quali scelto tra iscritti dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, con funzione di presidente, uno tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti, ed uno tra gli iscritti all'albo dei ragionieri.

12. I componenti del collegio durano in carica per la stessa durata del consiglio direttivo, non sono revocabili salvo inadempienza e sono rinominabili per una sola volta.

13. Il collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente parco, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.

14. Il collegio dei revisori invia al presidente della Giunta regionale una relazione semestrale sull'attività amministrativa dell'ente parco e sullo svolgimento dell'azione di controllo.

15. I revisori dei conti, qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente parco, ne riferiscono immediatamente al consiglio direttivo ed alla Giunta regionale.

16. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente parco e possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio direttivo.

17. Ai componenti il collegio spetta lo stesso trattamento dei revisori dei conti della comunità montana in rapporto alla popolazione e al territorio ricompreso nel parco.

18. La comunità del parco è costituita:

a) dai sindaci dei comuni interessati o consiglieri da essi delegati;

b) dai presidenti delle province interessate o consiglieri loro delegati;

c) dai presidenti delle comunità montane interessate o consiglieri loro delegati.

19. La comunità del parco ha compiti propositivi e consultivi; in particolare, predisporre:

il piano pluriennale economico sociale; il suo parere è obbligatorio:

a) sullo statuto;

b) sul piano e sul regolamento del parco;

c) sul bilancio e sul conto consuntivo;

d) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del consiglio direttivo.

20. La comunità del parco adotta il proprio regolamento interno ed elegge al suo interno un presidente ed un vice presidente ai quali può essere attribuita rispettivamente un'indennità di carica pari alla metà e ad un terzo di quella spettante al presidente della principale comunità montana il cui territorio sia ricompreso anche parzialmente, nel perimetro del parco.

Art. 12.

Personale del parco naturale regionale

1. La pianta organica del parco regionale è approvata dalla Giunta regionale su proposta del consiglio direttivo. Le assunzioni di personale, ancorché previste in pianta organica, devono comunque essere contenute nei limiti di bilancio dell'ente.

2. Il direttore del parco è responsabile delle attività di gestione naturalistica e tecnico-amministrativa dell'ente parco della polizia locale provinciale e risponde dei propri atti agli organi amministrativi dell'ente. Lo statuto nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le modalità della sua nomina e le sue attribuzioni.

3. Per quanto concerne le modalità di accesso nel ruolo organico, si fa riferimento alla normativa vigente per il personale regionale, ovvero, limitatamente alla figura del direttore, mediante contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni con soggetti particolarmente esperti, iscritti nell'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore del parco di cui al decreto del Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 9 della legge n. 391/91. Si prescinde dall'iscrizione nel caso in cui l'elenco non sia stato formato, ferme restando le clausole di comprovata esperienza.

4. L'ente parco per il conseguimento dei fini d'istituto, può avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici e, per quanto concerne la sorveglianza del territorio del parco, del Corpo forestale dello Stato, nonché di proprio personale. I rapporti tra ente parco e Corpo forestale dello Stato sono stabiliti con apposita convenzione, approvata dal consiglio direttivo del parco, in base a quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 394/91.

5. È comunque consentito all'ente parco, nei limiti del proprio bilancio, l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

Art. 13.

Statuto dell'ente parco naturale regionale

1. Lo statuto definisce e disciplina l'ordinamento amministrativo dell'ente parco.

2. Lo statuto, inoltre, stabilisce:

a) le finalità, l'organizzazione, i compiti e le funzioni degli organi dell'ente parco, nonché le modalità di nomina del presidente;

b) le norme per il regolare svolgimento delle attività degli organi dell'ente parco;

c) la sede definitiva dell'ente parco;

d) le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti;

e) la procedura necessaria per la eventuale modifica dello statuto stesso.

3. La proposta di statuto, predisposta entro tre mesi dall'insediamento del primo consiglio direttivo, è sottoposta al parere della comunità del parco e del comitato che provvederanno a renderlo entro i successivi trenta giorni.

4. I pareri di cui al precedente comma 3 si intendono resi positivamente alla decorrenza dei termini indicati.

5. Il consiglio direttivo, valutati i pareri pervenuti, adotta lo statuto e lo trasmette per l'approvazione da parte della Regione.

Art. 14.

Formazione del piano e del regolamento

1. Il piano ed il regolamento del parco sono predisposti entro un anno dall'insediamento del consiglio direttivo e sottoposti a parere del comitato e della comunità del parco che provvedono a renderli entro i successivi tre mesi.

2. Il consiglio direttivo, dopo aver apportato le eventuali modifiche, li adotta.

3. Il presidente dell'ente parco provvede alla richiesta di pubblicazione dell'avviso di deposito sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

4. Il piano ed il regolamento rimangono depositati presso le segreterie delle province, comunità montane e comuni a libera visione del pubblico per quaranta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

5. Nel medesimo periodo le province interessate promuovono pubbliche consultazioni con gli enti di cui al comma precedente al fine di verificare la congruenza con il P.T.P. e trasmettono alla Regione gli atti, gli elaborati e le risultanze delle consultazioni.

6. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni all'ente parco anche sotto forma di istanze, proposte o contributi.

7. Entro i successivi sessanta giorni l'ente parco si esprime sulle osservazioni presentate adeguando il piano ed il regolamento.

8. L'ente parco li trasmette alla Regione, unitamente alle osservazioni, entro i successivi trenta giorni.

9. Il consiglio regionale provvede alla definizione del piano ed al regolamento entro sei mesi dal loro ricevimento.

10. Il provvedimento di approvazione è pubblicato sul BURA.

Art. 15.

Contenuti del piano

1. Il piano, nella sua predisposizione generale e prima definizione progettuale, deve tener conto dei dati e degli studi esistenti nonché delle indicazioni fornite dai documenti di pianificazione territoriali vigenti a qualsiasi livello e, per gli aspetti carenti, procedere alle necessarie integrazioni. Deve inoltre di norma contenere:

- a) le analisi di base;
- b) la relazione di sintesi, l'illustrazione degli obiettivi da conseguire e l'indicazione dei modi e dei tempi per l'attuazione del piano stesso;
- c) la perimetrazione definitiva;
- d) la zonazione;
- e) la normativa ed eventuali regolamenti di settore.

2. Il piano, in relazione alla lett. a), del comma 2 del presente articolo, si basa su un corpo di indagini sufficienti ad inquadrare i seguenti aspetti:

- a) geologici, geomorfologici, pedologici, idrologici e speleologici;
- b) floristici, vegetazioni, forestali;
- c) faunistici;
- d) paesaggistici, storici, architettonici, archeologici e culturali in genere;
- e) socio-economici con particolare riguardo a quelli demografici, occupazionali ed alle attività che possono essere influenzate dalla realizzazione dell'area naturale protetta.

3. Il piano è firmato da tecnici abilitati alla redazione degli strumenti urbanistici. Le analisi di settore sono in ogni caso svolte da tecnici abilitati nelle rispettive discipline.

4. Ai fini dell'attuazione delle finalità istitutive dell'area naturale protetta il piano disciplina:

- a) l'organizzazione generale del territorio tenuto conto della sua articolazione in aree caratterizzate da forme differenziate di tutela e di uso;
- b) la disposizione di vincoli, destinazioni di uso pubblico e privato e relative norme di attuazione, con riferimento alle varie aree individuate dal piano;
- c) la definizione di sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai giovani, alle scolaresche, ai disabili ed agli anziani;
- d) l'individuazione di sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione dell'area protetta, musei, centri visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agrituristiche;
- e) la determinazione di indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e per la gestione dell'ambiente naturale in genere.

5. Inoltre il piano:

individua gli interventi conservativi di restauro e di riqualificazione da attuarsi preferibilmente in progetti di intervento particolareggiati;

determina i modi di utilizzazione dell'area protetta per scopi scientifici, culturali e ricreativi;

individua e regola le attività produttive e di servizio che, in conformità con le finalità istitutive dell'area naturale protetta, possono assicurare un'equilibrata attività socio-economica nel territorio interessato, in particolare per quanto attiene quella agro-silvo-pastorale.

Art. 16.

Regolamento del parco

1. Il regolamento disciplina le attività consentite in conformità alle previsioni e prescrizioni degli strumenti di pianificazione. Esso disciplina in particolare:

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- b) le attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
- c) il soggiorno e la circolazione del pubblico e dei mezzi di trasporto;
- d) le attività sportive, ricreative ed educative;
- e) l'attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
- f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nonché dei fattori di disturbo;
- g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
- h) l'accessibilità nel territorio dell'area naturale protetta attraverso percorsi e strutture idonee per anziani e disabili;
- i) il regime sanzionatorio previsto dalla normativa vigente relativo alle infrazioni individuate nel regolamento stesso;
- l) le modifiche ed i criteri di priorità per la liquidazione e la corresponsione di affitti, acquisti, espropriazioni ed indennizzi.

2. Sono comunque da applicare ai parchi naturali regionali i principi statuiti dai commi 3 e 4 dell'art. 11 della legge n. 394/91.

3. Il regolamento fa salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici su istanza dell'organismo di amministrazione del parco.

4. Il regolamento è parte integrante del piano per il parco e ne segue contestualmente l'iter di formazione, di approvazione, di efficacia, di revisione e di aggiornamento.

Art. 17.

Effetti del piano del parco

1. Per i parchi regionali istituiti dalla Regione Abruzzo il piano del parco fa riferimento agli strumenti quadro della Regione, ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici, territoriali di pari livello. Per gli aspetti specifici in esso nominati il piano è sovraordinato agli stessi strumenti urbanistici comunali.

2. Gli enti locali devono adeguare i propri piani e regolamenti a quelli del parco entro sei mesi dalla loro entrata in vigore. Decorso detto termine le disposizioni del piano e regolamento del parco prevalgono su quelle del comune.

3. L'approvazione da parte della Regione del piano del parco equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per gli interventi pubblici o di pubblica utilità in esso previsti.

4. Tutte le opere da realizzare all'interno del parco sono soggette al rilascio di nulla osta da parte dell'ente parco secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo. Il nulla osta verifica la conformità alle disposizioni del piano e del regolamento e viene rilasciato dall'ente parco a far data dall'inizio dell'esecutività degli stessi.

5. Allo scopo di creare uno sportello unico per le autorizzazioni necessarie alla realizzazione di interventi all'interno dei parchi regionali istituiti nel territorio della Regione Abruzzo, le funzioni amministrative previste dall'art. 82, secondo comma, lettere b), d), e) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 per le parti di territorio ricomprese nei perimetri dei parchi regionali e soggette a vincolo paesistico della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e 7 agosto 1985, n. 431, sono sub-delegate ai rispettivi enti parco. A tal fine, il nulla osta rilasciato dall'ente parco sostituisce quello previsto dal citato articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 e quello relativo al vincolo idrogeologico.

6. Il nulla osta di cui al comma precedente è sottoposto al controllo del Ministro per i beni culturali ed ambientali con modalità e tempi stabiliti al nono comma della citata norma.

Art. 18.

Piano pluriennale economico e sociale

1. Nel rispetto delle finalità della presente legge ed in coerenza con gli obiettivi contenuti nel piano del parco, la comunità del parco promuove iniziative coordinate atte a favorire le attività economiche, sociali e culturali delle collettività residenti.

2. La comunità del parco predispone, anche sulla base degli strumenti quadro di programmazione regionale un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività economiche sostenibili, entro un anno dall'approvazione da parte della Regione del piano del parco.

Le comunità montane in sede di elaborazione del loro piano socio economico, si attengono al piano sopracitato per le parti di territorio ricomprese nel parco.

3. Il piano pluriennale economico e sociale è sottoposto al parere vincolante del consiglio direttivo e viene inoltrato, per l'approvazione, al consiglio regionale.

4. Esso specifica gli obiettivi da conseguire, definisce le priorità, i tempi, e risorse necessarie ed i finanziamenti e può prevedere in particolare:

- a) la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali;
- b) la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico;
- c) servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche concessioni;
- d) l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse.

5. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare dei disabili.

TITOLO III

RISERVE NATURALI REGIONALI

Art. 19.

Definizione e classificazione

1. Le riserve naturali regionali sono costituite da zone del territorio regionale, anche di limitata estensione, che presentano, unitariamente considerate, particolare interesse naturalistico in funzione di una speciale tutela di emergenze geomorfologiche, floristiche, faunistiche, paleontologiche e archeologiche o di altri valori ambientali.

2. Esse si distinguono in:

- a) *Riserva naturale integrale*: per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità con l'ammissione di interventi finalizzati esclusivamente alla ricerca scientifica;
- b) *Riserva naturale guidata*: per la conservazione e la ricostituzione di ambienti naturali nei quali è consentita una razionale attività agricola, pascoliva ed una selvicoltura con criteri di sfruttamento naturalistici, nonché forme di turismo escursionistico;

c) *Riserva naturale controllata*: per la conservazione di ambienti naturali in parte antropizzati, in cui siano consentite le attività di cui alla precedente lettera b);

d) *Riserva naturale speciale*: per la salvaguardia rigorosa di singoli ambienti di rilevante interesse naturalistico, genetico, paesaggistico, storico, umano e geomorfologico.

3. Un'unica riserva può essere articolata in più zone corrispondenti alle diverse tipologie indicate nel precedente comma.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, su parere del Comitato tecnico scientifico provvede alla classificazione delle aree protette esistenti d'interesse regionale e provinciale e le riorganizza sulla base della presente normativa. I parchi territoriali attrezzati istituiti ai sensi della legge regionale n. 61/80 saranno classificati come riserve naturali d'interesse provinciale.

5. Le riserve naturali sono istituite e classificate, sentito il Comitato tecnico scientifico, in riserve naturali o d'interesse provinciale. Il controllo ed il coordinamento della gestione delle riserve naturali d'interesse provinciale sono affidate alle province competenti per il territorio in attuazione dell'art. 14 della legge n. 142.

Art. 20.

Leggi istitutive delle riserve naturali regionali

1. La legge istitutiva della riserva deve prevedere:
- i confini;
 - i tempi di tabellazione;
 - la classificazione e le modalità di controllo e coordinamenti della gestione;
 - le modalità e i tempi per l'attivazione delle forme di gestione;
 - le norme transitorie di salvaguardia;
 - le direttive ed i tempi per l'elaborazione e l'adozione del piano di assetto naturalistico del programma di attuazione e del regolamento della riserva;
 - la norma finanziaria.

Art. 21.

Gestione delle riserve naturali regionali

1. Il comune gestisce la riserva naturale quando essa ricade completamente nel suo ambito territoriale o quando gli altri comuni ne demandano la gestione al comune territorialmente più interessato; negli altri casi è la provincia a gestire la riserva naturale.

2. Le riserve interprovinciali vengono gestite dalla Regione secondo le modalità previste dalle leggi istitutive.

3. La giunta regionale, con proprio provvedimento, in caso d'inerzia del comune, può affidare la gestione della riserva naturale alla provincia e può sostituirsi ad essa nel caso d'inerzia della stessa.

4. Per gli interventi nelle riserve e per il loro funzionamento gli Enti gestori possono convenzionarsi con le associazioni di protezione ambientale, con società e consulenti e cooperative particolarmente qualificate in materia, con il Corpo forestale dello Stato, con l'Università e con l'istituto zooprofilattico per l'Abruzzo e Molise «G. Caporale».

5. I piani di assetto naturalistici ed i piani di gestione vigenti mantengono inalterati i loro effetti.

6. Per il funzionamento delle riserve naturali regionali gli enti gestori possono utilizzare fondi propri.

7. Le riserve naturali regionali ricadenti nei parchi vengono accorpate ad essi assicurando, comunque, il proseguimento di tutte le attività e di tutti i rapporti in essere fino all'entrata in vigore del piano parco, secondo le modalità stabilite dalla conferenza dei servizi fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate convocate dal componente la Giunta preposto al settore. Decorso inutilmente tale termine decide la Giunta regionale.

8. Gli enti gestori delle riserve regionali possono nominare direttori in possesso dei titoli di studio e requisiti previsti dal comma 11, art. 9, della legge n. 394/91, fatti salvi i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Piano di assetto naturalistico

1. Entro il termine fissato dalla legge istitutiva deve essere elaborato dall'ente preposto alla gestione, in collaborazione con l'ufficio parchi e riserve naturali, il piano di assetto naturalistico della riserva.

2. In caso di inadempienza la Giunta regionale, sollecitato l'ente gestore, affida l'elaborazione del piano di assetto naturalistico e del regolamento all'ufficio parchi e riserve naturali, che può avvalersi di ricercatori, istituti universitari, società specializzate, cooperative e professionisti qualificati. Il piano di assetto naturalistico della riserva deve prevedere:

a) l'identificazione e la localizzazione delle emergenze naturali (geologiche, floristiche, faunistiche, paesaggistiche) da proteggere e delle risorse naturali da valorizzare anche con il riferimento ad interventi di riassetto e risanamento;

b) l'utilizzazione delle risorse presenti compatibilmente con le finalità della riserva;

c) i modi diversi di accessibilità e fruibilità della riserva;

d) le attività compatibili con le finalità della riserva stessa;

e) i sistemi di attrezzature ed impianti e servizi;

f) le possibili connessioni funzionali e naturalistiche con eventuali altri ambiti di tutela limitrofi;

g) norme di attuazione.

3. Il piano di assetto naturalistico è adottato e pubblicato dall'ente di gestione sotto forma di documento preliminare con gli effetti di cui al quarto comma dell'art. 6 della legge regionale n. 12 aprile 1983, n. 18, modificata ed integrata, e trasmesso con le osservazioni presentate alla Regione per la prosecuzione del procedimento formativo in applicazione del citato art. 6 della legge regionale n. 18/83, modificata ed integrata.

4. Il piano di assetto naturalistico equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per gli interventi pubblici e di pubblica utilità in esso previsti.

5. Le previsioni e le prescrizioni del piano di assetto naturalistico e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica a livello comunale e sovracomunale.

Art. 23.

Personale delle riserve naturali regionali

1. Le riserve naturali per il conseguimento dei fini dell'istituto possono avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici o, nei limiti dei propri bilanci, di personale direttivo tecnico e di manodopera a tempo determinato o indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti.

Art. 24.

Riserve marine

1. Le riserve naturali marine sono costituite da ambienti le cui acque, fondali e tratti di costa prospicienti presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, paesaggistiche e biochimiche, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna marine e costiere.

2. La Regione Abruzzo, mediante atto deliberativo, propone ai Ministeri competenti l'istituzione di riserve marine, nel pieno rispetto, comunque di quanto disposto dall'art. 18 della legge n. 394/91. Per la gestione, si provvede secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge n. 394/91.

TITOLO IV

MONUMENTI NATURALI REGIONALI

Art. 25.

Monumenti naturali regionali

1. Elementi di limitata estensione, aventi interesse paesistico o naturalistico, esemplari vetusti di piante, formazioni geologiche importanti e simili, possono essere classificati «Monumenti naturali» e sottoposti a vincolo diretto alla loro conservazione ed alla loro tutela.

2. Il vincolo è apposto con decreto del presidente della Giunta regionale su proposta dei soggetti di cui all'art. 4 della presente legge e sentito il comitato.

3. Il decreto di vincolo è notificato in forma amministrativa ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo. Esso è trascritto, su richiesta del presidente della Giunta regionale, nei registri immobiliari ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo.

4. Per la conservazione, integrità e sicurezza degli oggetti sottoposti a vincolo si applicano le norme previste dai piani paesistici o apposite norme specifiche da adottare in sede di decreto.

Art. 26.

Parchi territoriali attrezzati. Norma transitoria

1. Le leggi regionali istitutive dei Parchi territoriali attrezzati, ferma restando la loro istituzione, continuano a produrre i loro effetti sino all'attuazione dei loro Piani particolareggiati nella loro prima redazione e approvazione.

TITOLO V

NORME COMUNI

Art. 27.

Promozione e coordinamento regionale

1. La Regione, oltre alle attività espressamente previste dalla presente legge, esercita la necessaria azione di indirizzo, di coordinamento nonché di promozione nei confronti degli organismi di amministrazione delle aree naturali protette, anche mediante emanazione di direttive.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli organismi preposti alla amministrazione delle aree naturali protette sono tenuti a trasmettere alla Regione una dettagliata relazione sullo stato di attuazione delle attività programmate, nonché su quelle svolte nell'anno precedente, indicando in particolare:

a) lo stato dell'area naturale protetta, delle azioni attivate, dei risultati ottenuti, nonché le prospettive a medio e lungo termine;

b) i tempi per la cessazione di attività incompatibili con le finalità delle aree naturali protette, fissando altresì i criteri e i parametri per i relativi indennizzi;

c) le opere necessarie alla conservazione ed all'eventuale ripristino ambientale.

3. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione delle aree naturali protette istituite a norma della presente legge.

Art. 28.

Aree contigue

1. La Regione, d'intesa con gli organismi di amministrazione delle aree naturali protette e con gli Enti locali territoriali interessati, stabilisce piani e programmi ed eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree naturali protette, ove occorra intervenire per assicurare la protezione dei valori delle aree naturali protette stesse.

2. I confini delle aree contigue sono determinati dalla Regione d'intesa con gli organismi di gestione delle aree protette e con gli Enti locali territorialmente interessati.

Art. 29.

Vigilanza e sorveglianza

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette è esercitata dalla Regione e dalle Province per quanto di loro competenza.

2. La sorveglianza dei territori è affidata alla polizia locale provinciale, al Corpo Forestale dello Stato, previa convenzione con la Regione sentiti gli enti gestori delle aree protette interessate. A tale compito si può provvedere anche attraverso guardie giurate nominate dall'Ente di gestione.

3. Per i problemi di carattere medico-veterinario ci si può avvalere del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise «G. Caporale».

Art. 30.

Attività didattica

1. Gli Enti gestori delle aree protette avranno particolare attenzione nel curare l'aspetto didattico predisponendo che ciascuna area si strutturi adeguatamente per collaborare con le istituzioni scolastiche per la promozione dell'educazione ambientale.

2. A tal fine la Regione stabilisce apposita convenzione con il Ministero della pubblica istruzione per favorire, mediante concessione di adeguati contributi, la realizzazione di un rapporto stabile e continuativo tra istituzioni scolastiche regionali e l'insieme delle aree protette dell'Abruzzo.

3. L'Ente gestore organizza, d'intesa con la Regione o con le regioni interessate, specifici corsi di formazione sulle materie di proprio interesse.

Art. 31.

Risorse finanziarie

1. Gli enti gestori dei Parchi regionali, delle Riserve naturali e dei Parchi territoriali attrezzati possono disporre delle risorse finanziarie previste dal quinto comma dell'art. 25 della legge 394/91 e sono soggetti abilitati per i benefici previsti dall'articolo 37 della stessa legge.

Art. 32.

Misure di incentivazione

1. Agli Enti destinatari il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di aree naturali protette, si applicano i benefici di cui all'art. 7 della legge 394/91. Inoltre ad essi è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti regionali relativi a interventi, impianti ed opere di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) del medesimo art. 7 della legge 394/91 secondo le seguenti fasce di priorità:

a) Comuni che hanno l'intero territorio all'interno del perimetro del parco;

b) Comuni che hanno oltre il 50% del proprio territorio all'interno del perimetro del parco;

c) Comuni che hanno meno del 50% del proprio territorio all'interno del perimetro del parco;

d) Comuni che hanno parte del territorio all'interno delle aree contigue del parco.

2. Il medesimo ordine di priorità, di cui al comma 1 del presente articolo, è attribuito a privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta.

Art. 33.

Poteri dell'organismo di gestione

1. Al Presidente dell'Ente parco sono attribuiti i poteri di cui all'art. 29 della legge 394/91, nelle aree protette disciplinate dalla presente legge.

Art. 34.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato ovvero violazione per la quale sia prevista da altre norme di legge una sanzione amministrativa, ogni violazione dei divieti, vincoli e prescrizioni stabiliti da e per effetto della presente legge è soggetta ad una sanzione pecuniaria stabilita dai regolamenti delle aree protette nel rispetto della normativa vigente.

2. Le somme riscosse a titolo di sanzione, secondo quanto previsto dal presente articolo, sono destinate agli organismi gestori per la realizzazione di opere a tutela della natura e sviluppo del parco o riserva.

3. Fatte salve le sanzioni di carattere penale alle violazioni delle norme della presente legge e a quelle emanate dagli Enti di gestione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge 394/91 ed all'art. 18 della legge 349/86.

Art. 35.

Affitti, espropriazioni, indennizzi

1. Gli enti di gestione delle aree protette, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano del parco, del Piano pluriennale economico-sociale o nel Piano di assetto naturalistico, possono prendere in locazione immobili compresi nell'area protetta o acquistarli anche attraverso espropriazione secondo le norme generali vigenti.

2. Per quanto concerne gli indennizzi provocati dalla fauna selvatica o per le limitazioni derivanti dai vincoli, nelle aree protette si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 dell'art. 15 della legge 394/91.

3. Tale disposizione si applica anche alle aree pre-parco ed alle fasce di rispetto delle risorse.

Art. 36.

Recupero e detenzione di esemplari di fauna

1. La titolarità del recupero di esemplari di fauna vivi, morti o di parti di essi nel territorio delle aree protette è esclusivamente dell'Ente di gestione che provvede, ove possibile, alle cure, alla reintroduzione, alla destinazione a centri di recupero oppure alla preparazione dei resti. Per il recupero, la gestione e la manutenzione ai fini di reintroduzione, ricerca scientifica, didattici e ostensivi, l'ente parco potrà avvalersi delle collaborazioni previste al comma 4, art. 21 della presente legge.

Art. 37.

Non cumulabilità degli incarichi

1. Nell'applicazione della presente legge, per quanto compatibile, si applica il criterio della non cumulabilità degli incarichi nella costituzione dei vari organismi propositivi, consultivi e di gestione.

TITOLO VI
NORME FINALI

Art. 38.

Abrogazione della L.R. 20 giugno 1980, n. 61

1. La L.R. 61/80 recante «Norme per la difesa dell'ambiente e direttive per l'istituzione di parchi e riserve naturali» è abrogata.

Art. 39.

Modifica di leggi regionali

1. È abrogata qualsiasi altra norma contraria o in contrasto con la presente legge.

2. È abrogato il 5° comma dell'art. 3, L.R. 44/94.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il componente la Giunta preposto al settore provvede ad insediare i nuovi organi del Parco regionale del Sirente-Velino, così come previsto dall'art. 11 della presente legge. Fino a tale data continuano ad operare gli organi in carica.

Art. 40.

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme della legge 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento sulle autonomie locali, nonché della legge 394/91 - legge quadro sulle aree protette.

Art. 41.

Progetti speciali territoriali: Salvaguardia ambientale tratto ferroviario dismesso Ortona-Vasto e «I Treni dei Parchi»

1. Lungo il tratto litoraneo tra Vasto e Ortona sulle aree del tracciato dismesso e da dismettere dalle Ferrovie dello Stato è preclusa temporaneamente ogni attività di trasformazione del suolo, diversa dalla destinazione a verde, in attesa del Progetto speciale territoriale (art. 6 L.R. 18/83), d'iniziativa regionale, per la salvaguardia ambientale, ecologica e paesaggistica della zona.

2. La Regione Abruzzo predispone, d'intesa con gli Enti gestori delle linee ferroviarie interessate e con gli altri Enti competenti, un Progetto speciale «I treni dei parchi» con la finalità di valorizzare, sotto il profilo turistico e di servizio, tutte le linee ferroviarie, che collegano il sistema di parchi e riserve naturali della Regione anche con le Regioni limitrofe.

Art. 42.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996 in complessive lire 5.100.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso:

(*Omissis*).

2. La partita n. 14 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio è soppressa.

3. Per quanto attiene alla somma residua di lire 1.700.000.000 si provvede come segue:

(*Omissis*).

4. Per gli anni successivi al 1996, le relative leggi di rifinanziamento determinano gli oneri occorrenti per i rispettivi anni.

Art. 43.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 21 giugno 1996

FALCONIO

96R1007

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1996, n. 39.

Contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicaps psicofisici che applicano il «Metodo Doman».

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 28 giugno 1996*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione partecipa, con la concessione di un contributo alle spese non coperte dal fondo sanitario regionale sostenute dai cittadini portatori di handicaps psicofisici residenti in Abruzzo da almeno sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge che si avvalgono del «Metodo Doman», quale trattamento riabilitativo in centri specializzati.

Art. 2.

Le modalità di concessione del contributo vengono definite con delibera della Giunta regionale.

La richiesta del contributo deve essere inoltrata alla USL di residenza che effettua l'istruttoria della pratica. La Giunta regionale, con proprio atto, accredita, su richiesta della USL, le somme da liquidare per gli scopi della presente legge.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996 in lire 72.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, per lire 30.000.000 con il fondo globale iscritto al Cap. 323000 - quota parte della partita n. 2 - elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996 e per lire 42.000.000 con il fondo globale iscritto al Cap. 323.000 - quota parte della partita 323.000 - Elenco n. 3 - P. 5 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996, è istituito ed iscritto nel Sett. 07, Tit. 1, Ctg 6, Sez. 08 il Cap. 71614 con la denominazione «Contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicaps psicofisici che applicano il «Metodo Doman»» con lo stanziamento di sola competenza di lire 72.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 21 giugno 1996.

FALCONIO

96R1008

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1996, n. 40.**Istituzione del ruolo del personale del Consiglio regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 28 giugno 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Principi di organizzazione*

1. Le strutture organizzative del Consiglio sono informate, sulla base delle norme statutarie e delle leggi nazionali e regionali, alla piena autonomia organizzativa, funzionale e, nell'ambito degli stanziamenti assegnati, contabili. Le stesse sono definite per aree di funzioni omogenee e sono finalizzate ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Art. 2.*Ruolo del personale del Consiglio regionale*

1. Per le finalità di cui al precedente art. 1, nell'ambito dell'organico regionale, è istituito il ruolo del personale del Consiglio distinto da quello della Giunta.

2. La dotazione organica del ruolo del Consiglio regionale sarà determinato con provvedimento del Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza ai sensi del 1° e 2° comma dell'art. 31 del decreto legislativo 29/93 e sue successive modificazioni.

3. Al personale inquadrato nel ruolo di cui al precedente primo comma compete lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni legislative per tutto il personale regionale.

4. Al personale del Consiglio si applica il contratto nazionale di comparto regionale ed il contratto integrativo decentrato regionale sottoscritto da un'unica delegazione trattante per parte regionale composta da rappresentanti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Art. 3.*Strutture organizzative*

1. In attesa della ristrutturazione degli Uffici del Consiglio la struttura organizzativa di cui alla L.R. 21 maggio 1985, n. 58 è confermata.

Art. 4.*Relazioni sindacali*

1. L'Ufficio di Presidenza assicura con ogni idoneo mezzo, la tempestiva informazione delle materie contemplate nell'art. 10 del Decreto Leg.vo 29/93.

2. Nelle materie relative alle strutture organizzative, il Consiglio e l'Ufficio di Presidenza adottano i necessari provvedimenti amministrativi sentite le organizzazioni sindacali nell'ambito della vigente legislazione in materia.

Art. 5.*Competenze*

1. Il Consiglio regionale, in sede di approvazione del bilancio, fissa gli obiettivi da perseguire e definisce i programmi da realizzare.

2. All'Ufficio di Presidenza spetta l'emaneazione delle direttive generali per l'attuazione dei programmi stessi, nonché la verifica dei risultati conseguiti.

3. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

Art. 6.*Trasferimenti fra i ruoli della Giunta e del Consiglio*

1. È ammesso il passaggio dall'uno all'altro dei ruoli regionali della Giunta e del Consiglio, subordinatamente alla disponibilità di posto.

2. Il passaggio è disposto con provvedimento della Giunta regionale, previa richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, se si tratta di passaggio dal ruolo della Giunta a quello del Consiglio e con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, previa richiesta della Giunta regionale, se si tratta del passaggio dal ruolo del Consiglio a quello della Giunta.

3. L'immissione nel nuovo ruolo è disposta con decreto del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta, rispettivamente, per il ruolo consiliare e per quello della Giunta.

Art. 7.*Concorsi*

1. Per i concorsi indetti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio o dalla Giunta regionale si applica la riserva dei posti per tutti i dipendenti regionali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 8.*Commissioni esaminatrici*

1. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'assunzione nel ruolo del Consiglio regionale sono costituite con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza secondo la normativa vigente. Dalla stessa normativa regionale vigente sono regolate, in quanto compatibile, le modalità di svolgimento delle operazioni concorsuali.

Art. 9.*Norme finali e transitorie*

1. Per gli atti di amministrazione del personale del ruolo del Consiglio, le funzioni attribuite dalla normativa regionale al Presidente della Giunta regionale sono esercitate dal Presidente del Consiglio, quelle demandate alla Giunta regionale sono esercitate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Art. 10.*Abrogazione di norme*

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto o, comunque, incompatibili con la presente legge.

Art. 11.*Urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 21 giugno 1996

FALCONIO

96R1009

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1996, n. 41.

Ulteriore intervento a sostegno dell'occupazione giovanile, mediante promozione del lavoro associato e della cooperazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 28 giugno 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Per la realizzazione di ulteriori interventi a sostegno della occupazione giovanile è stanziata, per l'anno 1996, la somma di lire 6.000.000.000 (seimiliardi).

Art. 2.

Destinatari

I settori di intervento, i destinatari e le modalità di erogazione delle provvidenze previste dalla presente legge sono quelli individuati agli articoli 2 e seguenti della L.R. 14 settembre 1995, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Finanziamento progetti

I progetti redatti ai sensi della L.R. 14 settembre 1994, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni, pervenuti nell'anno 1996, sono finanziati a carico dei fondi stanziati con la presente legge, fino a concorrenza della relativa disponibilità.

Art. 4.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per il solo anno 1996 in lire 6.000.000.000 (seimiliardi) si provvede:

(*Omissis*).

Art. 5.

Rispetto normativa CEE

La presente legge è notificata alla Commissione Europea in applicazione dell'art. 93.3 del Trattato CE. Le misure d'aiuto da essa scaturanti troveranno applicazione dopo che la Commissione avrà comunicato il suo assenso, a norma degli articoli 92 e seguenti del trattato.

Art. 6.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 21 giugno 1996

FALCONIO

96R1010

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1996, n. 42.

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 28 giugno 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tassa regionale

1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita quale tributo proprio delle Regioni dall'art. 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è determinato, a decorrere dall'anno accademico 1996/97, in lire 150.000 annue.

2. Il tributo è dovuto da tutti gli studenti che si iscrivono ai corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, con sede legale nella Regione Abruzzo.

3. La Giunta regionale, acquisito il gettito della tassa, provvede, con uno o più atti deliberativi ad assegnare l'intero importo alle Aziende D.S.U. per la erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore.

Art. 2.

Accertamento e liquidazione

1. La tassa è corrisposta dagli interessati in unica soluzione, all'atto dell'iscrizione, mediante versamento su apposito c/c postale intestato alla Tesoreria della Regione.

2. All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa si applicano le norme che disciplinano le tasse sulle concessioni regionali. Le stesse norme si applicano per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni, la decadenza, i rimborsi ed i ricorsi amministrativi concernenti i tributi di cui al presente articolo.

Art. 3.

Esoneri

1. I criteri per la concessione dell'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa, di cui al 1° comma dell'art. 1, agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sono stabiliti nel piano regionale di indirizzo di cui all'art. 31 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 91.

2. Sono comunque esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e/o dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.

3. Agli studenti esonerati dal pagamento del tributo viene rimborsato l'importo della tassa pagata, totalmente o nei limiti dell'esonero concesso, dalla competente Azienda D.S.U.

Art. 4.

Norma finanziaria

Ai fini dell'applicazione della presente legge si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996:

Cap. 11680 (di nuova istituzione ed iscrizione al Tit. 1, Ctg. 1) denominato: «Entrate derivanti dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario».

Per memoria:

Cap. 41512 (di nuova istituzione ed iscrizione al Settore 4, Tit. 1, Ctg. 5, Sez. 6) denominato: «Trasferimento alle Aziende D.S.U. degli introiti di cui all'art. 3, comma 20, legge 28 dicembre 1995, n. 549».

Lo stanziamento del Cap. 41512 è determinato dagli introiti derivanti dall'acquisizione della tassa di cui al Cap. 11680.

Art. 5.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 25 giugno 1996

FALCONIO

96R1011

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1996, n. 43.

Sclerosi multipla «Trenta ore per la vita»; istituzione di n. 4 borse di studio.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 14 del 30 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo, nel quadro della manifestazione «Trenta ore per la vita» finalizzata alla raccolta di fondi a favore dei malati per la sclerosi multipla, contribuisce con un finanziamento di lire 80.000.000, per l'istituzione di n. 4 borse di studio.

Art. 2.

L'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (A.I.S.M.) della Provincia dell'Aquila, d'intesa con le Cattedre di Neurologia delle Facoltà di Medicina delle Università dell'Aquila e Chieti, provvede alla pubblicazione, espletamento e gestione dei bandi di concorso e ad ogni incombenza inerente per:

n. 2 borse di studio, della durata di 12 mesi, presso il Centro per la sclerosi multipla della Clinica Neurologica della Facoltà di Medicina dell'Università dell'Aquila ed uno presso quello dell'Università di Chieti, per l'importo di lire 25.000.000 ciascuna riservate a medici specialisti nella materia e finalizzate allo studio, diagnosi, terapia e trattamento riabilitativo dei malati;

n. 2 borse di studio, della durata di 12 mesi, presso il Centro per la sclerosi multipla della Clinica Neurologica della Facoltà di Medicina dell'Università dell'Aquila, per l'importo di lire 15.000.000 ciascuna, riservate a fisioterapisti diplomati e finalizzate alla riabilitazione domiciliare neuromotoria.

Art. 3.

La Giunta regionale dispone la concessione del finanziamento autorizzandone la liquidazione a favore dell'A.I.S.M. della Provincia dell'Aquila non appena l'Associazione interessata darà notizia dell'avvenuta pubblicazione dei bandi di concorso, di cui all'articolo precedente, alla Giunta regionale - Servizio Promozione Culturale - Palazzo Antonelli Dragonetti - Via Roio, 12 - 67100 L'Aquila.

Art. 4.

L'A.I.S.M. della Provincia dell'Aquila e le Cattedre di Neurologia delle facoltà di medicina e chirurgia delle Università dell'Aquila e Chieti, al termine delle attività borsistiche, rimettono al Servizio regionale di cui all'art. 3, una analitica relazione esplicativa.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996 in lire 80.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 323000 - quota parte della partita n. 2 - dell'elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996, è istituito ed iscritto (nel Sett. 8, Tit. 1, Ctg. 6, sez. 08) il Cap. 81622 con la denominazione «Contributo per l'istituzione di n. 4 borse di studio per la sclerosi multipla» con lo stanziamento di sola competenza di lire 80.000.000.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 29 giugno 1996

FALCONIO

96R1012

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1996, n. 44.

Rifinanziamento della legge regionale 9 settembre 1987, n. 54 e successive leggi di rifinanziamento concernenti: «Interventi per la prevenzione degli handicaps: preconcezionale, prenatale e neonatale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 14 del 30 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 9 settembre 1987, n. 54 e successive leggi di rifinanziamento, limitatamente all'anno 1996, sono previsti interventi per un ammontare pari a lire 500.000.000.

Art. 2.

La Regione per la realizzazione degli obiettivi di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale 9 settembre 1987, n. 54 ed in attuazione delle indicazioni contenute nel Progetto Obiettivo per la salute della donna, di cui al provvedimento Amministrativo del Consiglio regionale n. 42/4 del 5 maggio 1992, e del Progetto Obiettivo «Tutela della salute materno infantile» di cui alla legge regionale 25 ottobre 1994, n. 72 «Piano Sanitario Regionale 1994-1996», concede un contributo di lire 500.000.000, così come previsto dall'articolo che precede, anche per raggiungere obiettivi di maggiore conoscenza degli enti malformativi mediante l'attivazione di registri regionali specifici.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996 in lire 500.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 323000 - partita n. 7 - elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996, lo stanziamento del Cap. 82394 (Intervento per la prevenzione degli handicaps preconcezionali, prenatale e neonatale legge regionale 9 settembre 1987, n. 54 - legge regionale 22 settembre 1994, n. 54) è incrementato, in termine di sola competenza, per l'importo di lire 500.000.000.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 29 giugno 1996

FALCONIO

96R1013

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1996, n. 45.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 1989, n. 15 recante: Norme per l'organizzazione e la gestione di interventi e servizi socio-assistenziali in favore dei minori.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 14 del 30 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 19, lettera a), della legge regionale 14 febbraio 1989, n. 15 è sostituito dal seguente:

a) una quota non inferiore al sessanta per cento dei fondi ad essi assegnati dalla Regione, ai sensi della legge regionale 27 agosto 1982, n. 69, per il finanziamento delle funzioni socio assistenziali già di competenza regionale e di enti di assistenza nazionale ed interregionali soppressi.

La spesa relativa per il 1996 trova copertura finanziaria nello stanziamento iscritto al capitolo 71521 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio finanziario.

Per gli esercizi successivi gli oneri graveranno sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci regionali i cui stanziamenti saranno determinati dalle annuali leggi di bilancio ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 81/1977.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 29 giugno 1996

FALCONIO

96R1014

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1996, n. 46.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1988, n. 22 recante: Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 14 del 30 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I punti 2 e 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 22 del 15 febbraio 1988 vengono così modificati:

2) Tartufo bianco (*T. Magnatum Pico*) dal 1° ottobre al 31 dicembre;

3) Tartufo d'estate o scorzone (*T. Aestivum Vitt.*) dal 1° giugno al 15 settembre e dal 15 novembre al 31 dicembre.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 5 viene così modificato:

per la raccolta del tartufo può essere impiegato esclusivamente il vanghetto o vanghella di dimensioni del taglio massimo di cm. 4 e di lunghezza non superiore a cm. 15.

Art. 3.

L'art. 14 viene così modificato:

alla lettera *b*), dopo le parole «vanghetto o vanghella» sopprimere le parole «o zappetto»;

alla lettera *l*) sostituire l'intera dicitura con la seguente: «Tenere aperte contemporaneamente un numero di buche superiore a cinque. Tutte le buche dovranno essere riempite, a regola d'arte, con la terra prima estratta».

Art. 4.

Il punto 12, lett. *b*) dell'art. 16 viene così modificato: «esercita la lavorazione andante del terreno in qualsiasi periodo dell'anno».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 3 luglio 1996

FALCONIO

95R1015

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1996, n. 47.

Sub-delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 14 del 30 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono sub-delegate ai Comuni le funzioni amministrative previste dall'art. 82, comma 20 lett. *b*), *d*), *f*) del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 limitatamente agli interventi ricadenti nelle parti del territorio comunale sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e della legge 8 agosto 1985 n. 431 e successive modificazioni, qualificate come zone di ristrutturazione o come zone di completamento a intervento diretto a qualsiasi uso destinate, nei piani vigenti e quelle in cui siano stati approvati piani attuativi.

Sono inoltre sub-delegate ai comuni le competenze relative ai seguenti interventi ovunque questi ricadano:

gli interventi soggetti a semplice denuncia di inizio dell'attività ai sensi dell'art. 9, 7° comma del decreto-legge 24 gennaio 1996 n. 30 e successive modificazioni.

La sub-delega è efficace dall'entrata in vigore della presente legge. Gli ambiti di riferimento possono essere precisati sia in sede di recepimento del Piano regionale paesistico, che attraverso ulteriori varianti sulle quali ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1497/39 va raggiunta l'intesa. Nell'ambito delle zone suddette è di competenza dei Comuni anche la verifica di Compatibilità ambientale prevista dall'art. 8 delle Norme tecniche coordinate dei Piani paesistici vigenti.

Il parere tecnico, garantendo competenze professionali adeguate, è rilasciato dalla Commissione edilizia o dal Tecnico comunale.

Il provvedimento autorizzatorio del Comune segue le procedure di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1985 n. 431.

La Regione conserva i compiti di indirizzo, verifica e coordinamento delle funzioni sub-delegate assicurandone la coerenza con i propri obiettivi programmatici e di piano.

Art. 2.

Le funzioni residue previste nell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e quelle relative all'art. 12 della legge 1497/39 autonome e concorrenti a quelle urbanistiche, continuano ad essere svolte dal Presidente della Giunta regionale tramite il Servizio tutela beni ambientali.

Le istanze di cui all'art. 7 e 12 della legge 1497/39 sono subordinate al parere obbligatorio e vincolante del Comitato speciale per i beni ambientali.

Il Comitato è composto da:

il Coordinatore del settore urbanistica e beni ambientali e cultura che lo presiede o dal Dirigente del servizio amministrativo per l'urbanistica, con funzioni di vice presidente;

il Dirigente del servizio beni ambientali;

il Dirigente del servizio assetto del territorio.

In caso di vacanza o di assenza dei Dirigenti possono essere delegati in sostituzione Dirigenti o altri dipendenti con qualifiche non inferiori alla VII e che abbiano il profilo professionale di architetto.

Le determinazioni assunte dal Comitato speciale, fatta salva la procedura di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1985 n. 431, assumono efficacia dalla pubblicazione del verbale all'Albo istituito con la legge regionale 16 settembre 1987 n. 62 e possono essere immediatamente attestate dal Dirigente del servizio beni ambientali.

I grafici e il provvedimento definitivo vengono nei giorni successivi inviati al richiedente e al Ministero per i beni culturali ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 431 e successive modificazioni.

Art. 3.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 3 luglio 1996

FALCONIO

96R1016

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1996, n. 16.

Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 26 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità ed oggetto della legge

1. Le disposizioni della presente legge in attuazione dell'art. 21 dello statuto della Regione e nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali» e 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» definiscono i principi e i criteri di organizzazione delle strutture della Giunta regionale e, secondo i principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni, nonché del principio di contrattualizzazione, disciplinano i rapporti di lavoro, le attribuzioni e le responsabilità della dirigenza della Regione e degli enti e aziende regionali.

2. Le finalità cui si ispirano le disposizioni della presente legge sono:

- a) distinguere le responsabilità ed i poteri degli organi di governo da quelli propri della dirigenza;
- b) migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'unitarietà dell'azione regionale e aumentare la sua capacità di orientamento alle esigenze e ai bisogni della comunità amministrata;
- c) accrescere la capacità di innovazione e la competitività del sistema organizzativo regionale anche al fine di favorire l'integrazione con altre Regioni europee;
- d) promuovere lo sviluppo delle competenze e valorizzare la professionalità dei dirigenti regionali, garantendo a tutti pari opportunità;
- e) assicurare la trasparenza e la qualità dell'azione amministrativa;
- f) aumentare la flessibilità dell'organizzazione regionale riducendo l'area della regolamentazione legislativa;
- g) garantire la valutazione interdisciplinare dello svolgimento delle funzioni della Regione, anche riguardanti progetti ed obiettivi, suscettibili di produrre effetti su più aree di intervento;
- h) razionalizzare la produzione legislativa e normativa della Regione;
- i) assicurare il costante controllo, anche mediante attività ispettiva, sugli interventi finanziati od autorizzati dall'amministrazione regionale e sulla gestione dei servizi.

Art. 2.

Competenze degli organi di governo

1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), competono in particolare alla Giunta regionale:

- a) la definizione degli obiettivi generali dell'azione della Giunta regionale, delle politiche da perseguire e dei risultati da raggiungere nelle varie aree di intervento, nonché dei relativi vincoli di tempo e di costo;
 - b) l'individuazione di progetti di rilevante interesse regionale finalizzati alla realizzazione di obiettivi specifici;
 - c) la quantificazione delle risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità, ivi comprese quelle relative alle risorse umane, tecnologiche e strumentali, nonché l'assegnazione di quote di bilancio alle diverse direzioni generali;
 - d) l'individuazione delle modalità di intervento, che possono realizzarsi anche congiuntamente, ricorrendo alle strutture regionali, agli enti locali, ad altri soggetti esterni pubblici e/o privati;
 - e) l'approvazione delle indicazioni proposte dai direttori generali, ivi comprese quelle relative all'articolazione organizzativa delle corrispondenti direzioni generali;
 - f) la verifica della rispondenza dell'attività gestionale e dei risultati raggiunti agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti;
 - g) il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture organizzative regionali e l'assunzione dei provvedimenti inerenti alla valutazione delle relative prestazioni;
 - h) la cura dei rapporti esterni ai vari livelli istituzionali, ferme restando le competenze proprie della dirigenza;
 - i) la soluzione di eventuali conflitti di competenza tra le direzioni generali;
 - l) tutti i provvedimenti attuativi della presente legge che non siano espressamente posti in capo ai dirigenti.
2. Compete a ciascun componente della Giunta regionale garantire che l'attività della struttura di cui si avvale sia svolta in coerenza con i piani di lavoro della Giunta, con gli atti di programmazione strategica regionale e i relativi progetti, azioni ed interventi attuativi.

Art. 3.

Competenze della dirigenza.

1. Compete alla dirigenza supportare la Giunta regionale nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, mediante l'elaborazione di programmi, di proposte e di schemi di provvedimenti amministrativi e legislativi e assicurare la realizzazione degli obiettivi, delle politiche e dei progetti di cui all'art. 2.

2. Costituiscono attribuzioni della dirigenza:

a) la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle strutture e delle attività cui è preposta, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

b) la direzione delle strutture organizzative assegnate, la verifica dei risultati ed il controllo dei tempi, dei costi, dei rendimenti e della qualità dell'attività amministrativa;

c) lo studio delle problematiche di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale, tecnico-scientifica attinenti alle materie di competenza, nonché l'elaborazione di relazioni, pareri, proposte;

d) il compito di rappresentare elementi di conoscenza e di valutazione, utili per l'assunzione delle decisioni e la formulazione di programmi, anche alternativi, per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati concordati, agli organi di governo o ai dirigenti sovraordinati;

e) la responsabilità di procedimenti amministrativi ivi compresi quelli relativi agli appalti e ai concorsi, la presidenza delle relative commissioni e la stipulazione dei contratti.

3. I provvedimenti di competenza dei dirigenti sono definitivi.

Art. 4.

Responsabilità della dirigenza

1. Con riferimento alle attribuzioni di cui all'art. 3 e nell'ambito dell'ordinaria responsabilità disciplinare, amministrativa, civile e penale, i dirigenti sono responsabili:

a) della coerenza sotto il profilo programmatico, legislativo, finanziario e organizzativo dei provvedimenti assunti, in relazione agli obiettivi generali stabiliti dai competenti organi regionali;

b) dei risultati conseguiti nell'attività gestionale, nel rispetto dei vincoli di tempo, di costo e di qualità stabiliti;

c) della corretta gestione e della valorizzazione delle risorse umane cui sono preposti, adottando criteri di parità e di pari opportunità tra uomini e donne;

d) della gestione economica ed efficiente delle risorse finanziarie assegnate, nel rispetto della quota di bilancio e dei limiti di spesa definiti, compresi quelli relativi al personale e alle risorse strumentali;

e) della trasparenza e della semplificazione dell'azione amministrativa;

f) della circolazione delle informazioni riguardanti il funzionamento della struttura cui sono preposti, ivi comprese quelle riguardanti la gestione del personale.

2. Ciascun dirigente è responsabile del conseguimento degli obiettivi assegnati, della gestione delle risorse attribuite e dei risultati raggiunti nei confronti del dirigente sovraordinato; ciascun direttore generale è responsabile nei confronti dell'assessore preposto alla corrispondente direzione generale e della Giunta regionale.

3. All'inizio di ogni anno i dirigenti, anche ai fini della valutazione delle prestazioni, presentano ai rispettivi direttori generali, e questi alla Giunta regionale, una relazione scritta sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente. La Giunta regionale si esprime con specifico provvedimento sulle relazioni rassegnate dai direttori generali.

Art. 5.

Codice etico, incarichi e incompatibilità

1. Il comportamento della dirigenza si ispira a criteri di:

- a) rispetto dei diritti dei cittadini;
- b) pieno adempimento dei propri compiti;
- c) imparzialità;
- d) trasparenza.

2. Il dirigente, nell'esercizio delle proprie competenze e relativi ambiti di intervento, deve assicurare l'accesso dei cittadini alle informazioni alle quali essi abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia escluso dagli obblighi di riservatezza, fornire tutte le informazioni e le spiegazioni necessarie per individuare ed eliminare eventuali ostacoli.

3. Il dirigente non può impegnarsi in alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle proprie responsabilità e il pieno svolgimento dei propri compiti.

4. Il dirigente prima di assumere l'incarico dirigenziale deve dichiarare al presidente della Giunta regionale l'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interessi connessi con l'incarico stesso, sottoscrivendo a tal fine una specifica dichiarazione; in caso di incompatibilità sopravvenuta il dirigente è tenuto a darne immediata comunicazione al presidente della Giunta regionale.

5. Il dirigente non può accettare incarichi di collaborazione a titolo oneroso da parte di chi abbia interesse in decisioni o corappiti che rientrano nella sua sfera di competenza, né può accettare da soggetti diversi dall'amministrazione compensi o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti di istituto. Comunque gli incarichi, che non rientrino nei casi di esclusione sopra citati, devono essere sottoposti preventivamente all'autorizzazione della Giunta regionale.

6. Il dirigente non può accettare benefici o qualsivoglia utilità, che non siano meramente simbolici, da parte di chi abbia interessi coinvolti nello svolgimento dei suoi compiti di ufficio o in decisioni che appartengono alla sua sfera di competenza.

7. Fatte salve le responsabilità penali e amministrative, violazioni delle norme di cui al presente articolo devono essere considerate ai fini della valutazione delle responsabilità disciplinari secondo la normativa vigente.

8. I principi e le norme di cui al presente articolo, e ulteriori specificazioni, ivi compresa la regolamentazione dei provvedimenti disciplinari, definiti dalla Giunta regionale, devono essere inclusi nel contratto individuale e sottoscritti dal dirigente all'atto dell'accettazione della nomina a dirigente.

Art. 6.

Assegnazione di quote del bilancio

1. In concomitanza con l'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale, e comunque entro i successivi 60 giorni, la Giunta regionale, sentiti i direttori generali, esplicita, con specifico provvedimento, gli obiettivi e i progetti da attuare con le relative priorità e gli indirizzi generali.

2. La Giunta regionale, entro lo stesso termine di cui al comma 1, procede all'assegnazione a ciascuna direzione generale, o altra struttura assimilabile per autonomia decisionale ed operativa, di una specifica quota di bilancio individuando i corrispondenti capitoli, e ne dà comunicazione alle competenti commissioni consiliari.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 individua anche la quota parte degli importi relativi al funzionamento delle strutture, al costo del personale e all'acquisizione di beni e servizi necessari per il pieno adempimento dei compiti assegnati.

4. In attesa della legge di riordino delle procedure della programmazione, del bilancio e della contabilità regionale, le assegnazioni di quote di cui ai commi precedenti sono determinate anche mediante aggregazioni o disaggregazioni dei capitoli di relativa pertinenza.

Art. 7.

Organismi consultivi della Giunta regionale ed incarichi di consulenza esterna

1. Al fine di collaborare a livello tecnico-scientifico per la definizione delle linee strategiche degli interventi regionali sono istituiti, ad integrazione delle strutture organizzative previste dalla presente legge, nonché quale supporto della Giunta regionale e dei suoi componenti:

- a) il comitato legislativo;
- b) il comitato per la programmazione.

2. La Giunta regionale, con specifici provvedimenti, determina la composizione di ciascun comitato, il numero degli esperti esterni, che non può superare rispettivamente le 5 unità, i criteri per la selezione degli stessi, la definizione dei relativi compensi nonché le cause di incompatibilità.

3. I comitati di cui al comma 1 sono costituiti con provvedimento della Giunta regionale, che individua contestualmente il componente coordinatore di ciascun comitato e le modalità di partecipazione dei dirigenti regionali.

4. Ciascun componente dei comitati è tenuto, senza compensi supplementari, a fornire particolari consulenze in ordine a specifici problemi.

5. Ciascun componente della Giunta può avvalersi della collaborazione di esperti esterni all'amministrazione regionale, con incarichi da attribuire con specifici provvedimenti della Giunta che individuano finalità, obiettivi, durata e i casi di risoluzione anticipata dell'incarico e relative modalità di espletamento dello stesso, nonché l'ammontare del corrispettivo. La Giunta regionale, con provvedimento da assumersi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, determina le quote spettanti a ciascun componente della Giunta.

6. Agli incarichi di cui al comma 5 si ricorre solo in via eccezionale per attività di particolare rilevanza tecnico-scientifica e qualora non sia possibile reperire analoghe professionalità nell'ambito della struttura della Giunta regionale.

7. L'incarico non può superare i 12 mesi, e cessa comunque con il termine della legislatura.

8. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti previa comparazione dei curricula di più candidati rapportati ai contenuti dei relativi incarichi, nonché sulla base della valutazione dei costi/qualità delle prestazioni. Detti candidati sono individuati fra enti regionali e/o a partecipazione regionale, università, enti, aziende o società specializzate, professionisti di provata esperienza. Devono comunque essere rispettate le cause di esclusione e incompatibilità di cui alla legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modificazioni.

9. I provvedimenti della Giunta regionale di cui ai precedenti commi vengono inviati alla competente commissione consiliare che deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla relativa assegnazione alla commissione.

10. Il conferimento degli incarichi di cui ai commi 1 e 5 viene effettuato previa pubblicazione di avvisi sul *Bollettino ufficiale* della Regione in occasione del primo rinnovo dei comitati dopo l'inizio di ogni legislatura.

Art. 8.

Fonti della regolamentazione organizzativa e dei rapporti di lavoro

1. Fermo restando quanto stabilito dalla presente legge, l'organizzazione regionale è regolata, secondo le rispettive competenze, mediante:

a) provvedimenti e atti di organizzazione della Giunta regionale e dei dirigenti delle diverse strutture in cui si articola l'amministrazione regionale;

b) atti privatistici riferiti ai rapporti di lavoro.

2. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e in quelle comunque assoggettabili ai contratti collettivi, il rapporto di lavoro con i dipendenti è regolato dalla pubblica amministrazione con i poteri del privato datore di lavoro. A tal fine la Giunta regionale adotta, secondo le disposizioni della presente legge, tutte le misure necessarie ed opportune.

TITOLO II

ORDINAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 9.

Criteri generali di organizzazione

1. La struttura organizzativa della Giunta regionale si articola in:

a) strutture permanenti, che attengono a funzioni ed attività di carattere continuativo di competenza della Regione;

b) strutture temporanee, connesse alla realizzazione di specifici progetti, che hanno carattere di unicità nel quadro delle attività regionali o che possono richiedere l'integrazione tra diverse unità organizzative.

2. I dirigenti delle strutture organizzative permanenti esercitano, nei limiti stabiliti dalla presente legge, un potere gerarchico nei confronti delle unità organizzative e del personale assegnato. I dirigenti responsabili di progetto esercitano un potere gerarchico nei confronti del personale direttamente assegnato e hanno poteri di coordinamento funzionale nei confronti delle altre unità organizzative e del relativo personale coinvolto nel progetto.

3. Le strutture organizzative delle aziende, degli enti e delle società a partecipazione regionale si raccordano con le corrispondenti strutture della Giunta regionale al fine di assicurare il coordinamento e l'unitarietà di azione necessari.

4. Per il conseguimento di specifici obiettivi istituzionali e di programma o in relazione a particolari aree di intervento, la Regione può istituire apposite agenzie. La legge regionale, istitutiva dell'agenzia, determina gli obiettivi, gli ambiti di competenza e i criteri organizzativi dell'agenzia, nonché le modalità di raccordo con i componenti della Giunta e i direttori generali competenti per materia.

Art. 10.

La struttura organizzativa della Giunta regionale

1. La struttura organizzativa della Giunta regionale si articola in:

a) *Direzioni generali*

Sono unità organizzative complesse ed articolate, corrispondenti alle grandi aree di interesse, agli ambiti e alle politiche di intervento regionale con riferimento agli incarichi attribuiti al presidente e a ciascun componente della Giunta regionale, come determinati dal documento programmatico approvato dal consiglio regionale, ai sensi dell'art. 23 dello statuto della Regione.

b) *Servizi*

Sono unità organizzative complesse costituite nell'ambito delle direzioni generali individuate sulla base dell'omogeneità dei prodotti/servizi erogati o dei processi gestiti o delle competenze specialistiche richieste.

c) *Uffici*

Sono unità organizzative semplici individuate in base a criteri di efficacia ed economicità dell'organizzazione dei processi di lavoro e costituiscono articolazioni sia delle direzioni generali che dei servizi. Sino all'attuazione dei processi di delega di cui alla legge regionale 5 gennaio 1995 n. 1 «Norme transitorie in materia di formazione professionale», i centri di formazione professionale (C.F.P.) e i centri di innovazione tecnico educativa (CITE) regolate da specifica normativa regionale, sono equiparati agli uffici.

d) *Unità operative organiche*

Sono unità organizzative elementari, vengono costituite quando ciò risulti necessario per l'espletamento di compiti e di atti che, per le comuni caratteristiche o per il carico di lavoro, richiedono una struttura organizzativa snella ed omogenea. Costituiscono articolazioni sia delle direzioni generali, sia dei servizi, sia degli uffici. Possono essere temporanee o permanenti.

Art. 11.

Costituzione delle strutture organizzative

1. Il documento programmatico in base al quale viene eletta la Giunta regionale definisce, in allegato, i criteri per l'articolazione delle strutture organizzative.

2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 la Giunta regionale individua i limiti numerici relativi ai servizi, agli uffici e alle unità operative organiche costituibili nell'ambito di ciascuna direzione generale. A tale riguardo si tiene conto delle diversità strutturali e delle competenze funzionali attribuite a ciascuna direzione generale della Giunta regionale al fine di assicurare la necessaria compatibilità tra l'articolazione delle strutture da istituire e il numero complessivo delle unità organizzative previste. Le relative determinazioni sono vincolanti per i direttori generali ai fini della formulazione delle proposte di articolazione organizzativa.

3. Non possono essere costituite più di 17 direzioni generali. Complessivamente il numero delle strutture organizzative istituibili a livello centrale e periferico, permanenti e temporanee, non può superare il vincolo numerico di cui al comma 6 dell'art. 24.

4. I servizi, gli uffici e le unità operative organiche sono istituiti, su indicazione dei rispettivi direttori generali, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di organizzazione e personale. La definizione delle relative competenze ed aree di attività costituiscono parte integrante del provvedimento istitutivo.

5. Nell'ambito delle strutture organizzative di cui all'art. 10 e con le modalità di cui ai commi che precedono, la Giunta regionale determina a quali strutture attribuire competenze in materia di:

- a) tenuta del repertorio degli atti contrattuali;
- b) esercizio della funzione di ufficiale rogante.

6. La Giunta regionale, in relazione all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di attribuzione e delega di funzioni agli enti locali, provvede all'adeguamento delle strutture organizzative e delle relative attribuzioni, riducendo proporzionalmente il numero dei servizi, degli uffici, delle posizioni dirigenziali e del relativo organico del personale che verrà trasferito all'ente delegato.

7. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale propone al consiglio regionale, con specifico provvedimento, i criteri per l'articolazione delle strutture organizzative; il consiglio regionale delibera entro 60 giorni dalla trasmissione della proposta.

Art. 12.

Competenze del direttore generale della presidenza

1. Al direttore generale della presidenza sono attribuiti compiti di direzione delle strutture assegnate al presidente nonché di raccordo con le altre strutture della Giunta regionale.

2. Il direttore generale della presidenza opera alle dirette dipendenze del presidente, è nominato con deliberazione della Giunta regionale e può essere individuato anche tra persone esterne all'amministrazione regionale.

3. L'incarico di direttore generale della presidenza è conferito mediante le modalità e fermo restando i requisiti di cui all'art. 26, con contratto di diritto privato a tempo determinato che stabilisce il trattamento economico nei termini stabiliti dal comma 6 dell'art. 28, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto che comunque è risolto di diritto con la cessazione dell'incarico conferito al presidente della Giunta regionale.

4. Salvo quanto previsto dal comma 3, si applicano al direttore generale della presidenza le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti regionali.

5. Al direttore generale della presidenza è attribuita l'unità che può essere anche esterna all'amministrazione regionale, anche con qualifica dirigenziale, assunta con incarico individuale di collaborazione mediante contratto di diritto privato a tempo determinato con le modalità di cui all'art. 21, comma 7.

Art. 13.

Costituzione delle direzioni generali

La costituzione delle direzioni generali individuate dall'art. 10, comma 1, lett. a), è disposta in occasione dell'avvio di ogni legislatura o, nell'ambito della stessa legislatura, in occasione della costituzione di una nuova Giunta regionale, sulla base di criteri individuati dal documento programmatico con il quale viene eletta la Giunta regionale.

2. La Giunta regionale può proporre al consiglio regionale modifiche nell'assegnazione degli incarichi assessorili. Tale proposta contiene le eventuali variazioni riguardanti le direzioni generali. Il provvedimento della Giunta regionale è iscritto all'ordine del giorno della seduta del consiglio regionale immediatamente successiva alla sua presentazione.

3. Entro 60 giorni dalla costituzione di una nuova Giunta regionale o dalle modifiche degli incarichi assessorili di cui al comma 2, la Giunta regionale procede ad adeguare il numero delle direzioni generali e a definire i rapporti con i direttori generali.

4. Entro 60 giorni dall'approvazione dei criteri di cui al comma 7 dell'art. 11, la Giunta regionale adegua le strutture organizzative e costituisce le direzioni generali, con riferimento agli incarichi assegnati a ciascun componente della Giunta regionale, indicati nel documento programmatico in base al quale è stata eletta.

Art. 14.

Comitato di coordinamento delle direzioni generali

1. Al fine di consentire l'unitarietà dell'attività ed accrescere l'integrazione tra le strutture organizzative della Giunta regionale, è istituito il comitato di coordinamento delle direzioni generali, composto

dai direttori generali. Il comitato opera nell'ambito di indirizzi impartiti dalla Giunta per gli aspetti di carattere generale e di indicazioni espresse dagli assessori per gli aspetti riferiti agli ambiti specifici determinati dagli incarichi attribuiti ai sensi dell'art. 23 dello statuto della Regione.

2. Il comitato esprime pareri e formula proposte operative alla Giunta regionale e ai suoi componenti in merito:

- a) alla attribuzione alle direzioni generali di nuove competenze derivanti dalle applicazioni di leggi statali o normative comunitarie;
- b) alla definizione dei procedimenti intersettoriali che richiedono integrazione e apporti interdisciplinari;
- c) alle esigenze di risorse economiche, strumentali e di personale necessarie al funzionamento delle direzioni generali.

3. Il comitato è insediato dal presidente della Giunta regionale. Nella prima seduta formula un apposito regolamento di funzionamento in cui vengono stabiliti anche i termini e modalità di nomina del coordinatore, che è approvato dalla Giunta regionale; il comitato può operare anche in modo articolato con riferimento alle aree di intervento e di funzionamento della regione.

Art. 15.

Strutture di progetto

1. Le strutture di progetto di cui all'art. 9, comma 1, lett. b) sono unità organizzative istituite con provvedimento della Giunta regionale per la realizzazione di obiettivi di rilevante interesse regionale caratterizzati da interfunzionalità, unicità e temporaneità.

2. Il provvedimento con il quale la Giunta regionale istituisce una struttura di progetto e conferisce il relativo incarico dirigenziale, stabilisce:

- a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi dal progetto;
- b) le risorse di personale, finanziarie e strumentali direttamente assegnate;
- c) i tempi di completamento del progetto, che comunque non può essere di durata superiore ai 24 mesi, prorogabili una sola volta per un periodo non superiore al 50% della durata iniziale;
- d) le modalità di verifica dello stato di avanzamento;
- e) i collegamenti funzionali con le strutture permanenti e le modalità di condivisione delle risorse;
- f) le attribuzioni e i poteri specifici del dirigente responsabile di progetto;
- g) le modalità di rientro delle risorse umane nelle strutture permanenti;
- h) la direzione generale nel cui ambito viene istituita;
- i) il trattamento economico attribuito al dirigente responsabile in conformità alle disposizioni di cui agli art. 16, comma 3 e art. 28.

3. Il numero degli incarichi di responsabile di struttura di progetto non può superare il 3% degli incarichi di dirigenza riferiti alle strutture permanenti costituite a livello centrale, sempre nel rispetto del limite massimo di cui al comma 6 dell'art. 24.

4. I provvedimenti con i quali la Giunta regionale istituisce le strutture di progetto vengono inviati alla competente commissione consiliare che deve esprimere il proprio parere entro 30 giorni dalla relativa assegnazione.

Art. 16.

Graduazione delle posizioni dirigenziali

Le posizioni dirigenziali sono graduate, anche ai fini della retribuzione di posizione prevista dal contratto collettivo nazionale per l'area della dirigenza, in funzione dei seguenti parametri di riferimento:

- a) complessità organizzativa e gestionale della struttura;
- b) dimensione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a disposizione;
- c) dimensione e qualità dei referenti e dei destinatari, interni ed esterni, dell'attività della struttura.

2. La graduazione delle posizioni dirigenziali è definita, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del direttore generale del settore competente in materia di personale ed organizzazione, sentito il comitato di coordinamento delle direzioni generali di cui all'art. 14.

3. All'atto dell'istituzione di nuove posizioni dirigenziali o della costituzione di strutture di progetto, la Giunta regionale provvede alla loro graduazione ai sensi dei commi 1 e 2.

4. La graduazione delle posizioni è aggiornata ogni qualvolta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità, il grado di autonomia, nonché la distribuzione delle responsabilità e l'assegnazione delle risorse.

5. Le valutazioni di cui ai commi che precedono sono effettuate entro 60 giorni dalla istituzione delle unità organizzative di cui al comma 4 dell'art. 11.

Art. 17.

Competenze e poteri dei direttori generali

1. I direttori generali, nell'ambito dell'incarico conferito:

a) contribuiscono con proprie proposte all'elaborazione di piani, progetti o altri atti di competenza della Giunta regionale;

b) propongono alla Giunta regionale i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse necessarie, e ne coordinano l'attuazione da parte delle strutture cui sono preposti;

c) adottano, nell'esercizio delle loro attribuzioni, gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

d) adottano, nell'ambito di criteri e modalità definiti e per quanto di competenza, gli atti di gestione del personale assegnato, ivi compresa la valutazione delle prestazioni e delle conseguenti proposte relative al trattamento economico variabile e all'adozione delle misure in materia disciplinare, in conformità, per i dirigenti, alle determinazioni del nucleo di valutazione di cui all'art. 29;

e) curano, nell'ambito di criteri e di modalità definite, l'organizzazione del lavoro delle strutture di competenza ivi compresa, previo esame con le organizzazioni sindacali, l'articolazione dell'orario di servizio con riferimento alle specifiche esigenze dell'utenza di riferimento;

f) esercitano i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e, ove previsto, quelli di acquisizione delle entrate;

g) indicano le risorse finanziarie che i dirigenti subordinati possono impegnare in relazione alle competenze attribuite;

h) esercitano, previa diffida, il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti subordinati;

i) propongono le costituzioni in giudizio e la resistenza a liti e contenziosi attivi e passivi all'avvocatura regionale;

l) risolvono eventuali conflitti di competenza tra unità organizzative subordinate;

m) curano le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza.

2. Gli atti e i provvedimenti adottati dai direttori generali sono definitivi. I provvedimenti di competenza dei direttori generali non possono essere sottoposti ad avocazione da parte della Giunta regionale se non per particolari ragioni di necessità ed urgenza, che devono essere adeguatamente motivate nel provvedimento di avocazione.

3. Con lo stesso provvedimento di avocazione la Giunta regionale individua il direttore generale competente ad assumere i provvedimenti conseguenti.

Art. 18.

Competenze e poteri dei dirigenti

1. I dirigenti, in relazione alle competenze loro attribuite e nel rispetto degli indirizzi concordati con il direttore generale o con il dirigente di livello sovraordinato:

a) provvedono alla direzione delle unità organizzative e delle attività cui sono preposti e all'organizzazione del lavoro e la gestione delle risorse umane, strumentali e di controllo assegnate;

b) esercitano, nei limiti delle risorse assegnate, i poteri di spesa e, ove previsto, di accertamento delle entrate;

c) adottano, nell'ambito delle competenze attribuite e delle funzioni delegate dal direttore generale e/o dal dirigente di livello sovraordinato, gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

d) verificano periodicamente l'efficacia e la produttività delle unità organizzative assegnate, analizzando e controllando costi, rendimenti e qualità dell'azione amministrativa;

e) formulano, in relazione al personale assegnato, proposte al dirigente di livello sovraordinato in merito alla mobilità, alla formazione, all'attribuzione dei trattamenti economici variabili, alla valutazione delle prestazioni, nonché all'adozione di ogni altra misura prevista dalla normativa vigente, garantendo il rispetto del principio di parità e di pari opportunità tra uomini e donne.

2. Gli atti e i provvedimenti dei dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze o funzioni delegate come specificato al comma 1 sono definitivi. Gli atti e i provvedimenti dei dirigenti possono essere sottoposti ad avocazione da parte del dirigente sovraordinato e/o da direttore generale competente, per particolari ragioni di necessità ed urgenza che devono essere adeguatamente motivate nel provvedimento di avocazione.

Art. 19.

Rappresentanza e difesa dell'amministrazione regionale

1. Per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'amministrazione regionale, avanti la magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, è istituita l'avvocatura regionale.

2. L'avvocatura provvede in particolare:

a) alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'amministrazione regionale;

b) alla difesa in giudizio dell'amministrazione regionale;

c) alla formulazione di proposte alla Giunta regionale, di concerto con i direttori generali competenti, circa l'opportunità e/o necessità di promuovere, resistere o abbandonare giudizi, anche formulando pareri e consulenze;

d) a formulare alla Giunta regionale richieste e proposte in ordine all'eventuale affidamento di incarichi a legali esterni, quando questo si renda necessario con riferimento alla specificità delle materie trattate o al livello della sede giurisdizionale, e quando i giudizi si svolgono fuori dalla circoscrizione del tribunale di Milano e del tribunale amministrativo della Lombardia.

3. La Giunta regionale, con apposito atto, provvede alla definizione di ulteriori funzioni, alla individuazione delle posizioni professionali necessarie, alla graduazione delle medesime posizioni, nonché alla nomina dell'avvocato dirigente preposto quale responsabile all'avvocatura regionale.

Art. 20.

Attività ispettiva e di controllo interno

1. Il presidente della Giunta e gli assessori, nell'ambito delle rispettive competenze, si avvalgono di uno specifico comitato per la verifica del corretto funzionamento delle strutture sottoposte, e in particolare:

a) dei costi di funzionamento e dei rendimenti;

b) della corretta gestione delle risorse assegnate;

c) dell'imparzialità e dell'efficienza dei procedimenti di competenza.

Il comitato assicura altresì le verifiche previste dall'art. 2, comma 1, lett. f).

2. Il comitato è costituito con provvedimento della Giunta regionale, dura in carica fino a metà legislatura ed è eventualmente rinnovabile fino al termine della stessa; è composto da cinque membri, di cui due individuati tra dirigenti regionali in permanenza di servizio e da tre esterni particolarmente esperti nel controllo di gestione e attività ispettiva.

3. Il provvedimento di costituzione del comitato definisce il programma annuale di attività, individua e assegna il contingente di personale di cui può avvalersi, nonché il componente che lo presiede.

4. L'attività del comitato si sviluppa in regime di autonomia operativa e si esplica anche su sollecitazione degli amministratori di cui al comma 1. Il comitato risponde direttamente al presidente della Giunta regionale e alla Giunta. Al termine di ogni intervento il presidente del comitato redige la relazione che trasmette all'assessore, che ha richiesto l'intervento, e al presidente della Giunta. La relazione, oltre a mettere in evidenza i fatti e i comportamenti riscontrati, deve contenere suggerimenti in ordine ad azioni migliorative.

5. I componenti del comitato hanno accesso ai documenti amministrativi e possono chiedere oralmente o per iscritto informazioni e copie di atti e documenti ai responsabili delle strutture sottoposte ad indagine.

6. Qualora l'attività di cui ai commi precedenti porti ad evidenziare risultati negativi imputabili ad incapacità gestionale, negligenze, gravi omissioni comportanti anche danni per l'amministrazione o per gli utenti della stessa, la Giunta regionale dispone i conseguenti provvedimenti, non escluso il collocamento a disposizione dei dirigenti e direttori responsabili per la durata massima di un anno, con la conseguente perdita della retribuzione di risultato, fatta salva l'adozione di eventuali altre misure previste dalle normative vigenti.

7. Il comitato trasmette annualmente alla Giunta regionale e alla competente commissione consigliare una relazione informativa sull'attività ispettiva svolta e sui conseguenti atti da assumere per il miglioramento dell'attività funzionale dell'amministrazione regionale.

8. La Giunta trasmette al nucleo di valutazione di cui all'art. 29 i risultati e le valutazioni attinenti all'operato dei dirigenti.

Art. 21.

Segreterie dei componenti della Giunta

1. Il presidente, il vice presidente e gli assessori della Giunta regionale, per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria, si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie.

2. Alle segreterie compete esclusivamente l'espletamento delle attività conseguenti alle funzioni attribuite al presidente, al vice presidente e agli assessori non riconducibili nell'ambito di competenze delle direzioni generali o di altre strutture organizzative della Giunta regionale.

3. La consistenza numerica di ciascuna delle segreterie di cui ai commi che precedono è determinata con riferimento ai limiti e alle disponibilità complessive di bilancio destinate a tale scopo, nonché alle quote assegnate a ciascun componente della Giunta regionale. Detti stanziamenti, determinati con provvedimento della stessa Giunta, sono comprensivi di eventuali prestazioni straordinarie, del trattamento di missione, degli incentivi per la produttività e qualsiasi altro trattamento economico aggiuntivo.

4. L'importo massimo degli stanziamenti di cui al comma 3 da assegnare a ciascuna componente della Giunta regionale è determinato facendo riferimento ai costi corrispondenti alle posizioni di cui alla tabella sottoindicata, ivi comprendendo il personale di cui ai commi 6 e 7:

	Dirigente	8° q.f.	7° q.f.	6° q.f.	Tot.
a) presidente	2	2	2	1	7
b) vice presidente	1	2	2	1	6
c) assessori	1	2	1	1	5

5. Per quanto concerne il trattamento economico delle posizioni dirigenziali individuate nella tabella di cui al comma 4, si assume quale parametro di riferimento la retribuzione media corrispondente ai dirigenti di ufficio.

6. Il personale addetto alle segreterie può essere individuato tra gli impiegati regionali, oppure comandato da amministrazioni statali, locali, enti ed aziende pubbliche, ovvero può essere assunto ai sensi del comma 7. Il conferimento dell'incarico di responsabile o componente delle segreterie a impiegati regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

7. Fermo restando il limite di spesa determinato ai sensi dei commi 4 e 5, il personale delle segreterie può essere assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato. Può essere altresì assunto, a tempo determinato, personale esterno all'amministrazione regionale con attribuzioni di qualifica funzionale, prevista dalla normativa vigente per i dipendenti regionali, riferita all'incarico conferito e con riconoscimento del corrispondente trattamento economico.

8. Il rapporto di lavoro delle unità di cui ai commi 6 e 7, viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la segreteria, del contratto individuale, sottoscritto per l'amministrazione dal presidente della Giunta regionale o da suo delegato. Il contratto individuale stabilisce altresì che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e cessa, in ogni caso, con la cessazione dell'incarico dell'amministratore e che ne ha proposto l'assunzione.

9. Le segreterie dei componenti della Giunta regionale di cui ai commi che precedono sono costituite con decreto del presidente della Giunta regionale, su proposta dei componenti della stessa; il provvedimento individua i responsabili delle rispettive segreterie.

Art. 22.

Semplificazione dell'attività amministrativa

*1. Ai dirigenti, nell'ambito delle relative competenze, fa capo la responsabilità della semplificazione delle procedure, dell'introduzione di strumenti atti a garantire i diritti dei cittadini in materia di accesso alle informazioni, autocertificazione e partecipazione, nel rispetto dei tempi.

2. Qualora sia necessario o opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di altre unità organizzative interne all'amministrazione regionale, il coordinatore del comitato di coordinamento di cui all'art. 14 e ciascun direttore generale possono indire apposite conferenze di servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora lo richiedano obiettivi di snellezza amministrativa per adempimenti dei rispettivi settori.

3. Le determinazioni assunte dalle conferenze di servizi di cui al comma 2 vengono verbalizzate e assumono il carattere di parere, di proposta o provvedimento definitivo.

4. Con provvedimento della Giunta regionale vengono definite le modalità e gli strumenti per assicurare la massima circolazione delle informazioni nell'ambito delle strutture della Giunta regionale e nei rapporti con gli enti locali che operano sul territorio regionale.

5. La Giunta regionale stabilisce le modalità e gli strumenti per rimuovere ostacoli ed inerzie, o comportamenti difformi da quanto previsto dal presente articolo, anche stabilendo specifiche sanzioni di tipo disciplinare ed economico a carico dei dirigenti responsabili.

Art. 23.

Pari opportunità

1. La Regione garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso, nello sviluppo professionale e nel trattamento della dirigenza.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, nonché di quelli esplicitati nell'art. 17 della legge regionale 10 marzo 1995, n. 10 «Revisione dell'ordinamento del personale regionale», è istituito il comitato per le pari opportunità i cui compiti e la cui composizione sono specificati con provvedimento della Giunta regionale.

3. Il comitato per le pari opportunità è composto, in forma paritetica, da rappresentanti dell'amministrazione regionale, di cui almeno uno designato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed è presieduto dal componente della Giunta regionale competente in materia di organizzazione e personale. Nel designare i propri rappresentanti, l'amministrazione tiene conto dell'esperienza professionale acquisita nel campo delle pari opportunità.

4. Al comitato per le pari opportunità compete la promozione di iniziative volte ad attuare i principi contenuti negli atti comunitari per l'affermazione sul lavoro delle pari opportunità ed in particolare per superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti di lavoro.

5. Il comitato per le pari opportunità può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di esperti di provata qualificazione ed esperienza in materia di pari opportunità. Il comitato collabora con gli organismi di parità istituiti per il conseguimento degli obiettivi più generali in materia di parità stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

6. La legge di approvazione del bilancio stabilisce l'entità dello specifico capitolo di spesa istituito per il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi che precedono e per il funzionamento dello stesso comitato.

7. L'art. 17, comma 3, della legge regionale 10 marzo 1995, n. 10 è abrogato e sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale consultano preventivamente il comitato per le pari opportunità sulle tematiche generali che incidono sulla qualità dell'ambiente di lavoro, sull'organizzazione dell'attività lavorativa, nonché sugli interventi che concretizzano azioni positive a favore delle lavoratrici con particolare riferimento al reale conseguimento di condizioni di pari opportunità in ordine agli accessi, ai percorsi formativi e alle posizioni organizzative».

TITOLO III

ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA

Art. 24.

Qualifica dirigenziale

1. La dirigenza regionale è ordinata nell'unica qualifica di dirigente ed è articolata secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità e dei poteri.

2. Ai dirigenti sono affidate, secondo le norme della presente legge:

- a) funzioni di direzione di strutture organizzative permanenti;
- b) funzioni di direzione di strutture temporanee;
- c) funzioni ispettive e di vigilanza;
- d) funzioni specialistiche, ad elevato contenuto professionale.

3. Con riferimento alle strutture organizzative permanenti e temporanee, i dirigenti esplicano le funzioni di:

- a) strutture permanenti:
 - a.1 direttore generale;
 - a.2 direttore di funzione specialistica ad elevato contenuto professionale;
 - a.3 dirigenti di servizio;
 - a.4 dirigenti di ufficio;
- b) strutture temporanee:
 - b.1 direttore di progetto;
 - b.2 dirigente di funzione ispettiva e di vigilanza.

4. Limitatamente alla durata, dell'incarico, ciascun dirigente con responsabilità di direzione di una struttura organizzativa o di un progetto è sovraordinato agli altri dirigenti che fanno parte della stessa struttura.

5. Ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui al comma 2 è istituito l'Albo dei dirigenti della Giunta regionale. Il possesso e l'acquisizione della qualifica dirigenziale comporta automaticamente l'iscrizione all'Albo. La Giunta regionale, con provvedimento da assumersi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l'articolazione e la gestione dell'Albo.

6. L'organico complessivo della dirigenza delle strutture della Giunta regionale è contenuto nel limite di 390 unità.

Art. 25.

Accesso alla qualifica di dirigente

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene:

- a) per concorso per titoli ed esami;
- b) per corso-concorso.

Le modalità e le tecniche di selezione sono in ogni caso intese a valutare i candidati sul piano delle conoscenze professionali, delle tecniche di gestione e delle capacità direzionali riferite alle posizioni da coprire.

2. Con deliberazione-quadro adottata dalla Giunta regionale vengono definite le procedure, gli adempimenti riferibili alle diverse modalità di accesso, nonché la composizione delle commissioni selezionatrici, in analogia a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della legge regionale 10 marzo 1995, n. 10.

3. La modalità di accesso è definita, in relazione alle posizioni da coprire, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di personale. Le modalità di cui al presente comma devono garantire il rispetto dei principi di imparzialità e di pari opportunità.

4. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 3, la Giunta regionale definisce i requisiti per l'accesso sia dall'interno che dall'esterno, che in ogni caso devono prevedere:

- a) il possesso del diploma di laurea;
- b) cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, maturati in qualifica corrispondente, per contenuto, grado di autonomia e responsabilità, alla qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.

5. Il diploma di laurea richiesto deve essere attinente al posto messo a concorso e l'attinenza deve essere correlata all'effettiva vacanza di una o più posizioni dirigenziali da ricoprire.

Art. 26.

Conferimento di incarichi dirigenziali

Per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale si tiene conto:

- a) delle attitudini, delle capacità e dei requisiti professionali del singolo dirigente;
- b) dei risultati conseguiti in precedenza;
- c) dei curricula professionali.

2. Gli incarichi dei dirigenti di servizio e dei dirigenti d'ufficio vengono attribuiti con provvedimenti della Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di personale, di concerto con gli altri componenti della Giunta in relazione agli incarichi assessorili. I suddetti provvedimenti sono istruiti su iniziativa dei rispettivi direttori generali, sentiti i dirigenti di servizio per la nomina dei dirigenti d'ufficio.

3. Alle strutture di cui all'art. 10, comma 1 lett. a) è preposto un direttore generale.

4. L'incarico di direttore generale è conferito con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, eventualmente rinnovabile una sola volta per la medesima direzione generale; può essere attribuito anche a persone esterne all'amministrazione regionale. Il contratto stabilisce il trattamento economico con riferimento all'entità prevista dal comma 6 dell'art. 28, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto. In ogni caso, il contratto deve prevedere la facoltà di recesso da parte dell'amministrazione regionale con la cessazione dalla carica della Giunta regionale che ha conferito l'incarico o dell'assessore preposto alla direzione generale interessata.

5. L'incarico di direttore generale è attribuito a persone che siano in possesso del diploma di laurea.

6. Gli elementi negoziali essenziali di tale contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono determinati con apposito provvedimento della Giunta regionale.

7. Salvo quanto previsto dal comma 4, si applicano al direttore generale le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti regionali.

8. Il conferimento dell'incarico di direttore generale a dirigenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio.

9. L'incarico di direttore generale è incompatibile con quello di membro del consiglio e della Giunta delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli organi delle U.S.S.L., nonché di membro del Parlamento.

10. Fermo restando il vincolo numerico di cui al comma 6 dell'art. 24, gli incarichi di funzione dirigenziale diversi da quelli di direzione generale possono essere conferiti anche ad esterni all'amministrazione regionale, sino ad una percentuale del 15% delle relative posizioni, con contratti a termine di diritto privato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabili. I requisiti richiesti sono il possesso di laurea ed un'esperienza quinquennale in qualifiche dirigenziali, con specifica esperienza nelle attività attinenti alla posizione da ricoprire. Non possono essere assunti con contratti a termine, per gli incarichi di cui al presente comma, impiegati regionali cessati per dimissioni, licenziamento, decadenza o collocamento in quiescenza.

Art. 27.

Mobilità dei dirigenti

1. La rotazione degli incarichi costituisce principio ispiratore della politica gestionale della dirigenza e pertanto per soddisfare le esigenze di carattere organizzativo dell'amministrazione, nonché per favorirne l'accrescimento professionale, ai dirigenti si applica la più ampia mobilità. Di norma i dirigenti non possono dirigere la stessa struttura organizzativa per un periodo superiore a dieci anni.

2. La Giunta regionale, in presenza di vacanze di organico e per l'affidamento di incarichi di particolare contenuto tecnico-specialistico o per particolari progetti temporanei, sempre a contenuto tecnico-specialistico, può avvalersi, dopo aver esperito i tentativi di conferimento di incarico a dirigenti interni, su proposta delle direzioni interessate, di dirigenti comandati da amministrazioni statali e da altri enti pubblici. Tale fattispecie non è applicabile per l'incarico di direttore generale.

3. Analogamente i dirigenti regionali possono essere comandati presso le amministrazioni di cui al comma 2, previa intesa con l'amministrazione ricevente, ad eccezione dei casi di mobilità esterna conseguente ai provvedimenti di attribuzione di deleghe di funzioni agli enti locali.

Art. 28.

Trattamento economico

1. La retribuzione dei dirigenti è determinata in relazione a quanto previsto nella presente legge, tenuto conto dei vincoli e delle disponibilità del bilancio regionale nonché dei contratti collettivi per l'area della dirigenza del comparto.

2. Il trattamento economico dei dirigenti è costituito da:

- a) retribuzione di qualifica;
- b) retribuzione di posizione;
- c) retribuzione di risultato.

3. La retribuzione di posizione è riferita alla graduazione delle posizioni di cui all'art. 16 ed ha caratteristiche di fissità e continuità per la durata dell'incarico. La retribuzione di risultato, di natura integrativa, è riferita alle prestazioni attese ed ai risultati conseguiti anche sulla base del sistema delle valutazioni previste dalla presente legge.

4. La quota da destinare alla retribuzione di risultato è definita annualmente dalla Giunta regionale sulla base di quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro anche per quanto concerne le risorse aggiuntive, e trova capienza in uno specifico capitolo di bilancio. Lo stesso provvedimento determina la quota da assegnare ai dirigenti subordinati delle varie strutture.

5. Ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, ciascun dirigente, all'inizio di ogni anno, presenta al dirigente sovraordinato una relazione scritta sulla attività complessiva svolta nel corso dell'anno precedente ed altresì concorda gli obiettivi da perseguire nell'anno di riferimento.

6. Il trattamento economico complessivo dei direttori generali viene concordato di volta in volta tra l'amministrazione regionale e i singoli direttori con riferimento alla retribuzione stabilita dal contratto collettivo per l'area della dirigenza, maggiorata di una entità variabile tra il 10% e il 60%.

7. Ai dirigenti ai quali sia stato attribuito l'incarico di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) punto a.2 e lett. b) punto b.1, viene attribuito per analogia, con le modalità di cui all'art. 26, commi 4, 5, 6 e 7, un trattamento economico rapportato ad una percentuale non superiore al 70% del trattamento economico spettante al direttore generale della struttura di riferimento. Detto trattamento economico può essere riconosciuto ad un numero di posizioni dirigenziali non superiore a 8 unità. I suddetti incarichi sono svolti nell'ambito delle direzioni generali di riferimento, hanno durata annuale, rinnovabile. Tale conferimento a dirigenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio.

8. Entro 90 giorni dalla data di conferimento dell'incarico dirigenziale, ciascun dirigente è tenuto a depositare presso la presidenza della Giunta regionale:

a) una dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri; le azioni di società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi sulle persone fisiche.

Entro 30 giorni dal termine utile per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i dirigenti sono tenuti a dichiarare annualmente le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'anno precedente, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono pubblicate sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

9. La retribuzione di posizione per i dirigenti degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione ai sensi dell'art. 48 dello statuto e degli istituti autonomi a base popolari è definita secondo la disciplina dell'art. 40, commi 1, 2 e 3 del contratto collettivo per l'area della dirigenza regionale in base ai criteri di equiparazione stabiliti con provvedimento della Giunta regionale in relazione alle leggi regionali istitutive dei singoli enti.

Art. 29.

Sistema di valutazione

1. Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione degli incarichi e dell'attribuzione della retribuzione di risultato prevista dall'art. 28, comma 2, lett. c).

2. Nella definizione dei criteri e dei parametri di valutazione si tiene conto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e inoltre:

- a) dei risultati raggiunti e della loro rispondenza agli indirizzi definiti dagli organi di governo;
- b) della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati;
- c) della efficace gestione, delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e della connessa capacità di innovazione.

3. La valutazione tiene conto delle condizioni organizzative ed ambientali in cui l'attività si è svolta, e di eventuali vincoli e variazioni intervenute nella disponibilità di risorse.

4. Con provvedimento della Giunta regionale, sentito il comitato di coordinamento delle direzioni generali, vengono definite le modalità, i tempi e gli altri adempimenti relativi alla valutazione delle prestazioni dei dirigenti.

5. La valutazione delle prestazioni è effettuata da un apposito nucleo nominato dalla Giunta regionale composta da cinque membri, di cui due direttori generali e tre esperti esterni all'amministrazione regionale, particolarmente esperti in materia di valutazione del personale. Lo stesso provvedimento stabilisce la durata in carica del nucleo di valutazione e ne individua il presidente.

6. Per la valutazione delle prestazioni dei dirigenti cui non siano affidate funzioni di direzioni generali, il nucleo di valutazione acquisisce previamente indicazioni dai rispettivi direttori generali.

7. Le valutazioni sono comunicate in forma scritta agli interessati, che entro trenta giorni possono inoltrare al nucleo di valutazione proprie controdeduzioni scritte debitamente motivate.

8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, comma 6, la valutazione negativa della prestazione dei dirigenti e dei direttori generali può comportare, con riferimento alla gravità della causa o del motivo a supporto della valutazione medesima, la risoluzione anticipata del contratto.

9. Le modalità e gli effetti, anche economici, di cui al comma 7, sono regolati dal contratto individuale per i direttori generali e dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli altri dirigenti.

Art. 30.

Formazione ed aggiornamento dei dirigenti

1. Lo sviluppo e l'aggiornamento professionale dei dirigenti sono strumenti per la valorizzazione della capacità e delle attitudini individuali, del più efficace e qualificato espletamento dei compiti loro assegnati.

2. A tal fine, nel quadro degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, il direttore generale competente attiva programmi ed iniziative, da attuarsi direttamente o con strutture esterne all'amministrazione regionale, avvalendosi di enti pubblici o privati, nonché di esperti nelle discipline interessate, stipulando convenzioni e disciplinari.

3. Con provvedimento della Giunta regionale vengono definiti i criteri per l'accesso all'attività formativa, le modalità di partecipazione e l'impegno personale dei singoli dirigenti.

4. La progettazione delle iniziative formative deve informarsi ai principi delle pari opportunità e delle azioni positive e l'organizzazione delle stesse deve assicurare condizioni logistiche e temporali tali da consentire l'effettiva partecipazione di tutti i dirigenti.

Art. 31.

Sostituzione dei dirigenti

1. In caso di assenza o di impedimento di un direttore generale, le relative funzioni sono affidate, con provvedimento della Giunta regionale, ad altro dirigente provvisto di professionalità, adeguata all'incarico. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale stabilisce il trattamento corrispondente alla funzione temporaneamente attribuita. Detto trattamento sarà corrisposto a titolo di assegno personale non pensionabile e l'entità non potrà essere superiore alla differenza tra il trattamento economico del direttore sostituito e quello in godimento.

2. In caso di assenza o di impedimento di un dirigente le relative funzioni sono conferite ad altro dirigente individuato, preferibilmente nell'ambito della medesima struttura, secondo le modalità previste dalla presente legge.

3. Per assenze di breve durata, non superiori a trenta giorni nell'arco dell'anno solare, gli incarichi di cui al comma 1 sono automaticamente conferiti al dirigente del servizio indicato all'inizio di ogni anno da ciascun direttore; non comportano attribuzione di trattamenti economici aggiuntivi.

4. Nei casi di aspettativa superiore ai sei mesi previsti dalla normativa vigente e con l'esclusione di quanto stabilito dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 «Tutela delle lavoratrici madri» durante il periodo di astensione obbligatoria, la titolarità del relativo incarico viene assegnata ad altro dirigente. Il dirigente in aspettativa mantiene il diritto alla qualifica e al corrispondente trattamento economico. Alla cessazione dell'aspettativa allo stesso dirigente viene assegnato un nuovo incarico equipollente a quello precedentemente ricoperto, tenuto conto delle competenze, dell'esperienza e delle esigenze organizzative.

Art. 32.

Estinzione del rapporto di lavoro dei dirigenti

1. La cessazione del rapporto di lavoro dei dirigenti a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, ha luogo:

a) al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio previsti dalle disposizioni vigenti;

b) per recesso del dirigente;

c) per recesso dell'amministrazione.

2. Il rapporto di lavoro a tempo determinato dei dirigenti si estingue secondo quanto disposto dai singoli contratti individuali. In ogni caso il contratto deve prevedere la facoltà di recesso da parte dell'amministrazione regionale con la cessazione dalla carica della Giunta regionale che ha conierito l'incarico.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE, FINALI E DI ABROGAZIONE

Art. 33.

Norma transitoria per l'accesso alla dirigenza

1. Nella prima applicazione della presente legge, e comunque entro e non oltre due anni dalla entrata in vigore della stessa, il 60% dei posti vacanti della qualifica di dirigente, il cui organico è determinato ai sensi del comma 6 dell'art. 24, è coperto mediante concorso interno per titoli ed esami, riservato al personale di ruolo appartenente alla VII e VIII qualifica funzionale in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, alternativamente dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea e cinque anni di anzianità nelle qualifiche VII e VIII;

b) diploma di maturità e nove anni di anzianità nella qualifica VIII.

2. Con specifico provvedimento della Giunta regionale, vengono stabiliti i profili professionali, messi a concorso, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni di concorso nonché le materie oggetto delle prove.

3. Le procedure di cui all'art. 26, comma 10, sono attivate dopo l'esperimento del concorso interno di cui al comma 1.

Art. 34.

Prima attivazione della struttura organizzativa

1. Entro 60 giorni dall'avvenuta costituzione delle direzioni generali di cui all'art. 13, la Giunta regionale provvede:

a) a conferire l'incarico di direttore generale;

b) a stabilire i tempi per la definizione delle strutture organizzative e dei relativi organici, che comunque non potranno protrarsi oltre i 60 giorni dalla nomina dei rispettivi direttori generali.

2. Il personale della prima e seconda qualifica funzionale dirigenziale così come disciplinata dalla vigente normativa, conserva «ad personam» le rispettive qualifiche fino all'adozione, da parte della Giunta regionale, dei provvedimenti di attribuzione della nuova qualifica di dirigente di cui all'art. 24.

3. A seguito della prima attribuzione degli incarichi dirigenziali previsti nella struttura organizzativa, i dirigenti della prima e seconda qualifica dirigenziale sono inquadrati nella qualifica unica.

4. I dirigenti conservano il trattamento economico complessivo in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge fino all'attuazione dei provvedimenti di cui all'art. 16.

5. Sino all'approvazione del provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 16 la graduazione delle posizioni dirigenziali fa riferimento esclusivamente all'articolazione di cui all'art. 10 anche per quanto concerne gli aspetti retributivi.

Art. 35.

Cessazione degli incarichi professionali e di consulenza

1. Gli incarichi professionali e di consulenza di cui all'art. 7, commi 2 e 5 e all'art. 12, comma 5 cessano, fatta salva la possibilità di procedere con specifico provvedimento della Giunta regionale alla loro conferma, con le dimissioni del componente della Giunta regionale che le ha proposte o con la decadenza dell'intera Giunta regionale per fine mandato o per le situazioni previste dall'art. 31 dello Statuto.

Art. 36

Norme finali ed abrogazioni

1. Le funzioni amministrative già di competenza delle strutture organizzative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono mantenute in capo ai servizi ed uffici preesistenti, fino alla approvazione da parte della Giunta dei provvedimenti attuativi della presente legge.

2. I responsabili delle unità operative organiche di cui all'art. 10, comma 1 lett. d), sono nominati con provvedimento dei rispettivi direttori generali sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Sono abrogate le norme di cui all'allegato A) della presente legge, nonché i riferimenti o i richiami a settori, servizi, uffici, unità operative organiche e gruppi di lavoro, contenuti in leggi regionali vigenti, ivi comprese quelle che attribuiscono particolari funzioni ai dirigenti di servizi e uffici soggetti a soppressione.

4. Gli effetti abrogativi decorrono, tuttavia, dalla data di approvazione da parte della Giunta dei provvedimenti sostitutivi o modificativi delle articolazioni organizzative contenute nelle norme abrogate.

5. Gli effetti abrogativi delle disposizioni relative all'omogeneizzazione del trattamento previdenziale del personale regionale decorrono dalla data di modifica delle norme che regolano in campo nazionale l'indennità di fine servizio.

Art. 37.

Norma finanziaria

1. È autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di L. 4.000.000.000 per il trattamento economico dei direttori generali di cui al comma 6 dell'art. 28 e per il trattamento economico dei dirigenti di cui al comma 7 dello stesso art. 28.

2. All'onere di L. 4.000.000.000, per l'esercizio finanziario 1996 di cui al comma 1, si provvede con lo stanziamento di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

3. All'onere derivante dal trattamento economico previdenziale ed assistenziale del personale addetto alle segreterie di cui all'art. 21 e al comma 5 dell'art. 12, valutato in L. 3.300.000.000, si provvede per L. 1.400.000.000 mediante utilizzo delle somme stanziati al capitolo 1.2.1.1.306, la cui descrizione è così modificata «Spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale delle segreterie dei componenti della Giunta» e per L. 1.900.000.000 mediante utilizzo degli stanziamenti di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

4. Agli oneri conseguenti alla collaborazione di cui all'art. 7, comma 1, si provvede mediante utilizzo delle somme stanziati al capitolo 1.2.7.1.550 la cui descrizione è così modificata «Spese per competenze dovute agli esperti facenti parte di comitati di consulenza in materia di legislazione e programmazione» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 e successivi.

5. Agli oneri conseguenti alla collaborazione degli esperti esterni all'amministrazione regionale di cui all'art. 7, comma 5, art. 20, comma 2, art. 23, comma 5 e art. 29, comma 5, si provvede mediante utilizzo delle somme stanziati al capitolo 1.2.7.1.3897 la cui descrizione è così modificata «Spese per incarichi di consulenza e professionali per attività di particolare rilevanza tecnico-scientifica connessi con le funzioni regionali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 e successivi.

6. Alle spese previste dalla presente legge relative al trattamento economico della dirigenza regionale di cui all'art. 28, commi 1 e 2, si provvede mediante utilizzo delle somme stanziati al capitolo 1.2.1.1.302 «Spese per il trattamento economico previdenziale ed assistenziale del personale regionale» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 e successivi.

7. Agli oneri conseguenti alle spese per la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti di cui all'art. 30, si provvede mediante utilizzo delle somme stanziati al capitolo 1.2.1.1.548 «Spese per corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 e successivi.

8. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

all'ambito 1, settore 2, obiettivo 1 è istituito il capitolo 1.2.1.1.4157 «Spese per il trattamento economico dei direttori generali e dei dirigenti con trattamento economico parametrato a quello dei direttori generali» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 4.000.000.000;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.1.1.306 «Spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale delle segreterie dei componenti della Giunta» è incrementata di L. 1.900.000.000.

9. In deroga a quanto previsto dall'art. 60, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» le somme concernenti le competenze fisse, le competenze accessorie ed ogni quanto altro dovuto al personale dipendente vengono impegnate all'inizio di ogni anno finanziario con decreto del presidente della Giunta regionale nel limite dell'intero stanziamento iscritto a bilancio.

10. Con il bilancio pluriennale la Regione definisce il fabbisogno di risorse finanziarie per la dirigenza regionale in relazione anche agli obiettivi e alle politiche che la stessa intende perseguire nonché alla necessità di favorire il decentramento delle funzioni amministrative agli enti locali.

Art. 38.

Norma organizzativa

1. Per esercitare i compiti previsti dall'art. 21, comma 2, punto 5 dello statuto da parte della Giunta e per assicurare una gestione coordinata, tempestiva ed unitaria delle fasi, delle iniziative e dei provvedimenti inerenti all'attuazione della presente legge è istituito uno specifico comitato assessorile presieduto dall'assessore agli affari generali e personale e da altri tre assessori nominati dalla Giunta regionale.

2. Il comitato riferisce periodicamente alla Giunta anche al fine delle decisioni di competenza del suddetto organo.

Art. 39.

Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 23 luglio 1996

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 giugno 1996 e vistata dal commissario del governo con nota del 20 luglio 1996, prot. n. 20202/2833).

96R0627

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1996, n. 28.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assessamento del bilancio di previsione per l'anno 1996.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 78 del 27 agosto 1996)

(Omissis).

96R0735

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1996, n. 29.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1996.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 78 del 27 agosto 1996)

(Omissis).

96R0736

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1996, n. 34.

Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 23 del 20 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge detta norme per la costruzione di serre che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale.

Art. 2.

Definizione

1. Ai fini della presente legge è considerata serra ogni impianto che realizza un ambiente artificiale, mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità per le colture ortofloricole e per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante.

2. Per la realizzazione delle serre sono consentite solo opere murarie strettamente necessarie alla installazione di detti impianti, non emergenti da terra per più di 50 centimetri.

3. Le chiusure laterali e la copertura degli impianti serricoli dovranno essere realizzate con elementi amovibili, trasparenti ovvero opachi, ancorati al basamento e tali da perdere la loro funzione se asportati.

Art. 3.

Strumenti urbanistici

1. I comuni nell'ambito del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione ovvero delle relative varianti, provvedono a disciplinare la costruzione delle serre di cui all'articolo 1 in conformità alle indicazioni dei programmi e dei piani di sviluppo agricolo. Per l'approvazione delle varianti, in esecuzione della presente legge, si applicano le procedure previste dalla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, quando trattasi di varianti ricadenti nelle zone E.

Art. 4.

Disposizioni tecniche

1. Lo strumento urbanistico comunale di cui all'articolo 3 indica disposizioni tecniche da rispettare per la costruzione delle serre, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) la superficie coperta non deve superare il 75 per cento dell'area disponibile, ove questa sia inferiore a 5.000 mq; non deve superare il 50 per cento dell'area disponibile per le superfici eccedenti i 5.000 mq;

b) l'altezza, misurata al colmo delle coperture, non deve superare i metri 6 (sei);

c) le distanze minime non possono essere inferiori a:

- 1) metri 5 da fabbricati adibiti a civile abitazione;
- 2) metri 5 dal ciglio delle strade pubbliche comunali;
- 3) metri 5 dai confini;

d) le pareti verticali non possono superare l'altezza di metri 3,20 all'intersezione della linea di gronda;

e) nel progetto deve essere prevista l'esecuzione delle opere necessarie per la regimazione, la raccolta, l'incanalamento e lo scarico delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio dell'impianto;

f) può essere ammessa la costruzione di un'avanserra di servizio, con gli stessi materiali idonei per la costruzione delle serre, purché avente una superficie coperta non superiore al 10 per cento della superficie delle serre e un'altezza massima di metri 6 al colmo e di metri 3,20 alle gronde;

g) la superficie coperta da serra ed avanserra non può, comunque, superare i limiti di cui alla lettera a).

2. Le superfici utilizzate dalle serre possono essere imputate al fine della volumetria assentibile soltanto per fabbricati funzionalmente connessi all'attività agricola come definita dal codice civile, ivi comprese le abitazioni rurali.

Art. 5.

Concessioni edilizie

1. Chiunque intenda procedere alla costruzione delle serre di cui all'articolo 1 deve chiedere al comune il rilascio della concessione ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La domanda di concessione deve essere corredata di:

- a) certificato catastale;
- b) planimetria catastale;
- c) planimetria indicante la localizzazione su scala 1:500 e 1:2.000;
- d) planimetria indicante la dimensione delle opere in progetto su scala 1:200;
- e) la cartografia ubicativa;
- f) particolari costruttivi su scala 1:50;
- g) piano di produttività agricolo.

3. Il rilascio della concessione è connesso alla specifica destinazione di uso agricolo dei manufatti e pertanto gli stessi non possono essere destinati a diversa utilizzazione.

4. È soggetta alla semplice comunicazione al Sindaco la mera sostituzione degli elementi costituenti le serre già esistenti.

Art. 6.

Norma transitoria

1. Ai fini della regolarizzazione delle serre ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta la concessione edilizia al Sindaco, il quale la rilascia ai sensi della normativa vigente anche in deroga alle disposizioni della presente legge.

Art. 7.

Sanzioni

1. Ai fini sanzionatori si applicano le disposizioni previste dalle leggi urbanistiche vigenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 12 agosto 1996

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 3 agosto 1996.

96R0753

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1996, n. 35.

Istituzione del Centro Audiovisivo della Regione Lazio (CARL).

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 23 del 20 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Centro Audiovisivo della Regione Lazio

1. È istituito il Centro Audiovisivo della Regione Lazio che sostituisce il Centro cinematografico-audiovisivo regionale, istituito con legge regionale 6 giugno 1980, n. 49, modificata dalla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 11.

2. Il Centro Audiovisivo della Regione Lazio (CARL) è la struttura che provvede, in ambito regionale, alla promozione ed alla valorizzazione del patrimonio audiovisivo, inteso come complesso delle immagini in movimento, di pubblico interesse per le sue capacità informative e documentative, e quale strumento di valorizzazione dell'identità regionale nella più ampia e differenziata identità europea.

Art. 2.

Compiti

1. Il CARL promuove, sostiene ed attua progetti rivolti alla produzione, alla conservazione e alla diffusione del patrimonio audiovisivo, tra cui, in particolare:

- a) iniziative per la valorizzazione degli archivi audiovisivi con precipuo riferimento agli aspetti dell'accesso e della catalogazione;
- b) progetti finalizzati all'interconnessione degli archivi audiovisivi ed allo scambio delle informazioni;
- c) progetti che prevedono il riuso, a fini produttivi, dei materiali degli archivi d'immagine;
- d) iniziative per favorire la definizione di standards rispetto a supporti e formati;
- e) realizzazione di materiali critici e di documentazione sull'arte e lo spettacolo, di prodotti audiovisivi e di editoria elettronica per sviluppare la conoscenza del patrimonio culturale e del territorio regionale;
- f) organizzazione di ricerche, mostre, seminari, convegni, rassegne di prodotti di qualità che non raggiungono la distribuzione commerciale.

2. Il CARL opera come struttura di servizio della Regione Lazio con particolare riferimento ai servizi culturali territoriali degli enti locali, in collegamento con la scuola e l'associazionismo culturale. Per le attività del CARL la Giunta regionale può stipulare accordi e convenzioni con istituzioni, enti, aziende, cineteche e mediateche, biblioteche e musei specializzati, con il servizio pubblico radiotelevisivo e con emittenti private.

Art. 3.

Archivio audiovisivo

1. Il CARL gestisce il proprio archivio audiovisivo costituito mediante la raccolta, l'acquisizione e la produzione di materiali utili per lo svolgimento dei propri compiti.

2. I diritti di riproduzione e diffusione dei materiali audiovisivi vengono acquisiti per la circuitazione in ambito culturale.

Art. 4.

Servizio pubblico di mediateca

1. Per promuovere l'accesso alle immagini ed alle informazioni ad esse relative, il CARL provvede all'apertura di un servizio pubblico di mediateca, avvalendosi anche delle opportunità offerte dall'informatica e dalle telecomunicazioni.

Art. 5.

Comitato consultivo

1. È istituito il Comitato consultivo per l'audiovisivo.

2. Il Comitato è organo consultivo della Giunta regionale e costituisce strumento di coordinamento tra le attività del CARL e le attività di altri enti ed organismi che si occupano della gestione e della promozione dei materiali audiovisivi.

3. Il Comitato esprime parere sui programmi di attività del CARL.

4. La composizione e le modalità di funzionamento del Comitato sono definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 6.

Programmi annuali

1. I programmi annuali di intervento del CARL vengono approvati con delibera della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 7.

Modifica legge regionale 11 aprile 1985, n. 36 e successive modificazioni

1. L'ufficio V centro cinematografico-audiovisivo regionale del Settore 39, denominato «Attività culturali», di cui alla tabella B) allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, così come modificata dalla legge regionale 6 febbraio 1989, n. 9, e dalla legge regionale 30 maggio 1992, n. 30, cambia la denominazione in «Centro Audiovisivo della Regione Lazio (CARL)».

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte per l'anno 1996 con la disponibilità finanziaria recata dal capitolo del bilancio regionale di previsione n. 44301 che muta parzialmente la denominazione in «spese per la gestione ed il funzionamento del Centro Audiovisivo della Regione Lazio».

Art. 9.

Abrogazioni espresse

1. Sono abrogate la legge regionale 6 giugno 1980, n. 49 e la legge regionale 29 gennaio 1983, n. 11.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 12 agosto 1996

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 3 agosto 1996.

96R0754

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31.

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali.

(Pubblicata nel 1° suppl. straordinario al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 21 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di garanzie fideiussorie

1. Qualora a fronte di mutui assistiti da contributi regionali sia prevista la garanzia fideiussoria della Regione, tale garanzia può essere rilasciata solo dopo l'adozione dei provvedimenti di concessione dei contributi medesimi.

2. In deroga agli articoli 10 e 14 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, i contributi a sollievo di mutui da contrarsi per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, per i quali venga richiesto il rilascio della garanzia fideiussoria della Regione, sono concessi sulla base della lettera di adesione dell'istituto mutuante ed erogati ad avvenuta presentazione del contratto definitivo di mutuo.

Art. 2.

Istruttoria delle banche convenzionate

1. Alle banche convenzionate con l'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, ai sensi degli articoli 130 e 164, come modificato dall'articolo 26 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, ed ai sensi degli articoli 3 e 7 della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26, è affidata l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di agevolazione, ivi compresi il controllo e l'obliterazione della documentazione di spesa, nonché l'accertamento della realizzazione delle iniziative.

2. Sono fatti salvi i poteri di controllo dell'Amministrazione regionale.

Art. 3.

Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni detenute dalla Regione in società per azioni

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge 30 luglio 1994, n. 474, i criteri e le procedure per la dismissione delle partecipazioni detenute dalla Regione in società per azioni sono individuate con apposito regolamento, in conformità con le norme vigenti in materia di dismissioni di partecipazioni dello Stato.

Art. 4.

Ampliamento dell'operatività del fondo rischi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 45/1986)

1. Il fondo rischi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, può essere utilizzato per la concessione di ogni tipo di garanzie riferite ad iniziative economiche sia nuove che esistenti, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, localizzate nell'intero territorio regionale, nei settori dell'industria, dell'artigianato, dei servizi, nonché nel settore turistico-alberghiero.

Art. 5.

Accordi di programma

1. Gli oneri relativi agli stanziamenti regionali disposti per il finanziamento degli accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, come modificata dall'articolo 16 della legge regionale 30/1992, dall'articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37, e dall'articolo 16 della legge regionale 5/1994, possono essere posti a carico del bilancio della Regione entro il limite massimo di cinque anni a decorrere dall'esercizio successivo a quello nel quale tali accordi sono divenuti esecutivi, a prescindere da eventuali modifiche dei medesimi.

2. Decorso tale termine senza che sia stata data attuazione agli accordi medesimi, l'eventuale realizzazione degli interventi previsti non può essere posta a carico del bilancio regionale.

Art. 6.

Modificazioni dell'articolo 5 della legge regionale 9/1996

1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, la parola «contributi» è sostituita dalle parole «assegnazioni straordinarie».

2. All'articolo 5, commi 2 e 4, della legge regionale 9/1996, le parole «dei contributi» sono sostituite dalle parole «delle assegnazioni straordinarie».

3. All'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 9/1996, le parole «del contributo» sono sostituite dalle parole «dell'assegnazione straordinaria».

4. All'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge regionale 9/1996, le parole «i contributi devono essere commisurati» sono sostituite dalle parole «le assegnazioni straordinarie devono essere commisurate».

5. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 9/1996 è abrogato.

6. All'articolo 5, comma 4, della legge regionale 9/1996, le parole «entro il 31 luglio 1996» sono sostituite dalle parole «entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2».

7. All'articolo 5 della legge regionale 9/1996 il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Non sono ritenute ammissibili le domande di concessione delle assegnazioni straordinarie, limitatamente alla parte in cui si riferiscono a convenzioni non ancora stipulate alla data di presentazione delle domande stesse ovvero in relazione alle quali i Comuni fruiscono di altre forme di finanziamento pubblico.»

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale 26/1993

1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 72 della legge regionale 9/1996, le parole «su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale all'agricoltura, l'Assessore regionale alle foreste ed ai parchi e l'Assessore alle finanze» sono sostituite dalle parole «su proposta dell'Assessore regionale alle foreste ed ai parchi».

2. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale 26/1993, le parole «30 giugno 1996» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 1996».

3. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 26/1993, le parole «su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale all'agricoltura e l'Assessore regionale alle foreste ed ai parchi» sono sostituite dalle parole «su proposta dell'Assessore regionale alle foreste ed ai parchi».

4. I capitoli 1755, 1756 e 1759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono trasferiti dalla Rubrica n. 10 alla Rubrica n. 15 nel programma 0.6.1.

5. Tutti gli adempimenti regionali previsti dalla legge regionale 26/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, sono curati dalla Direzione regionale delle foreste e dei parchi.

Art. 8.

Primo recepimento dei principi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni

1. In attesa del recepimento organico dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, gli enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia hanno facoltà di procedere all'affidamento degli appalti di opere pubbliche, mediante trattativa privata, nei seguenti casi:

a) qualora si proceda ad affidare appalti di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, nei casi in cui è ammessa la procedura negoziata dall'articolo 7 della direttiva del Consiglio 93/97/CEE del 14 giugno 1993 e con l'osservanza delle modalità previste dalla medesima direttiva;

b) qualora si proceda ad affidare appalti di importo non superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa:

1) nei casi previsti dall'articolo 41 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

2) nei casi in cui si tratti di appalti di importo non superiore a 500.000 ECU.

2. L'affidamento degli appalti di cui al comma 1, lettera b), avviene a seguito di gara informale alla quale sono invitati almeno dieci concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati, ai sensi della vigente normativa, per i lavori oggetto dell'appalto.

Art. 9.

Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 16/1996

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, la parola «procedimenti» è sostituita dalla parola «provvedimenti».

Art. 10.

Abrogazione

1. L'articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 1991, n. 56 è abrogato.

Art. 11.

Integrazione alla legge regionale 65/1976 ed alla legge regionale 22/1982

1. All'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«L'Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, ad assumere a totale carico il costo per la stipula di convenzioni, realizzate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, per il monitoraggio degli agenti patogeni e per la gestione dell'inventario fitopatologico.»

2. All'articolo 14 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«L'Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, ad assumere a totale carico il costo per la stipula di convenzioni, realizzate ai sensi dell'articolo 5 per il monitoraggio degli agenti patogeni e per la gestione dell'inventario fitopatologico.»

3. All'articolo 30, quarto comma, della legge regionale 22/1982, dopo le parole «mezzi tecnici e mano d'opera» sono aggiunte le seguenti: «nonché la stipula di convenzioni per il monitoraggio degli agenti patogeni e per la gestione dell'inventario fitopatologico.»

Art. 12.

Interpretazione autentica del combinato disposto degli articoli 8 e 24 della legge regionale 46/1986

1. In via di interpretazione autentica del combinato disposto degli articoli 8, come modificato dall'articolo 130 della legge regionale 1º febbraio 1993, n. 1, e 24 della legge regionale 46/1986, per le opere pubbliche regionali, di competenza della Direzione regionale delle foreste e dei parchi, realizzate ai sensi e per gli effetti degli articoli 9 e 29 della legge regionale 22/1982, come modificato dall'articolo 52 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, e dell'articolo 26 bis della medesima legge regionale 22/1982, come introdotto dall'articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, le espropriazioni compren-

do altresì le spese per rilievi, frazionamenti, accatastamenti, rogiti notarili nonché imposte e tasse per volture che vengono liquidate a consuntivo. A queste spese non vengono applicate le aliquote per oneri di progettazione generali e di collaudo.

Art. 13.

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 11/1983

1. L'ottavo comma dell'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, è abrogato.

Art. 14.

Acquisto di alloggi nell'ambito di procedure fallimentari

1. I contributi e le anticipazioni assegnati o concessi alle imprese di costruzione per la realizzazione di interventi edilizi in regime di edilizia convenzionata ai sensi degli articoli 85 e 94 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75 e successive modifiche ed integrazioni — fermo restando il disposto dell'articolo 120 bis della medesima legge regionale 75/1982, come inserito dall'articolo 40 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31 — possono essere trasferiti ed erogati direttamente a favore degli acquirenti degli alloggi in possesso dei requisiti soggettivi prescritti nel caso in cui la proprietà venga acquisita dagli stessi nell'ambito di procedura fallimentare.

2. L'erogazione di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione del contratto di compravendita, di apposita dichiarazione del curatore fallimentare circa l'inesistenza di impugnazioni, opposizioni od altri atti pregiudizievoli, nonché della restante documentazione afferente la forma contributiva in atto.

Art. 15.

Disposizioni transitorie per l'edilizia agevolata

1. In via transitoria, in occasione del primo bando da emanarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge ai sensi del Titolo IV della legge regionale 45/1993, possono essere assegnati i relativi mutui agevolati anche a coloro che hanno presentato istanza sul primo bando emanato ai sensi del suddetto Titolo IV e, ancorché non utilmente inseriti in graduatoria per carenza di finanziamenti, hanno proceduto all'acquisto dell'alloggio o hanno dato inizio ai lavori di costruzione o recupero.

2. Ai soli fini del rispetto del comma 5 dell'articolo 92 della legge regionale 75/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 33 della legge regionale 45/1993, si fa riferimento all'originaria domanda presentata prima dell'attivazione dell'intervento.

3. La documentazione prodotta in sede di presentazione dell'originaria domanda è restituita ai soggetti interessati al fine del suo eventuale riutilizzo per l'ottenimento dei benefici.

4. In deroga all'articolo 106 della legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni, per la formazione della graduatoria tra le domande relative primo bando da emanarsi ai sensi del Titolo IV della legge regionale 45/1993 dopo l'entrata in vigore della presente legge, non viene data priorità alle domande presentate dai soggetti specificati nell'articolo 106 medesimo.

Art. 16.

Modifiche al Capo II della legge regionale 14/1993

1. Nella rubrica dell'articolo 7 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14, e nei commi 1 e 2 del medesimo articolo, è abrogata la parola «sperimentali».

2. Nell'articolo 7 della legge regionale 14/1993 dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti entro il 31 marzo di ciascun anno.»

3. Nell'articolo 10 della legge regionale 14/1993 i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

«2. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti entro il 31 marzo di ciascuno anno.»

Art. 17.

Modifiche all'articolo 26, comma 3, della legge regionale 9/1996

1. Nell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 9/1996, le parole «con le altre Regioni adriatiche compartecipanti» sono sostituite dalle parole «con le Regioni adriatiche capofila nell'ambito del predetto programma».

Art. 18.

Proroga del termine di cui all'articolo 8 della legge regionale 12/1995

1. Limitatamente al 1996, il termine di presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, come integrato dall'articolo 18 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11, è prorogato al 30 settembre.

Art. 19.

Modifica della legge regionale 49/1993

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, è sostituito dal seguente:

«2. Per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 1 gli Enti devono far pervenire alla Direzione regionale dell'assistenza sociale apposite istanze entro il 31 marzo di ogni anno.»

2. Per l'anno 1996 le domande di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 49/1993, come sostituito dal comma 1, devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 1/1996

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 gennaio 1996, n. 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nella prima applicazione della presente legge e comunque fino al riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione, la Regione è autorizzata ad assegnare il finanziamento straordinario di cui al comma 1 al «Comitato Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario D'Angelo per i bambini vittime della guerra», con l'obbligo per il Comitato medesimo di versare i fondi regionali alla Fondazione all'avvenuto suo riconoscimento.

1-ter. Il Comitato è autorizzato ad utilizzare per gli stessi fini della Fondazione il finanziamento regionale erogato con le modalità previste dall'articolo 3.»

Art. 21.

Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 44/1985

1. L'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 16/1996, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Compensazione delle altezze). — 1. Per gli edifici di nuova costruzione, nel caso di altezze non uniformi, le stesse possono essere compensate, purché non siano in alcun punto inferiori a metri 2,00 nei vani abitabili e a metri 1,70 in quelli accessori, e purché l'altezza media dei vani non sia inferiore ai limiti stabiliti nell'articolo 2.

2. Per il recupero o la ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, nel caso di altezze non uniformi, le stesse possono essere compensate purché non siano in alcun punto inferiori a metri 1,50 nei vani abitabili e a metri 1,40 nei vani accessori e purché l'altezza media dei vani abitabili non sia inferiore a metri 2,20.

3. Con la compensazione delle altezze il volume del vano abitabile non può essere inferiore a quello determinato dalla superficie minima dello stesso moltiplicata per l'altezza minima consentita dall'articolo 2.

4. Sono comunque fatti salvi i requisiti igienico-sanitari previsti per i locali adibiti ad abitazione, ad uffici pubblici e privati e ad alberghi.»

Art. 22.

Sostituzione dell'articolo 3-bis della legge regionale 44/1985 introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 37/1991 e come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/1996.

1. L'articolo 3 bis della legge regionale 44/1985, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1991, n. 37 e come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/1996, è sostituito dal seguente:

«Art. 3-bis (Compensazione delle altezze in zone montane). —

1. Per gli edifici di nuova costruzione impostati ad una quota media superiore ai 400 metri sul livello del mare, nel caso di altezze non uniformi e nei soli piani sottotetto, le altezze stesse possono essere compensate, purché non siano in alcun punto inferiori a metri 1,50 nei vani abitabili e a metri 1,40 in quelli accessori e purché l'altezza media dei vani abitabili non sia inferiore a metri 2,30.

2. Nei casi di recupero o ristrutturazione edilizia di edifici esistenti impostati ad una quota media superiore ai 400 metri sul livello del mare, in presenza di altezze non uniformi e nei soli piani sottotetto, le altezze stesse, riferite sia ai vani abitabili che accessori, possono essere compensate, purché non siano in alcun punto inferiori a metri 1,00 e purché l'altezza media dei vani non sia inferiore a metri 2,00.

3. Con la compensazione delle altezze, il volume del vano abitabile non può essere inferiore a quello determinato dalla superficie minima dello stesso moltiplicata per l'altezza minima consentita dall'articolo 2.

4. Sono comunque fatti salvi i requisiti igienico-sanitari previsti per i locali adibiti ad abitazioni, ad uffici pubblici e privati e ad alberghi.»

Art. 23.

Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale 44/1985

1. All'articolo 5, primo comma, della legge regionale 44/1985, dopo la parola «ristrutturazione» è aggiunta la parola «edilizia», le parole «metri 2,00» del primo punto sono sostituite dalle parole «metri 1,50» e le parole «metri 1,70» del secondo punto sono sostituite dalle parole «metri 1,40».

Art. 24.

Automazione bibliotecaria

1. All'articolo 11, ultimo comma, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, come aggiunto dall'articolo 2 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 e come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30, le parole «10 per cento dello stanziamento annuale» sono sostituite dalle parole «20 per cento dello stanziamento annuale».

Art. 25.

Modifica della legge regionale 46/1991 ed integrazione dell'articolo 44 della legge regionale 9/1996

1. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 è abrogato.

2. L'articolo 4 della legge regionale 46/1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. In attuazione del comma 1 dell'articolo 14 della legge 19/1991, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale relativamente agli interventi concernenti gli edifici di interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena nei seguenti settori:

a) per le finalità previste dagli articoli 3 e 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, come sostituiti dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, relativamente agli interventi concer-

nenti gli edifici scolastici con lingua d'insegnamento slovena, ivi compresi quelli destinati a case dello studente, a collegi ed istituzioni educative;

b) per le strutture teatrali, le sale polifunzionali e le sedi per lo svolgimento delle rispettive attività culturali, educative, formative ed artistiche di interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena; i contributi possono essere concessi nella misura massima del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile; per le modalità di determinazione della spesa ammissibile e quelle relative alla presentazione delle domande ed alla concessione, erogazione e revoca dei contributi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 10, 11 e 12 della legge regionale 22 agosto 1985, n. 40 e le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 208 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5;

c) per le finalità previste dall'articolo 31 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, a favore di Province, Comuni, Consorzi di Comuni ed altri enti, istituzioni, cooperative ed associazioni operanti nel settore delle biblioteche o musei d'interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 la denominazione del capitolo n. 5462 è sostituita dalla seguente: «Contributi in conto capitale ad enti, istituzioni, associazioni e cooperative per l'acquisizione, la costruzione, il riattamento e la ristrutturazione, il completamento, le attrezzature e l'arredamento di sedi per lo svolgimento di attività culturali, educative, formative ed artistiche di interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena - fondi statali».

3. I contributi assegnati ai sensi dell'articolo 5, per gli anni 1991, 1992 e 1993 per importi inferiori al 75 per cento della spesa considerata ammissibile possono essere confermati, a domanda dei beneficiari, a condizione che in fase di commisurazione definitiva del contributo, come previsto dal quinto comma dell'articolo 13, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, venga documentata una spesa almeno superiore al 25 per cento rispetto al contributo assegnato.

4. La domanda di cui al comma 3, è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

5. Il Direttore regionale dell'istruzione e della cultura, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, che determina la nuova spesa ammissibile, è autorizzato a riconfermare il contributo assegnato.»

3. Gli articoli 5 e 6 della legge regionale 46/1991 sono abrogati.

4. I commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge regionale 46/1991, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per assicurare le consultazioni delle istituzioni della minoranza slovena, in attuazione del comma 1 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è istituita una Commissione denominata «Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena», di seguito denominata Commissione, con il compito di esprimere il proprio parere in merito ai criteri di priorità nella concessione dei contributi previsti dalla presente legge e di svolgere funzioni consultive e propositive fornendo indicazioni sugli indirizzi generali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali, artistiche ed educative della minoranza slovena. La Commissione formula inoltre proposte e giudizi sui problemi generali e particolari che le vengono sottoposti in relazione agli scopi della presente legge e sui quali, di propria iniziativa, ritenga di dover richiamare l'attenzione.

2. La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale all'istruzione ed alla cultura o da un suo delegato, ed è composta da Otto membri, nominati dalla Giunta regionale, di cui quattro su designazione delle più rappresentative associazioni culturali o unioni di organizzazioni e circoli promotori di iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena.»

5. L'articolo 9 della legge regionale 46/1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — 1. Le domande di contributo ai sensi della presente legge devono essere inviate entro il mese di gennaio di ciascun anno e fa fede la data del timbro postale.

2. I beneficiari dei contributi sono tenuti a fornire entro il mese di marzo dell'anno successivo la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel decreto di concessione.»

6. Le domande per l'esercizio 1996 relative agli interventi per garantire alla minoranza slovena pari diritti e opportunità di istruzione e di accesso alla cultura nella propria madre lingua, di cui al comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale 9/1996, vanno inoltrate alla Direzione regionale dell'istruzione e cultura da Comuni, Consorzi di Comuni, Istituzioni educative e Associazioni di genitori, Case dello studente e collegi interessati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli esercizi successivi le domande devono essere inviate entro il mese di gennaio e fa fede la data del timbro postale.

Art. 26.

Modifica ed integrazione della legge regionale 15/1996

1. Il comma 4 dell'articolo 30, della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, è sostituito dal seguente:

«4. Le domande per l'anno scolastico 1996/1997 relative agli articoli 27 e 28 della presente legge, vanno presentate entro il 15 novembre 1996.»

Art. 27.

Concessione di garanzia fideiussoria all'impresa editrice del Primorski dnevnik

1. Ai sensi della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie fideiussorie fino alla concorrenza di lire 2.000 milioni e per la durata massima di 12 mesi, sulle anticipazioni concesse da Istituti di credito all'impresa editrice del Primorski dnevnik, unico giornale quotidiano in lingua slovena in Italia, nelle more dell'erogazione dei finanziamenti di cui alle leggi 7 agosto 1990, n. 250, 9 gennaio 1991, n. 19 e 14 agosto 1991, n. 278.

2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è disposta con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze previa verifica dello stato di attuazione delle condizioni previste dalla normativa statale per la concessione dei contributi di cui alle leggi citate al comma 1.

3. La domanda per la concessione della garanzia è corredata dell'atto esecutivo con cui l'Impresa editrice del Primorski dnevnik dispone il ricorso all'anticipazione e nel quale è dichiarata motivatamente l'impossibilità della stessa Impresa a presentare propria idonea garanzia, e dell'atto di adesione dell'Istituto concedente le anticipazioni.

4. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico al capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del Bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del Bilancio 1996, che presenta sufficiente disponibilità.

Art. 28.

Integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 45/1988

1. A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 5 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, come sostituito dall'articolo 20 della legge regionale 16/1996, e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge medesima, al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto regionale per la formazione professionale, competono le stesse indennità previste dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, così come aggiornate secondo quanto disposto dall'articolo 17 della legge regionale 45/1988.

Art. 29.

Interpretazione autentica dell'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge regionale 56/1978

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, tra i Consorzi ivi previsti devono intendersi ricompresi i Consorzi ai quali partecipano come soci, oltre alle Cooperative, in misura minoritaria anche singoli imprenditori.

Art. 30.

Modificazioni agli articoli 3 e 4 della legge regionale 80/1982

1. Al primo e al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 17 gennaio 1995, n. 4, le parole «alla Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «all'Assessore regionale all'agricoltura».

2. La lettera a) del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 80/1982, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 4/1995, è abrogata.

3. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 80/1982, sono altresì abrogate le parole «l'Assessore regionale all'agricoltura ed in caso di sua assenza o impedimento».

Art. 31.

Modificazioni della legge regionale 6/1996

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, è aggiunto il seguente periodo:

«Il regolamento disciplina, tra l'altro, le modalità di coordinamento tra il Registro e il registro delle imprese di cui al Capo II della legge 29 dicembre 1993, n. 580.»

2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 6/1996 è aggiunto il seguente periodo: «L'articolo 8 della legge regionale medesima continua a produrre effetti sino alla data di costituzione delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5.»

Art. 32.

Proroga dei termini di presentazione delle domande ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 46/1988

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, i termini di presentazione per l'anno 1996 delle domande di contributo previste dagli articoli 2 e 3 della medesima legge sono prorogati per la durata di 30 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

Modificazione dell'articolo 9 della legge regionale 32/1985

1. All'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, le parole «di concessione dei contributi» sono sostituite dalle parole «di inserimento lavorativo».

2. L'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 32/1985, come modificato dal comma 1, si applica anche per i contributi che devono essere ancora concessi dall'Agenzia regionale del lavoro, ancorché la relativa domanda sia stata presentata precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 34.

Modificazione dell'articolo 16 della legge regionale 32/1985

1. Le lettere b) e c), come modificate dall'articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1986, n. 50, del secondo comma dell'articolo 16 della legge regionale 32/1985 sono sostituite dalle seguenti:

«b) da tre dipendenti regionali nominati dalla Giunta regionale;

c) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da sette rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, di cui uno in rappresentanza delle associazioni delle imprese a partecipazione statale e da due rappresentanti delle associazioni regionali delle cooperative, designati dalle organizzazioni interessate;».

Art. 35.

Disposizioni in materia di artigianato

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) una convenzione allo scopo di regolamentare la concessione da parte di tale organismo di garanzie a sostegno di finanziamenti contratti da imprese artigiane per la realizzazione di investimenti.

2. La concessione delle garanzie avviene tramite i Consorzi provinciali di garanzia fidi tra le imprese artigiane di cui alla legge regionale 28 aprile 1978, n. 30 sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione regionale.

3. La lettera d) del secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, è sostituita dalla seguente:

«d) cura l'aggiornamento tecnico-professionale dei titolari di imprese artigiane e dei familiari collaboratori di imprese artigiane individuali di cui all'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, anche mediante corsi e raccolte tecnologiche;»

4. In attesa dell'effettuazione delle revisioni straordinarie di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 agosto 1992, n. 22, le Commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'articolo 8 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 22/1992 sono ricostituite con le procedure di cui all'articolo 5 della medesima legge regionale 22/1992.

5. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 22/1992, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1995, n. 5, è sostituito dal seguente:

«3. Le elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'artigianato devono indirsi entro un anno dal completamento delle revisioni straordinarie e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.»

6. Le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 12, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 riferite al capo II della legge regionale 30/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche alle domande presentate alle società di leasing entro il 31 dicembre 1995.

Art. 36.

Abrogazione dell'articolo 30 della legge regionale 20/1992 e dell'articolo 2 della legge regionale 4/1995

1. L'articolo 30 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 è abrogato.

2. L'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1995, n. 4 è abrogato.

Art. 37.

Modificazioni alla legge regionale 32/1995

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 27 luglio 1995, n. 32, la congiunzione «o» è sostituita dalla congiunzione «e».

2. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 32/1995 sono aggiunte, in fine, le parole «o, se successivo, dal giorno di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità della presente legge da parte della Commissione europea».

3. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 32/1995 dopo le parole «dall'entrata in vigore della presente legge» sono inserite le parole «o, se successivo, dal giorno di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità della presente legge da parte della Commissione europea».

4. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 32/1995 sono aggiunte, in fine, le parole «o, se successivo, dal giorno di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità della presente legge da parte della Commissione europea».

5. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 32/1995 dopo le parole: «della legge regionale n. 59/90,» sono inserite le parole «ovvero quelle da presentare per il completamento del periodo quinquennale per le spese reali di funzionamento amministrativo delle Associazioni dei produttori biologici riconosciute».

6. Al comma 7 dell'articolo 14 della legge regionale 32/1995 le parole «fino al 31 dicembre 1995» sono sostituite dalle parole: «fino alla data del provvedimento ministeriale di riconoscimento degli organismi di controllo di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220».

Art. 38.

Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 42/1995.

1. All'articolo 14, comma 1, della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, sono abrogate le parole «degli obiettivi».

Art. 39.

Modifica degli articoli 51, 52 e 78 della legge regionale 18/1996

1. All'articolo 51, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, dopo le parole «legge regionale 7/1988» sono aggiunte le parole «fatto salvo, relativamente all'articolo 245, il disposto dell'articolo 78».

2. All'articolo 52, comma 1, della legge regionale 18/1996, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) provvedono alla liquidazione ed all'emissione dei titoli di pagamento;».

3. All'articolo 52 della legge regionale 18/1996, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. I Direttori dei Servizi autonomi adottano le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio regionale; ai medesimi spettano altresì le competenze, previste dall'articolo 51, comma 1, lettere a), b) e c). In attesa della ridefinizione strutturale complessiva dei Servizi autonomi, i contratti stipulati dal Direttore del Servizio del Libro fondiario, del Servizio della statistica, del Servizio della caccia e della pesca e del Servizio delle attività ricreative e sportive, sono approvati, rispettivamente, dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, dal Direttore regionale della programmazione, dal Direttore regionale delle foreste e dei parchi e dal Direttore regionale dell'istruzione e della cultura.

3 bis. Ai Direttori dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni e del Servizio del volontariato si applicano le disposizioni di cui al comma 3, facendo riferimento, per quanto riguarda l'approvazione dei contratti dai medesimi stipulati, rispettivamente al Segretario generale della Presidenza della Giunta e al Direttore regionale dell'assistenza sociale.».

4. All'articolo 52, comma 4, della legge regionale 18/1996, dopo le parole «legge regionale 7/1988» sono aggiunte le parole «fatto salvo il disposto dell'articolo 78».

5. All'articolo 78, comma 1, della legge regionale 18/1996, la parola «Tutti» è sostituita dalle parole «Sino al 31 dicembre 1996, tutti.».

Art. 40.

Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 18/1996

1. All'articolo 21 della legge regionale 18/1996, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ai componenti delle commissioni giudicatrici esterni all'Amministrazione regionale compete per ciascuna seduta, un gettone di presenza da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 200.000, da fissarsi nel bando di concorso.».

Art. 41.

Modifica dell'articolo 54-bis della legge regionale 53/1981

1. All'articolo 54-bis, comma 1 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, le parole «del Presidente della Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale».

Art. 42.

Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 155 della legge regionale 53/1981

1. Il punto 3) del primo comma dell'articolo 155 della legge regionale 53/1981, come da ultimo sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, è sostituito dal seguente:

«3) da quattro rappresentanti del personale designati congiuntamente dalle rappresentanze sindacali.».

2. All'articolo 155 della legge regionale 53/1981, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Qualora non si provveda alla designazione congiunta di cui al primo comma entro quindici giorni dalla data della richiesta, l'Amministrazione regionale provvede alla nomina nell'ambito dei nominativi indicati dalle rappresentanze sindacali, sulla base della loro effettiva rappresentatività e con riferimento al numero delle deleghe conferite alle stesse dai dipendenti dell'Amministrazione medesima per la ritenuta dei contributi sindacali.».

Art. 43.

Deroga al comma 9 dell'articolo 33 della legge regionale 9/1996

1. In deroga a quanto stabilito dal comma 9 dell'articolo 33 della legge regionale 9/1996, esclusivamente per l'anno 1996, le domande per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 8 dell'articolo 33 della medesima legge regionale 9/1996 possono essere presentate entro il 31 ottobre 1996.

Art. 44.

Riapertura dei termini di cui all'articolo 30, comma 2 della legge regionale 31/1995

1. Il termine di cui all'articolo 30, comma 2 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31 è ulteriormente fissato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 45.

Modifica dell'articolo 62 della legge regionale 44/1988

1. All'articolo 62, comma 1, della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 la parola «febbraio» è sostituita dalla parola «settembre».

Art. 46.

Modificazione dell'articolo 3 della legge regionale 11/1996

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 11/1996 è sostituito dal seguente:

«3. Le economie corrispondenti alle annualità di cui al comma 1 e relative agli esercizi finanziari sino al 1995, non utilizzabili ai sensi del comma 2, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 3/1990, costituiscono nuova disponibilità per le Province da utilizzare ad integrazione dei fondi ad esse attribuite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9.».

Art. 47.

Integrazione all'articolo 7 della legge regionale 20/1996

1. All'articolo 7, comma 9, della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, è aggiunto il seguente periodo:

«Trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge regionale 31/1988 e successivi provvedimenti esecutivi per il personale assunto con contratto di lavoro a termine.».

Art. 48.

Ulteriore modificazione dell'articolo 23 della legge regionale 49/1993

1. Al comma 11 dell'articolo 23 della legge regionale 49/1993, come da ultimo sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 16/1996, le parole «entro il 31 gennaio di ciascun anno» sono abrogate.

Art. 49.

Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 20/1996

1. All'articolo 14, comma 1, della legge regionale 20/1996, la data «31 dicembre 1996» è sostituita dalla data «31 dicembre 1997».

Art. 50.

Interpretazione autentica dell'articolo 18 della legge regionale 16/1996

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 18 della legge regionale 16/1996, la nuova misura dell'indennità di presenza attribuita al Difensore Civico dall'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 20, come sostituito dal predetto articolo 18, trova applicazione a decorrere dall'effettiva entrata in funzione dell'Ufficio di tutore dei minori conseguente alla nomina del titolare dell'Ufficio medesimo.

2. Gli oneri previsti dal comma 1 fanno carico al capitolo 1 del bilancio per l'anno 1996, che presenta sufficiente disponibilità.

Art. 51.

Modifiche all'articolo 93 della legge regionale 75/82

1. All'articolo 93, quarto comma della legge regionale 75/1982, come modificato dall'articolo 37 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, dall'articolo 34 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45 e dall'articolo 13 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 19, il secondo periodo è abrogato.

2. All'articolo 93 della legge regionale 75/1982, dopo il sesto comma, è aggiunto il seguente comma:

«I termini di cui al secondo e al quarto comma possono essere prorogati o nuovamente fissati dal Direttore provinciale dei servizi tecnici, su motivata istanza del richiedente e per ragioni obiettive indipendenti dalla volontà del richiedente.»

3. Relativamente ai rapporti contributivi per interventi di acquisto revocati nel corso del 1996 per mancato rispetto del termine di cui al secondo comma dell'articolo 93 della legge regionale 75/82, è consentito procedere all'annullamento dei relativi provvedimenti, su motivata istanza degli interessati, intesa ad ottenere la fissazione di nuovi termini da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 52.

Norme integrative della legge regionale 25/1992

1. Per le cave di pietra ornamentale sottoposte a regime transitorio di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 10, ad esclusione di quelle a valenza storica, la garanzia finanziaria di cui all'articolo 12-ter, comma 5, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come introdotto dall'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 10, può, a richiesta dell'interessato, essere fissata con riferimento alla risistemazione della superficie effettivamente interessata dalle escavazioni e non ancora recuperata in modo definitivo dal punto di vista ambientale.

2. L'istanza di cui al comma 1, da presentarsi alla Direzione regionale dell'ambiente entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve riportare:

a) il riferimento specifico al decreto autorizzativo sottoposto al regime di cui all'articolo 4 della legge regionale 25/1992;

b) gli estremi dell'eventuale decreto di riconferma, se già emesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 25/1992;

c) l'indicazione quantitativa in metri quadrati della superficie massima interessata o che si intende interessare dalle escavazioni e non ancora recuperata dal punto di vista ambientale in modo definitivo, cui fare riferimento per la determinazione della garanzia finanziaria.

3. Non sono ammesse attività, siano esse estrattive siano di recupero ambientale, se non quelle legate all'ordinaria manutenzione, su superfici che eccedono la quantificazione fissata dall'atto autorizzativo a seguito dell'istanza di cui al comma 2.

4. Ogni attività, anche se ricompresa all'interno del limite autorizzato ma che coinvolga una superficie maggiore di quella richiesta e autorizzata ai sensi del presente articolo, è da considerarsi come eseguita al di fuori dei limiti autorizzati e sottoposta quindi al regime sanzionatorio di cui all'articolo 20 della legge regionale 35/1986 come sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 25/1992.

Art. 53.

Assunzioni temporanee di personale per esigenze di carattere straordinario

1. Per esigenze di carattere straordinario e temporaneo connesse con lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e con particolare riferimento alle attività di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni di pesca, nonché alle attività di gestione degli impianti ittici e di ripopolamento dei corsi d'acqua, l'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia può procedere ad assunzioni di personale amministrativo e tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato secondo le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Alla spesa per le assunzioni di cui al comma 1, l'Ente Tutela Pesca provvede con le proprie dotazioni di bilancio.

Art. 54.

Integrazione alla legge regionale 47/1991

1. Gli enti beneficiari possono utilizzare entro il 31 dicembre 1996 i contributi di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, come da ultimo modificato dall'articolo 59 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45 e relativi alle annualità 1992/93 e 1994/95.

Art. 55.

Acquisizione di dividendi da partecipazioni azionarie

1. I dividendi relativi alla partecipazione azionaria dell'Amministrazione regionale alla società «Autovie Venete SpA», previsti nella misura di lire 2.000 milioni per l'anno 1996, affluiscono al capitolo 770 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 il cui stanziamento, sia in termini di competenza che di cassa, è conseguentemente elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.

Art. 56.

Impinguamento fondo di riserva per le spese impreviste

1. Lo stanziamento del «Fondo di riserva per le spese impreviste» di cui al capitolo 8841 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è elevato, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.

2. All'onere derivante dal comma 1 si fa fronte con l'entrata di pari importo prevista dall'articolo 55.

Art. 57.

Spese per i referendum regionali

1. Al fine di sovvenire alle spese sostenute dai Comuni a seguito del rinvio al 30 giugno 1996 della consultazione referendaria indetta per il giorno 23 giugno 1996, l'importo dell'assegnazione forfettaria di cui all'articolo 31-bis, comma 4, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, come aggiunto dall'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 1991, n. 19, è maggiorato del venti per cento.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico al capitolo 1705 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

Art. 58.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 19 agosto 1996

CECOTTI

96R0696

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 32.

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi in materia di viabilità, trasporti, pianificazione territoriale e tutela della flora spontanea.

(Pubblicata nel 1° suppl. straordinario al *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 34 del 21 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Soppressione del Comitato regionale della viabilità CO.RE.VI. di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 22/1985.

1. In attesa di una modifica ed aggiornamento della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, riguardante il Piano regionale delle opere di viabilità, il Comitato regionale della viabilità (CO.RE.VI.), di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 22/1985, è soppresso e le sue funzioni sono assolve dal Comitato tecnico regionale - Sezione 2ª.

Art. 2.

Modifiche ed integrazioni dell'articolo 26 della legge regionale 15/1981 recante disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone.

1. Il secondo comma dell'articolo 26 della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 1983, n. 1, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare apparecchiature di controllo inerenti alla sicurezza degli impianti e delle loro parti componenti nonché ad acquistare attrezzature e materiali atti ad agevolare la regolare funzionalità degli impianti stessi, anche da affidare in uso agli esercenti mediante apposita convenzione.»

2. All'articolo 26 della legge regionale 15/1981, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«I fondi necessari per gli acquisti di cui al secondo comma vengono messi a disposizione del Direttore del Servizio del trasporto pubblico locale o di un funzionario da lui designato, mediante apertura di credito.»

Art. 3.

Proroga dei termini di cui all'articolo 120 della legge regionale 52/1991 recante norme in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica.

1. Relativamente agli adempimenti previsti dall'articolo 36, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19, il termine di cui all'articolo 120, comma 1, della medesima legge regionale 52/1991, qualora risulti scaduto e non prorogabile ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31, è prorogato al 30 giugno 1997 per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 22 giugno 1996, individuati nell'ordinanza 27 giugno 1996, pubblicata nella *Gaz-*

zetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1996, e per quelli che devono adottare, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 52/1991, un piano regolatore generale comunale.

Art. 4.

Integrazioni alla legge regionale 34/1981

1. All'articolo 6, primo comma, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34, dopo il numero 26) sono aggiunti i seguenti numeri:
«26-bis) Cicerbita alpina (*Lattuga alpina*)
26-ter) *Hippophae rhamnoides* (*Olivello spinoso*).»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 19 agosto 1996

CECOTTI

96R0597

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1996, n. 33.

Norme regionali di applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 concernente «Disciplina della riproduzione animale». Abrogazione della legge regionale 4 dicembre 1991, n. 54.

(Pubblicata nel 3° suppl. straordinario al *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 22 del 27 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disciplina della riproduzione animale ed esercizio delle relative funzioni

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia applica la legge 15 gennaio 1991, n. 30 in materia di riproduzione animale, nonché il relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172.

2. Le funzioni amministrative regionali relative all'applicazione della legge di cui al comma 1 sono esercitate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla Direzione regionale dell'agricoltura e dalle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio.

3. In particolare, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 9 della legge di cui al comma 1, le relative funzioni sono esercitate, con le procedure di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, dalle aziende per i servizi sanitari competenti per territorio, che provvedono a riscuotere i relativi proventi e comunicano alla Direzione regionale dell'agricoltura le sanzioni applicate.

4. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle sue competenze e nel suo compito istituzionale di promozione, coordinamento ed attuazione delle iniziative volte alla salvaguardia e miglioramento del patrimonio zootecnico, favorisce gli accordi tra operatori di fecondazione animale e allevatori miranti alla razionale attività di riproduzione animale.

Art. 2.

Regolamento regionale e tasse di concessione regionale

1. Ai fini dell'attuazione del decreto ministeriale 172/1994, di cui all'articolo 1, nelle parti in cui esso demanda la competenza alle regioni, il Presidente della Giunta regionale emana apposito regolamento, su conforme deliberazione della Giunta medesima, adottata

su proposta dell'Assessore all'agricoltura di concerto con l'Assessore alla sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le autorizzazioni previste dal Decreto ministeriale 172/1994, e disciplinate dal regolamento regionale di cui al comma 1, sono soggette, all'atto del rilascio, al pagamento della tassa di concessione regionale, secondo i seguenti importi:

a) autorizzazione all'istituzione di centri di produzione dello sperma: L. 1.000.000;

b) autorizzazione ai centri di produzione dello sperma alla fecondazione di fattrici equine con materiale fresco ivi prodotto: L. 200.000;

c) autorizzazione all'istituzione di recapiti per la distribuzione dello sperma e degli embrioni: L. 500.000;

d) autorizzazione all'istituzione dei centri di produzione degli embrioni: L. 500.000;

e) autorizzazione all'istituzione di gruppi di raccolta embrioni: L. 500.000;

f) autorizzazione all'apertura e all'esercizio di pubbliche stazioni di monta equina con validità quinquennale:

1) per cavalli di interesse locale non iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici ufficiali: L. 500.000;

2) in tutti gli altri casi: L. 200.000.

3. Le eventuali modifiche degli importi di cui al comma 2 sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e con riferimento alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita.

Art. 3.

Abrogazione della legge regionale 4 dicembre 1991, n. 54

1. La legge regionale 4 dicembre 1991, n. 54 è abrogata a partire dal giorno in cui entra in vigore il regolamento regionale previsto dall'articolo 2.

2. Restano comunque in vigore le modificazioni all'articolo 14 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 15 ed all'articolo 12 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, introdotte con l'articolo 18 della legge regionale 54/1991.

Art. 4.

Norma transitoria

1. L'articolo 1 trova applicazione a partire dal giorno in cui entra in vigore il regolamento regionale previsto dall'articolo 2.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto all'articolo 2, comma 2, sono accertate e riscosse sul capitolo 952 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli esercizi futuri.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 26 agosto 1996

CECOTTI

96R3698

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1996, n. 34.

Modifiche alla legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 concernente «Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori».

(Pubblicata nel 3° suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 27 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49

1. L'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 concernente «Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori» è sostituito dal seguente:

«Articolo 14. — 1. A partire dal 1° luglio 1993, viene corrisposta una indennità di maternità alle donne residenti in regione da almeno cinque mesi, non occupate, che non beneficino delle indennità rispettivamente previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 546 e dalla legge 11 dicembre 1990, n. 379, e che abbiano un reddito, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, pari o inferiore a quello stabilito per l'ottenimento della pensione sociale dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

2. L'imposto dell'indennità è di L. 1.500.000 e viene corrisposto in un'unica soluzione previa presentazione del certificato di nascita. L'ammontare dell'indennità di maternità può essere adeguato, annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla variazione dell'indice del costo della vita, desumibile dagli indici ISTAT.».

Art. 2.

Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 49/1993

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 49/1993 è sostituito dal seguente:

«1. In caso di adozione o affidamento preadottivo l'indennità di maternità è dovuta a condizione che alla data di ingresso nella famiglia, il bambino non abbia superato i dieci anni di età. In caso di adozione contemporanea di più di un bambino di età non superiore ai dieci anni l'indennità è aumentata del cinquanta per cento per ciascun bambino.».

Art. 3.

Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 49/1993

1. Il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 49/1993 è sostituito dal seguente:

«2. L'assicurazione di cui al comma 1 è riservata ai soggetti:

a) che non siano titolari di redditi propri superiori a quindici milioni annui;

b) che non appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo sia superiore a quaranta milioni annui;

c) che non siano iscritti ad altro titolo all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;

d) che assumano a proprio carico una quota degli oneri assicurativi pari ad un terzo e la versino direttamente all'impresa di assicurazione vincitrice della licitazione di cui al comma 3.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. In relazione al disposto di cui all'articolo 24, comma 2, lettera d), della legge regionale 49/1993, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, gli stanziamenti dei capitoli 877 dello stato di previsione dell'entrata e 7856 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 sono ridotti dell'importo complessivo di L. 660 milioni, suddiviso in ragione di L. 330 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 26 agosto 1996

CECOTTI

96R0699

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1996, n. 35.

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale.

(Pubblicata nel 3° suppl. straord. al *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 22 del 27 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 53/1981

1. L'articolo 22 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'articolo 50 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, è abrogato.

Art. 2.

Modifica dell'articolo 116 della legge regionale 53/1981

1. All'articolo 116 della legge regionale 53/1981, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

«Al personale di cui al terzo e quarto comma non compete il trattamento di missione qualora, per raggiungere una località nell'ambito della propria giurisdizione, debba transitare per località situate fuori del territorio regionale, ancorché poste in territorio estero».

Art. 3.

Modifica dell'articolo 118 della legge regionale 53/1981

1. All'articolo 118, quarto comma, della legge regionale 53/1981 le parole «del Presidente della Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale».

Art. 4.

Modifica dell'articolo 119 della legge regionale 53/1981

1. All'articolo 119, quarto comma, della legge regionale 53/1981 le parole «del Presidente della Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale».

Art. 5.

Modifica dell'articolo 120 della legge regionale 53/1981.

1. All'articolo 120, primo comma, della legge regionale 53/1981 le parole «deliberazione della Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «decreto dei Direttori regionali e di Servizio autonomo competenti, previa comunicazione alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale».

Art. 6.

Sostituzione dell'articolo 127 della legge regionale 53/1981

1. L'articolo 127 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 41 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, è sostituito dal seguente:

«Art. 127. — 1. I dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a) della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, nonché i Direttori di Servizio autonomo, dispongono direttamente in ordine all'effettuazione delle proprie missioni, inoltrando al riguardo alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale e all'Assessore competente una relazione trimestrale per le valutazioni e le verifiche previste dalla normativa vigente.

2. Le missioni dei dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b) della legge regionale 18/1996, fatta eccezione per i Direttori dei Servizi autonomi, sono disposte dal Direttore regionale.

3. Le missioni del restante personale sono disposte dal Direttore di Servizio o dal Direttore di Servizio autonomo ovvero, per il personale in servizio presso gli Enti regionali non articolati in Servizio, dal Direttore dell'Ente.

4. Le missioni di durata superiore ai 10 giorni e le missioni all'estero sono in ogni caso disposte dal Direttore regionale o dal Direttore del Servizio autonomo.

5. Le missioni del personale assegnato agli uffici di segreteria di cui all'articolo 198 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, comprese quelle di cui al comma 4, sono disposte, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori regionali.

6. Le missioni del personale assegnato all'ufficio segreteria di cui all'articolo 17 della legge regionale 7/1988, e successive modifiche ed integrazioni, e alle segreterie di cui all'articolo 18 della legge regionale 7/1988, comprese quelle di cui al comma 4, sono disposte dal Presidente del Consiglio regionale o da altro organo da individuarsi con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano all'Amministrazione regionale, agli Enti regionali e al Consiglio regionale.».

Art. 7.

Modifica dell'articolo 132 della legge regionale 53/1981

1. All'articolo 132, primo comma, della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 43 della legge regionale 44/1988, le parole «di servizio determinato ai sensi dell'articolo 54» sono sostituite dalle parole «d'obbligo».

Art. 8.

Interpretazione autentica dell'articolo 132 della legge regionale 53/1981.

1. In via di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 132 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della presente legge, l'ipotesi di cumulo del trattamento economico di missione con altri trattamenti orari accessori deve intendersi configurabile con esclusivo riferimento a quanto previsto dal medesimo articolo 132.

Art. 9.

Integrazione dell'articolo 41 della legge regionale 18/1996

1. All'articolo 41 della legge regionale 18/1996, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'obbligo di preavviso non opera per i dirigenti cui siano attribuiti gli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a) nei trenta giorni precedenti la scadenza dell'incarico, qualora la Giunta regionale non abbia rinnovato l'incarico medesimo prima di tale data.».

Art. 10.

Modifiche ed integrazioni dell'articolo 48 della legge regionale 18/1996

1. Al comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 18/1996 sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «L'attribuzione all'interessato di uno degli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b) da parte del Consiglio di amministrazione non opera qualora prima della scadenza dell'incarico ricoperto sia deliberato il rinnovo dello stesso».

2. All'articolo 48 della legge regionale 18/1996 il comma 2-bis, come introdotto dall'articolo 18 della legge regionale 20/1996, è sostituito dal seguente:

«2-bis. Qualora, alla scadenza di uno degli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), non sia divenuto efficace il provvedimento di rinnovo o di nomina del nuovo titolare e, in tale secondo caso, non risultino altresì affidate funzioni di sostituto, l'incarico medesimo è prorogato di diritto sino al momento dell'intervenuta efficacia e comunque per un periodo non superiore a 120 giorni».

3. All'articolo 48 della legge regionale 18/1996 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Qualora, alla data di scadenza di un incarico di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a) la Giunta regionale sia in ordinaria amministrazione, l'incarico medesimo è prorogato fino al sessantesimo giorno successivo alla data della rinnovazione della Giunta medesima».

Art. 11.

Modifica dell'articolo 59 della legge regionale 18/1996

1. All'articolo 59, comma 1, della legge regionale 18/1996, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«i-bis) comando di personale di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici presso la Regione ed eventuale proroga del medesimo;».

Art. 12.

Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale 7/1988

1. L'articolo 17 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«Art. 17. — 1. Il Presidente del Consiglio regionale si avvale di un ufficio di segreteria composto da un dipendente con qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario, che ne è responsabile e da due dipendenti con qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere, nonché di un autista di rappresentanza. I Vicepresidenti del Consiglio regionale si avvalgono dell'opera di un addetto di segreteria con qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere.

2. I dipendenti di cui al comma 1 possono essere scelti tra i dipendenti della Regione, oppure, ad esclusione degli autisti, in posizione di comando disposta dall'Amministrazione di appartenenza su richiesta di quella regionale fra i dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici.

3. Qualora non vengano scelti tra i dipendenti della Regione, i succitati dipendenti sono collocati in soprannumero all'organico dell'Amministrazione regionale limitatamente alla durata dell'incarico».

Art. 13.

Funzioni dei Presidenti dei gruppi consiliari

1. I Presidenti dei gruppi consiliari, costituiti in conformità alle norme del Regolamento consiliare, collaborano con il Presidente del Consiglio e con l'Ufficio di Presidenza nell'esercizio delle funzioni politico-istituzionali relative all'organizzazione e alla gestione dei lavori consiliari e dirigono l'attività dei gruppi consiliari secondo quanto stabilito dal Regolamento.

2. Essi esercitano tutte le incombenze assegnate dal Regolamento consiliare e dalle leggi regionali. In particolare:

a) provvedono alla gestione dei fondi erogati ai gruppi consiliari per il loro funzionamento ai sensi della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 e successive modificazioni e presentano ogni anno ai sensi dell'articolo 15 della medesima legge e del relativo regolamento di esecuzione una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi erogati al gruppo nell'anno precedente;

b) gestiscono il personale assegnato al gruppo consiliare ed esercitano le altre competenze loro assegnate in materia di personale dei gruppi della legge regionale 52/1980 e successive modifiche.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo ai Presidenti dei gruppi consiliari viene corrisposta un'indennità aggiuntiva di funzione pari a quella prevista per i consiglieri eletti segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

4. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 1 del Bilancio regionale di previsione della spesa per gli anni 1996-1998 e del Bilancio regionale per l'anno 1996.

Art. 14.

Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 52/1980

1. L'articolo 4 della legge regionale 52/1980, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 1992, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. Alle segreterie di ciascun gruppo è assegnato personale entro i seguenti limiti:

a) un'unità di qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario o equiparata, con funzione di capo della segreteria, cui spetta l'indennità e si applicano le disposizioni in materia di lavoro straordinario previste per i segretari particolari;

b) un'unità di qualifica non superiore a quella di consigliere o equiparata per i gruppi fino a quindici consiglieri; due unità per i gruppi con più di quindici consiglieri;

c) un'unità di qualifica non superiore a quella di segretario o equiparata per i gruppi con meno di cinque consiglieri; due unità per i gruppi da cinque a quindici consiglieri; tre unità per i gruppi con più di quindici consiglieri.

2. Al personale delle segreterie dei gruppi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 spettano le indennità e si applicano le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari, nonché le disposizioni adottate per il funzionamento delle segreterie particolari».

Art. 15.

Integrazione dell'articolo 5 della legge regionale 52/1980

1. All'articolo 5 della legge regionale 52/1980, come modificato dall'articolo 46 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, dopo il numero 2) del primo comma è aggiunto il seguente:

«2-bis) fra estranei indicati da ciascun gruppo consiliare, assunti con contratto a tempo determinato».

Art. 16.

Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 52/1980

1. Il primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 52/1980, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 62, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«Ai gruppi che non si avvalgono interamente del personale a disposizione, secondo i contingenti di cui all'articolo 4, viene erogato un finanziamento sostitutivo a carico dei fondi del bilancio del Consiglio regionale limitatamente ad un'unità per ciascun gruppo.»

Art. 17.

Sostituzione dell'articolo 198 della legge regionale 7/1988

1. L'articolo 198 della legge regionale 7/1988, come sostituito dall'articolo 31 della legge regionale 39/1993, è sostituito dal seguente:

«Art. 198. — 1. Il Presidente della Giunta regionale si avvale di un ufficio di segreteria composto dal segretario particolare che ne è responsabile, nonché da tre dipendenti di cui uno con qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario e due con qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere.

2. Gli Assessori regionali si avvalgono di un ufficio di segreteria composto dal segretario particolare che ne è responsabile, da un dipendente con qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario, più un ulteriore dipendente con qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere.

3. Il segretario particolare e gli addetti di segreteria possono essere scelti fra i dipendenti della Regione oppure, in posizione di comando disposta dall'Amministrazione di appartenenza su richiesta di quella regionale, fra i dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici.

4. Qualora non vengano scelti fra i dipendenti della Regione, i segretari particolari e gli addetti di segreteria sono collocati in soprannumero all'organico dell'Amministrazione regionale limitatamente alla durata dell'incarico.

5. Il Presidente della Giunta e gli Assessori si avvalgono ciascuno dell'opera di un autista di rappresentanza».

Art. 18.

Modifica della Tabella A riferita all'articolo 6 della legge regionale 20/1996

1. Alla Tabella A, riferita all'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, le equiparazioni:

«I.A.C.P. - Udine - VII qualifica funzionale - segretario
Azienda Servizi Sanitari Bassa Friulana - Operatore professionale
II categoria - agente tecnico»

sono sostituite dalle seguenti:

«I.A.C.P. - Udine - VII qualifica funzionale - consigliere
Azienda Servizi Sanitari Bassa Friulana - V livello - coadiutore».

2. In esito al disposto di cui al comma 1 ed ai fini delle relative procedure di inquadramento, il termine di presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 20/1996, decorre, per il personale interessato alla suddetta equiparazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 7/1988

1. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 7/1988, come aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 8, la parola «quattro» è sostituita dalla parola «tre».

Art. 20.

Integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 7/1988

1. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale 7/1988, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «f bis) Servizio delle Commissioni consiliari».

Art. 21.

Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 7/1988

1. L'articolo 10 della legge regionale 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge regionale 8/1988, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. — 1. L'Ufficio studi legislativi:

a) svolge, a favore del Consiglio e dei suoi organi interni, attività di consulenza giuridica e di assistenza tecnico-legislativa;

b) verifica la corrispondenza dei progetti di legge alle regole deliberate dall'Ufficio di Presidenza;

c) cura, in collaborazione con i Servizi competenti, il coordinamento e la revisione dei testi legislativi proposti dalle Commissioni e di quelli approvati dal Consiglio;

d) cura la redazione dei testi notiziali sulle proposte di legge e la verifica di quelli concernenti le leggi approvate dal Consiglio;

e) mantiene i collegamenti con l'Ufficio legislativo e legale ai fini dello scambio di informazione e documentazione e per l'eventuale consulenza legale al Consiglio, ai suoi Organi ed ai Consiglieri regionali;

f) cura la gestione della banca dati delle leggi regionali.

2. Presso l'Ufficio studi legislativi è istituito il Comitato di consulenza giuridica; l'articolazione, i compiti ed il funzionamento del Comitato sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza».

Art. 22.

Integrazione della legge regionale 7/1988

1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale 7/1988, è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis — 1. Il Servizio delle Commissioni consiliari:

a) cura gli adempimenti concernenti la convocazione e lo svolgimento delle sedute delle Commissioni;

b) coordina sotto il profilo operativo le attività delle segreterie delle Commissioni;

c) cura, in coordinamento con il Servizio Documentazione e Biblioteca, la documentazione di base degli oggetti all'esame delle Commissioni;

d) cura la stesura dei verbali delle Commissioni;

e) collabora con l'Ufficio studi legislativi alla revisione dei testi legislativi esaminati dalle Commissioni;

f) cura gli adempimenti conseguenti alle deliberazioni delle Commissioni ed assicura ai relatori l'assistenza tecnica necessaria;

g) cura l'organizzazione delle visite conoscitive delle Commissioni.»

Art. 23.

Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 55/1990

1. L'articolo 13 della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. — (Organizzazione degli uffici degli Enti). — 1. Ciascun Ente si avvale, per lo svolgimento dei compiti istituzionali di una Direzione e delle seguenti strutture operative:

a) Ufficio degli affari amministrativi e finanziari;

b) Ufficio per l'erogazione dei servizi.

2. In sede di Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione dell'ente di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), si provvede all'individuazione delle competenze e dell'assetto organizzativo delle strutture operative.

3. Il Direttore dell'Ente è nominato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione ed alla cultura, sentito il Consiglio di amministrazione.

4. L'incarico di Direttore dell'Ente è conferito mediante contratto di diritto privato, per un periodo massimo di cinque anni, rinnovabile, a persona in possesso di un diploma di laurea in discipline giuridiche od economiche, che abbia maturato un'anzianità di servizio con qualifica di dirigente, presso una struttura pubblica o privata, di almeno cinque anni.

5. Il trattamento economico del Direttore è determinato dalla Giunta regionale con riferimento al trattamento spettante ai Direttori di Servizio autonomo presso la Regione.

6. Qualora l'incarico di Direttore sia attribuito ad un dipendente della Regione o di altre Amministrazioni locali del Friuli-Venezia Giulia, questi, per la durata dell'incarico, è collocato in aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'anzianità di servizio.

7. Al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, in base agli indirizzi determinati dal Consiglio di amministrazione, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi atti di organizzazione delle risorse umane e strumentali, di spesa e di controllo.

8. Il Direttore è personalmente responsabile della gestione e dei relativi risultati, dirige il personale e sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi.

9. L'incarico di Direttore può essere revocato dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio di amministrazione, con motivato provvedimento per gravi violazioni di legge o inadempimenti in relazione agli obiettivi contenuti nei programmi di attività o delle direttive generali impartite dal Consiglio di amministrazione medesimo.

10. Il Direttore relaziona ogni tre mesi al Consiglio di amministrazione e, almeno ogni sei mesi, alla Giunta regionale, in ordine alle attività di propria competenza.»

Art. 24.

Personale degli enti di cui alla legge regionale 55/1990

1. In attesa dell'emanazione della disciplina regolamentare di cui all'articolo 16 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17 e della definizione, previa rilevazione dei carichi di lavoro, delle piante organiche degli enti di cui alla legge regionale 55/1990, al fine di garantire comunque il corretto funzionamento di detti enti, la Giunta regionale può attuare, sentiti i Consigli di amministrazione, processi di mobilità tra gli enti medesimi, secondo i criteri di cui al DPCM 16 settembre 1994, n. 716 a fronte di situazioni di esubero e di carenza di personale accertate sulla base dei rispettivi organici provvisoriamente determinati al 31 agosto 1993, secondo i criteri previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 26 agosto 1996

CECOTTI

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1996, n. 36.

Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36.

(Pubblicata nel 3° suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 27 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

INTERVENTI PER AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO

Art. 1.

Norma programmatica

1. L'Amministrazione regionale favorisce gli investimenti delle piccole e medie imprese commerciali e di servizio, facilitandone l'accesso al credito a condizioni agevolate nel rispetto dei limiti fissati dall'Unione Europea e dalle leggi statali vigenti in materia.

Art. 2.

Sottoscrizioni di prestiti obbligazionari per agevolare il finanziamento delle piccole e medie imprese commerciali e di servizi

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere prestiti obbligazionari non aventi caratteristiche di mercato emessi dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a.

2. Le emissioni obbligazionarie, sottoscrivibili ai sensi del comma 1 da parte dell'Amministrazione regionale, devono essere costituite in serie speciale, remunerate a tassi di interesse non superiori al tre per cento e con scadenza massima decennale.

3. Su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore al commercio e al turismo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con il Mediocredito per il Friuli-Venezia Giulia S.p.a. per la disciplina dei rapporti inerenti alle sottoscrizioni dei prestiti obbligazionari di cui ai commi 1 e 2 ed all'utilizzo della relativa provvista:

4. I mezzi finanziari assicurati dalle sottoscrizioni obbligazionarie dell'Amministrazione regionale devono essere integrati per un ammontare non inferiore a quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale, con ulteriore provvista dalla istituzione creditizia emittente i prestiti obbligazionari o da istituzioni creditizie convenzionate con la stessa per l'attivazione degli interventi di cui al comma 5.

5. La provvista globale di cui al comma 4, nel rispetto dei commi 1 e 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 può essere utilizzata dalle banche operanti nel Friuli-Venezia Giulia a ciò interessate, per l'erogazione di finanziamenti a sostegno delle piccole e medie imprese commerciali e di servizio.

6. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma 5, le banche interessate sono tenute a stipulare apposite convenzioni con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. al fine di assicurare modalità, condizioni e procedure uniformi nell'impiego della provvista globale disponibile. Nell'erogazione dei finanziamenti le banche partecipanti alla formazione della provvista integrativa di cui al comma 4, sono tenute ad assumere a proprio carico il rischio delle operazioni per il loro ammontare globale.

7. L'Amministrazione regionale provvede all'emanazione di appositi bandi per la presentazione delle domande di ammissione ai finanziamenti agevolati nonché all'approvazione delle relative graduatorie.

8. La ripartizione fra le banche convenzionate ai sensi del comma 6 della provvista agevolata è effettuata su base proporzionale in relazione all'ammontare dei finanziamenti da attivare da parte di ciascuna banca e con riferimento alle graduatorie approvate fino alla concorrenza dei fondi disponibili.

Art. 3.

Interventi straordinari per la sanatoria delle istanze di intervento agevolato ai sensi della legge regionale 36/1988

1. Al fine di provvedere alla sanatoria delle domande di contributo avanzate da piccole imprese commerciali e di servizi ai sensi della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, pendenti al 31 dicembre 1995, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

a) sottoscrivere un prestito obbligazionario per un ammontare di L. 10.000 milioni, secondo il disposto di cui all'articolo 2, comma 1, che il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. emetterà al fine di utilizzare la disponibilità di provvista globale per l'attivazione di finanziamenti agevolati a sanatoria delle operazioni dallo stesso poste in essere e per le quali le imprese interessate hanno pendenti domande di contributo;

b) erogare alla stessa società, per la successiva retrocessione alle imprese mutuatrici, un contributo straordinario per la liquidazione di un'agevolazione forfettaria atta a ridurre di 4 punti percentuali gli interessi sui finanziamenti oggetto di richiesta di benefici ai sensi della legge regionale 36/1988.

2. L'agevolazione decorre dalla data di stipula dei finanziamenti al 30 giugno 1996 per le imprese che possono accedere agli interventi di cui al punto a) e dalla data di stipula alla data di estinzione dei finanziamenti stessi per le altre imprese.

3. Il contributo straordinario di cui al punto b) viene calcolato in forma attualizzata al 30 giugno 1996 per le agevolazioni da corrispondere alle imprese sulle rate dei finanziamenti in essere scadenti dopo tale data.

Art. 4.

Documentazione e controlli

1. Per la concessione e liquidazione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 deve essere acquisita dall'istituto mutuante la seguente documentazione:

- a) copia del contratto di mutuo;
- b) prospetto dell'istituto mutuante contenente il calcolo del contributo, sviluppato su quote annuali;
- c) dichiarazione dell'istituto mutuante di avvenuto accertamento dell'utilizzazione del mutuo per le finalità previste dalla legge regionale 36/1988, contenente anche l'indicazione dettagliata delle spese di investimento effettuate, a fronte delle quali è stato contratto il mutuo, comunque non superiore all'80 per cento delle spese stesse;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritto dal titolare dell'impresa mutuatrice, attestante:

- 1) la persistenza della destinazione commerciale dei beni oggetto dell'investimento a fronte del quale è stato concesso il mutuo;
- 2) il numero dei dipendenti dell'impresa.

2. Il controllo documentale e l'obliterazione delle fatture sono effettuati dall'istituto mutuante, al quale spetta il controllo sulla persistenza dell'iniziativa ammessa per tutto il periodo del finanziamento.

Art. 5.

Ammissibilità alle agevolazioni e rendicontazioni

1. L'organo competente ad esprimere il parere sull'ammissibilità ai finanziamenti previsti dalla presente legge è la Direzione regionale del commercio e del turismo, che può effettuare controlli a campione sulle iniziative ammesse.

2. Gli istituti di credito sono tenuti alla rendicontazione dei fondi utilizzati con comunicazioni trimestrali alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio e alla Direzione regionale del commercio e del turismo.

Art. 6.

Finanziamenti agevolati alle imprese commerciali per l'ammodernamento degli esercizi

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a., contributi in conto interessi in forma attualizzata su volumi di credito a rimborso quinquennale, per assicurare disponibilità finanziarie per l'attivazione di finanziamenti, anche con operazioni di locazione finanziaria, a condizioni agevolate, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle piccole e medie imprese commerciali o di servizi per le esigenze connesse all'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini e degli uffici ed all'acquisto di attrezzature funzionali all'attività esercitata, nonché al rafforzamento delle strutture aziendali.

2. I prestiti attivabili con le disponibilità finanziarie, derivanti del disposto di cui al comma 1, possono essere erogati anche per il tramite di istituzioni bancarie e da società di locazione finanziaria all'uopo convenzionate con l'istituzione assegnataria dei fondi, che assumono a proprio carico i rischi di ciascuna operazione.

3. La Giunta regionale definisce con apposite direttive la procedura e le modalità, ivi comprese quelle concernenti il calcolo dei contributi attualizzati, per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 47 del decreto legislativo 385/1993.

4. Per le operazioni di locazione finanziaria l'intervento agevolativo è attivato con l'erogazione di un contributo in conto canoni, determinato in misura equivalente al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazione di finanziamento effettuata ai sensi dei commi 1 e 2.

5. Su conforme deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al commercio e al turismo e dell'Assessore alle finanze, l'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare, nel rispetto della procedura e delle modalità di cui al comma 3, apposita convenzione con l'istituzione creditizia assegnataria dei fondi di agevolazione.

6. Per detti finanziamenti trova applicazione quanto previsto negli articoli 4 e 5.

Art. 7.

Reimpiego dei fondi

1. I rientri della provvista utilizzata per le operazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) sono reimpiegati per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Le eventuali somme che dovessero residuare a fronte degli stanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) possono essere utilizzati, previa deliberazione della Giunta regionale, per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 8.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione dell'articolo 6, i finanziamenti sono concessi a favore delle imprese che hanno presentato domanda di contributo entro la data di entrata in vigore della presente legge, accoglibile ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, nei limiti di finanziamento previsti dalla stessa legge regionale e fino alla concorrenza del limite del 50 per cento delle risorse finanziarie globali disponibili sul relativo capitolo di spesa e ciò fino ad esaurimento delle domande presentate sulla stessa legge regionale 63/1976.

Capo II**MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI
6 DICEMBRE 1976, N. 63 E 8 APRILE 1982, N. 25****Art. 9.***Modifiche alla legge regionale 63/1976*

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 63/1976 sono abrogate le parole «e delle imprese commerciali».

2. L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 63/1976, come introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 42, è abrogato.

Art. 10.*Norma transitoria*

1. Nei casi di procedure concorsuali a carico delle società di locazione finanziaria, i contributi concessi a favore delle imprese commerciali di cui al Capo I della legge regionale 63/1976 sono versati in un'unica soluzione direttamente alle imprese beneficiarie ad avvenuto riscatto dei beni oggetto del contributo.

2. La procedura di cui al comma 1 si applica altresì in tutti i casi nei quali le società di locazione finanziaria si trovino nell'impossibilità, per qualsiasi altra ragione non imputabile alle imprese beneficiarie del contributo, di procedere al trasferimento del contributo alle stesse imprese.

Art. 11.*Modifiche alla legge regionale 25/1982*

1. Nel primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25 le parole «contributi annui costanti per un periodo non superiore agli anni 10, nella misura massima del 9 per cento» sono sostituite dalle parole: «contributi nella misura massima del 15 per cento, elevata al 20 per cento per le imprese ubicate in territori classificati montani ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonché nei territori compresi nei programmi eomunitari 2 e 5 b».

2. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 25/1982 viene così sostituito:

«Sono considerate ammissibili le spese per i seguenti programmi:

- a) acquisto di immobili per sede di impresa, unità locale o magazzino;
- b) costruzione o ristrutturazione dell'esercizio autorizzata con concessione edilizia;
- c) arredo completo dell'esercizio;
- d) acquisto di mezzi destinati al solo trasporto delle merci».

3. Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 25/1982, come sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 36/1988 è ulteriormente sostituito dal seguente:

«La spesa ammissibile non può essere inferiore a lire 40 milioni e non può superare lire 150 milioni».

4. L'articolo 7 della legge regionale 25/1982 come da ultimo integrato e modificato dall'articolo 223 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — L'obbligo della destinazione commerciale dei beni oggetto del contributo, come previsto dalle norme di contabilità pubblica, viene determinato con il provvedimento di concessione del contributo stesso».

5. L'articolo 7-bis della legge regionale 25/1982, come introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 51 e modificato dall'articolo 223, comma 2 della legge regionale 5/1994, è sostituito dal seguente:

«Art. 7-bis. — Non si dà luogo a revoca del contributo con restituzione di quanto percepito con l'aggravio degli interessi legali nei casi di perimento o furto del bene oggetto del contributo e nei casi di forza maggiore che impediscono la persistenza della destinazione commerciale dei beni oggetto del contributo o la continuazione dell'attività commerciale da parte dell'impresa beneficiaria.»

Art. 12.*Applicazione*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 non si applicano alle domande presentate precedentemente alla data del 31 dicembre 1995.

Capo III**SOPPRESSIONE DEL CAPO I
DELLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 1988, N. 36****Art. 13.***Soppressione del Capo I della legge regionale 36/1988*

1. Il Capo I della legge regionale 36/1988 è abrogato.

Art. 14.*Norma transitoria*

1. Le norme di cui al Capo I della legge regionale 36/1988, abrogato dall'articolo 13, continuano ad applicarsi per i provvedimenti emessi dalla Direzione regionale del commercio e del turismo e perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo IV**NORME FINALI****Art. 15.***Criteri di priorità*

1. In sede di ammissione a finanziamento sono prioritariamente esaminate ed accolte le istanze presentate, ai sensi di tutte le leggi regionali agevolative del settore commerciale, da imprese che risultano operanti o che intendono insediarsi - con il proposto programma di investimento - nei centri storici o nei territori compresi nella giurisdizione delle Comunità montane della regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 16.*Consorzi garanzia fidi*

1. I consorzi garanzia fidi del Friuli-Venezia Giulia operanti nel settore del commercio, per poter ottenere finanziamenti e contributi da parte dell'Amministrazione regionale, devono provvedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alle necessarie modifiche statutarie al fine di prevedere la costituzione di un collegio dei revisori dei Conti, composto da tre revisori dei Conti iscritti all'albo dei revisori, di cui uno nominato dall'Amministrazione regionale.

2. I fondi rischi di garanzia dei Consorzi garanzia fidi del Friuli-Venezia Giulia possono essere costituiti da titoli obbligazionari sottoscritti dalle banche convenzionate ed emessi alle condizioni di cui all'articolo 1.

3. La tipologia delle imprese che possono aderire ai Consorzi garanzia fidi di cui ai commi 1 e 2 sono individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al commercio e al turismo, da pubblicarsi sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 17.*Norme finanziarie*

1. Per le finalità previste dall'articolo 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 8.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.500 milioni per l'anno 1998.

2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 9 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - il capitolo 1596 (2.1.263.3.10.25) con la denominazione «Acquisto di obbligazioni dell'Istituto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia al fine di favorire gli investimenti delle piccole e medie imprese commerciali e di servizi» e con lo stanziamento complessivo di lire 15.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 8.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.500 milioni per l'anno 1998.

3. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni per l'anno 1996.

4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito, alla Rubrica n. 9 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - il capitolo 1598 (2.1.263.3.10.25) con la denominazione «Acquisto straordinario di obbligazioni dell'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia finalizzato alla sanatoria delle domande di finanziamento ai sensi della legge regionale 36/1988 pendenti su operazioni attivate dall'istituto medesimo» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 10.000 milioni per l'anno 1996.

5. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b) è autorizzata la spesa complessiva di lire 11.000 milioni per l'anno 1996.

6. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito, alla Rubrica n. 9 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - il capitolo 1599 (2.1.263.3.10.25) con la denominazione «Contributo straordinario all'Istituto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia per la liquidazione di una agevolazione forfettaria sugli interessi dei finanziamenti richiesti dalle imprese ai sensi della legge regionale 36/1988» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 11.000 milioni per l'anno 1996.

7. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.520 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.020 milioni per l'anno 1996 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1997.

8. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito, alla Rubrica n. 28 - programma 3.4.2. - spese d'investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - il capitolo 8285 (2.1.263.3.10.25) con la denominazione «Contributi in conto interessi in forma attualizzata all'Istituto del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. per l'attivazione di finanziamenti agevolati a favore delle piccole e medie imprese commerciali o di servizi per l'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini e degli uffici, per l'acquisto di attrezzature nonché per il rafforzamento delle strutture aziendali», e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.520 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.020 milioni per l'anno 1996 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1997.

9. Sul precitato capitolo 8285 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.020 milioni.

10. Per le finalità previste dall'articolo 11, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1997.

11. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 28 - programma 3.4.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 8306 (2.1.243.3.10.25) con la denominazione «Contributi in conto capitale a favore degli operatori commerciali al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo» e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1997.

12. Le disponibilità finanziarie relative al rientro anticipato della provvista di cui all'articolo 17 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, nell'importo complessivo di lire 13.000 milioni, affluiscono al capitolo 770 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, il cui stanziamento è elevato, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 13.000 milioni per l'anno 1996.

13. All'onere complessivo di lire 39.520 milioni, in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 22.020 milioni per l'anno 1996, di lire 10.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.500 milioni per l'anno 1998, derivante dai commi 1, 3, 5, 7 e 10, si fa fronte come segue:

a) per complessive lire 26.520 milioni, suddivisi in ragione di lire 9.020 milioni per l'anno 1996, di lire 10.000 milioni per l'anno 1997, e di lire 7.500 milioni per l'anno 1998, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 60 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti);

b) per complessive lire 13.000 milioni per l'anno 1996, con la maggiore entrata prevista dal comma 12.

14. All'onere complessivo di lire 22.020 milioni, in termini di cassa, derivante dai commi 4, 6 e 9 si fa fronte come di seguito indicato:

a) per lire 13.000 milioni con la maggiore entrata prevista dal comma 12;

b) per lire 9.020 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 26 agosto 1996

CECOTTI

96R0700

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 36.

Rifinanziamento e integrazione della legge regionale 28 ottobre 1991, n. 33, relativa ad interventi e riqualificazione dell'offerta turistica regionale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 58 del 22 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

1. Per la concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 6 della legge regionale 28 ottobre 1991, n. 33 concernente «Interventi e riqualificazione dell'offerta turistica regionale» è autorizzata per l'anno 1996 una ulteriore spesa di lire 3.500 milioni.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità sul capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1996, partita 6 dell'elenco 3.

3. La somma occorrente per il pagamento della spesa di cui al comma 1 è iscritta per l'anno 1996, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3232210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 sono ridotti rispettivamente di lire 3.500 milioni.

Art. 2.

1. I termini, di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 53/1991, sono differiti di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 19 agosto 1996

D'AMBROSIO

96R0766

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 37.

Durata in carica dei commissari straordinari degli enti dipendenti dalla Regione.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 58 del 22 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguenti legge:

Art. 1.

1. I Commissari straordinari degli enti dipendenti dalla Regione, in carica alla data del 30 giugno 1996 a seguito dello scioglimento dei consigli di amministrazione degli enti medesimi, possono essere prorogati dalla Giunta regionale per un ulteriore periodo massimo di mesi quattro dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In caso di rinuncia da parte dei Commissari interessati, la Giunta regionale procede alla nomina di altri Commissari straordinari che restano in carica per la durata massima di cui al comma 1.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 19 agosto 1996

D'AMBROSIO

96R0767

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1996, n. 63.

Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale Alta Vaile Pesio e Tanaro.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 37 dell'11 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La presente legge disciplina le modalità di utilizzo e di fruizione del Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro, istituito con la legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84, modificata con le leggi regionali 5 agosto 1986, n. 33, 7 settembre 1987, n. 48 e 26 marzo 1990, n. 16.

Art. 2.

Circolazione con mezzi motorizzati e viabilità

1. La circolazione con mezzi motorizzati, ivi compresi quelli cingolati, è consentita sulle strade comunali dell'Area protetta e sui percorsi appositamente individuati e segnalati per il raggiungimento dei parcheggi e delle aree attrezzate. La sosta a monte della Certosa di Pesio e nelle frazioni di Camino è consentita nelle aree a parcheggio appositamente segnalate. La circolazione con mezzi motorizzati su strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale è consentita con le limitazioni di cui alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 «Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27».

2. Su tutto il territorio è vietato compiere percorsi fuori strada anche con mezzi motorizzati quali motoslitte. Sulle strade a monte della Certosa di Pesio è vietata la circolazione degli autocarri di portata superiore ai trentacinque quintali, alle roulotte, ai furgoni ed ai campers. Sono esclusi dal divieto gli autocarri di portata superiore ai trentacinque quintali muniti di autorizzazione rilasciata dall'Ente di gestione ed i campers che percorrono le strade per raggiungere le aree di sosta appositamente individuate dagli strumenti di pianificazione del Parco o da altre disposizioni dell'Ente di gestione.

3. Sulle strade interne al Parco la velocità massima consentita è di trenta chilometri orari, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e di vigilanza.

4. L'Ente di gestione può vietare temporaneamente l'accesso alle aree attrezzate qualora si verificano eventi pregiudizievoli per l'incolumità pubblica.

5. Sono esclusi dai divieti e dalle limitazioni di cui al presente articolo i mezzi utilizzati per lo svolgimento delle attività agricole e silvo-colturali, i mezzi impiegati nella sistemazione di opere idrauliche e forestali e nelle operazioni di pronto intervento e di soccorso, i mezzi antincendio, i mezzi delle pubbliche amministrazioni ed i mezzi muniti di contrassegno rilasciato dall'Ente di gestione.

6. Il sorvolo del territorio del Parco con mezzi a motore è vietato a quota inferiore a mille piedi, salvo che per emergenza del velivolo, per operazioni di vigilanza, emergenza, soccorso, antincendio e nei casi autorizzati dall'Ente di gestione, compatibilmente con le finalità dell'Ente stesso. Le violazioni a tale divieto comportano la sanzione amministrativa pari a lire 500 mila.

7. Le violazioni delle norme di cui ai commi 1, 2 e 3 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila; nel caso in cui i mezzi in sosta determinino impedimento al passaggio di mezzi di soccorso o di vigilanza, la sanzione minima è elevata a lire 100 mila e la sanzione massima è elevata a lire un milione oltre alle spese di rimozione forzata dei mezzi.

Art. 3.

Divieti temporanei d'accesso

1. L'accesso a particolari limitate zone, indicate con apposite tabelle, può essere temporaneamente vietato con provvedimento dell'Ente di gestione per fini selvicolturali, naturalistici, di sicurezza e gestionali.

2. L'accesso in violazione della norma di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 4.

Aree attrezzate

1. Nelle aree attrezzate è consentita esclusivamente la sosta temporanea per pic nic.

2. Nelle aree attrezzate sono vietati l'accesso di auto, di campers e l'installazione di tende.

3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 5.

Riserve naturali

1. L'accesso alle aree classificate come Riserve naturali speciali è consentito previa autorizzazione dell'Ente di gestione.

2. Nelle Riserve naturali speciali sono vietate le manifestazioni sportive, turistiche e ricreative.

3. Nelle Riserve naturali sono consentiti i censimenti, nonché lo svolgimento di attività didattiche e di studio previa autorizzazione dell'Ente di gestione.

4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 6.

Abbandono di piccoli rifiuti

1. È vietato l'abbandono, al di fuori degli appositi contenitori, di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti, di bevande, da pic-nic e da altre attività connesse alla fruizione del Parco.

2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila. La sanzione è raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.

Art. 7.

Lavaggio di stoviglie, di indumenti e di veicoli

1. È vietato, al di fuori delle aree appositamente attrezzate, l'uso di detersivi ed il lavaggio di indumenti, di stoviglie e di veicoli nei corsi d'acqua, nelle sorgenti e negli specchi di acqua ferma, nonché scaricare in essi e sul territorio del Parco le acque di lavaggio, ivi comprese quelle eventualmente a bordo degli automezzi.

2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 8.

Accensione di fuochi ed abbruciamenti

1. L'accensione di fuochi e gli abbruciamenti sono regolati dalla legge regionale 9 giugno 1994, n. 16 «Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi».

Art. 9.

Taglio di piante

1. Fino all'entrata in vigore del Piano di assestamento forestale, ad eccezione dei tagli delle piante di alto fusto normati ai sensi della legge regionale 7 settembre 1979, n. 57 «Norme relative alla gestione del patrimonio forestale», i tagli dei filari di alberi, della vegetazione entro cinquanta metri dai corsi d'acqua e dei boschi per una superficie maggiore di un ettaro, sono subordinati al parere favorevole dell'Ente di gestione.

2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 500 mila.

Art. 10.

Raccolta della flora spontanea

1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di esemplari o di parti di flora muscinale (muschi e sfagni) erbacea ed arbustiva sono vietati. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali. La raccolta delle piante officinali è ammessa, previa autorizzazione dell'Ente di gestione, secondo le disposizioni vigenti.

2. È consentita, unicamente ai residenti dei comuni dell'Area protetta, la raccolta delle seguenti specie d'uso locale: orle (*chenopodium bonus-henricus*), asparagi (*aruncus dioicus*), luppolo (*humulus lupulus*) e finocchio (*myrrhis odorata*).

3. La raccolta del vischio (*viscum album*) è consentita unicamente ai residenti nei comuni dell'Area protetta, previa autorizzazione rilasciata dall'Ente di gestione del Parco.

4. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 comportano le seguenti sanzioni amministrative:

a) lire 50 mila più lire 15 mila per le parti aeree di ogni esemplare raccolto delle specie presenti nell'elenco delle piante a protezione assoluta di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 «Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale» e per le piante di particolare rarità incluse nell'elenco deliberato dall'Ente di gestione; ulteriori lire 50 mila per esemplare in caso di raccolta con sradicamento totale delle piante medesime;

b) lire 20 mila più lire 5 mila per ogni esemplare raccolto nel caso delle altre specie anche se non eradicato;

c) lire 50 mila per ogni chilogrammo di quantità eccedente l'autorizzazione alla raccolta delle piante officinali di cui all'articolo 17 della legge regionale 32/1982 con un minimo di lire 50 mila;

d) lire 50 mila per ogni chilogrammo di muschio o di sfagno raccolto.

5. Le violazioni delle norme di cui ai commi 2 e 3 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 11.

Raccolta di funghi epigei

1. La raccolta dei funghi epigei è regolata dalla legge regionale 32/1982 e dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 «Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati».

Art. 12.

Raccolta dei prodotti del sottobosco

1. La raccolta dei prodotti del sottobosco è disciplinata dalla legge regionale 32/1982.

Art. 13.

Raccolta di anfibi, rettili, molluschi e crostacei

1. La raccolta, l'asportazione e l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessità, di qualsiasi specie di anfibi, rettili, molluschi e crostacei sono vietate. Sono fatte salve le normali operazioni connesse

alle attività agricole e selvicolturali, nonché l'applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale e le catture a scopo didattico e scientifico autorizzate dall'Ente di gestione.

2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila per ogni esemplare.

Art. 14.

Raccolta di palchi di ungulati

1. La raccolta dei palchi di ungulati è vietata su tutto il territorio del Parco. Ogni eventuale ritrovamento deve essere segnalato alla direzione dell'Ente di gestione che provvede ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 «Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia» e successive modifiche.

2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire un milione.

Art. 15.

Raccolta di insetti

1. La raccolta, la cattura, l'asportazione, il danneggiamento e l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessità, di insetti di qualsiasi ordine e specie, nonché dei loro nidi, sono vietati. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali, l'applicazione di norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale e le catture a scopo didattico e scientifico autorizzate dall'Ente di gestione.

2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 16.

Raccolta di minerali e rocce

1. La raccolta e la ricerca di minerali e rocce a scopo scientifico, collezionistico e didattico sono regolate dalla legge regionale 4 aprile 1995, n. 51.

Art. 17.

Immissione di animali

1. L'immissione nel Parco di qualsiasi specie di animale selvatico è vietata. È fatta salva l'attuazione di specifici programmi di ripopolamento o reintroduzione di specie autoctone o estinte approvati ai sensi della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 «Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate», modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6.

2. L'attività di apicoltura nomade è consentita previa autorizzazione rilasciata dall'Ente di gestione.

3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila per ogni animale introdotto o per ogni arnia installata.

Art. 18.

Introduzione di cani

1. L'introduzione di cani è vietata. Nelle aree attrezzate ovvero in appositi recinti e lungo i sentieri individuati e appositamente segnalati dall'Ente di gestione è consentita l'introduzione di cani purché tenuti al guinzaglio.

2. Sono esclusi dal divieto e dalle limitazioni di cui al comma 1 i cani al seguito delle mandrie e delle greggi al pascolo, nonché i cani al servizio dei gruppi di soccorso, dei portatori di handicap, quelli utilizzati per il censimento della fauna e per esigenze di servizio.

3. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 19.

Pascolo degli animali

1. Il pascolo del bestiame è consentito esclusivamente a chi ne ha titolo nel rispetto delle norme previste dagli strumenti di pianificazione del Parco.

2. Gli aventi titoli di cui al comma 1 hanno l'obbligo di rispettare il carico massimo di bestiame indicato nei verbali di consegna del pascolo, nonché di provvedere allo smaltimento periodico dei rifiuti e di esibire al personale di vigilanza la modulistica di accompagnamento del bestiame prevista dalla vigente normativa.

3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila per ogni capo di bestiame.

Art. 20.

Attraversamento di mandrie

1. L'attraversamento di mandrie di bestiame di qualsiasi specie è concesso unicamente agli affittuari dei pascoli. I conduttori avranno cura di impedire sbandamenti dai quali possono derivare danni alla vegetazione, alle strade, ai ponti, alle mulattiere ed alle strutture in genere. L'attraversamento avverrà nel più breve tempo possibile ed unicamente in ore diurne. Le mandrie, in regola con le norme sanitarie vigenti, possono essere trasportate alle zone di carico e scarico con mezzi motorizzati, previa autorizzazione dell'Ente di gestione.

2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila per ogni capo di bestiame.

Art. 21.

Esercizio della pesca

1. L'esercizio della pesca nelle acque del Parco è vietato con esclusione dei corsi d'acqua coincidenti con i confini dell'Area protetta e con esclusione del Rio Camino. Sono fatti salvi i diritti esclusivi di pesca e gli usi civici nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 «Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte» e alla legge regionale 36/1989 modificata dalla legge regionale 6/1993.

2. La pesca notturna è vietata.

3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 150 mila a lire un milione e 500 mila.

Art. 22.

Campeggio

1. L'esercizio del campeggio per mezzo di tende, di roulotte, di caravans e di campers è vietato al di fuori delle aree individuate a tal fine dall'Ente di gestione del Parco.

2. Nelle aree in cui è consentita la sosta di roulotte, caravans e campers è vietato lo scarico di liquami stoccati nei serbatoi.

3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 23.

Attività speleologica

1. L'attività speleologica è consentita.

2. I bivacchi prolungati in quota (campi scuola) sono consentiti previa autorizzazione rilasciata dall'Ente di gestione.

3. È fatto divieto di usare sostanze chimiche inquinanti o tossiche: è consentito l'uso della fluoresceina.

4. È vietato abbandonare in grotta oggetti, materiali e rifiuti.

5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 24.

Attività alpinistica

1. L'attività alpinistica è consentita.
2. L'apertura di vie alpinistiche con l'uso di mezzi meccanici (trapani, martelli e percussori) è consentita previa autorizzazione dell'Ente di gestione.
3. Il bivacco oltre i millecinquecento metri di quota è consentito da un'ora prima del tramonto fino ad un'ora dopo l'alba.
4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 25.

Attività scientifica e didattica

1. È consentito alle scuole, agli istituti di ricerca ed alle associazioni di svolgere attività didattiche e di studio con le modalità ed i termini indicati in apposita autorizzazione rilasciata dall'Ente di gestione.
2. L'eventuale utilizzo di personale e di strutture del Parco per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 comporta il versamento all'Ente di gestione, a titolo di rimborso spese, di una quota stabilita annualmente dall'Ente di gestione.
3. Le visite delle scolaresche sono consentite sui sentieri dell'Area protetta, previa autorizzazione rilasciata dall'Ente di gestione, contenente l'indicazione dei percorsi e delle modalità di svolgimento.
4. L'accompagnamento, qualora richiesto, delle scolaresche è effettuato dal personale del Parco, da soggetti autorizzati allo svolgimento di tale professione ai sensi della vigente normativa regionale e nazionale sulle professioni turistiche ovvero da associazioni o cooperative di servizio convenzionate con l'Ente di gestione.
5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 26.

Attività ippica

1. Il transito di cavalli è consentito lungo i percorsi appositamente segnalati dall'Ente di gestione.
2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 27.

Attività ciclo-alpinistica

1. Il transito con biciclette da montagna è consentito lungo i percorsi segnalati dall'Ente di gestione.
2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 28.

Manifestazioni e competizioni sportive

1. Le manifestazioni e le competizioni sportive sono consentite previa autorizzazione dell'Ente di gestione.
2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 29.

Visite di comitive

1. Sono consentite le visite di comitive. L'accompagnamento delle comitive, qualora richiesto, è effettuato dal personale dell'Ente di gestione o da soggetti autorizzati allo svolgimento di tale professione ai sensi della vigente normativa regionale sulle professioni turistiche, ovvero da associazioni o cooperative di servizio convenzionate con l'Ente medesimo.
2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 30.

Danneggiamenti

1. Il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi del Parco nonché il danneggiamento con scritte, incisioni ed intagli di alberi, rocce o manufatti comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila, oltre alla facoltà dell'Ente di gestione di rivalersi dei danni subiti.

Art. 31.

Deroghe

1. L'Ente di gestione può concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici, di studio e gestionali, purché non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri organi od autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.
2. Le autorizzazioni in deroga sono esibite, a richiesta, al personale preposto alla vigilanza.
3. Sono fatti salvi i diritti d'uso civico a favore dei residenti nei Comuni territorialmente interessati dal Parco.
4. Il personale del Parco può agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge secondo le indicazioni ed i programmi dell'Ente di gestione.

Art. 32.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidate al personale di vigilanza del Parco ed ai soggetti di cui all'articolo 10 della legge regionale 84/1978 istitutiva del Parco ed all'articolo 14 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 «Adeguamento delle leggi regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394».

Art. 33.

Procedure

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano, ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 «Procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate», le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale».
2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge sono iscritte nel bilancio della Regione al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate per l'anno 1996 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni, di cui all'articolo 30, sono introitate nel bilancio del Parco per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate.
4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 settembre 1996

GHIGO

96R0811

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1996, n. 64.

Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 37 dell'11 settembre 1996)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina le modalità di utilizzo e di fruizione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, istituito con la legge regionale 19 agosto 1991, n. 38.

Art. 2.

Accesso al Parco

1. L'accesso al Parco è consentito tutti i giorni, senza limiti di orario, attraverso gli ingressi appositamente segnalati; è comunque fatta salva la possibilità da parte dell'Ente di gestione di impedire l'accesso a particolari e limitate zone, indicate con tabelle, per fini naturalistici, selvicolturali, gestionali e di sicurezza.

2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 3.

Circolazione a cavallo ed in bicicletta

1. La circolazione a cavallo avviene sui percorsi appositamente segnalati con animali condotti al passo o al piccolo trotto; sono vietate le galoppate.

2. La circolazione con le biciclette avviene sulle strade e sui percorsi appositamente segnalati.

3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo, comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 4.

Circolazione con mezzi motorizzati

1. La circolazione con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo, al di fuori dei percorsi appositamente individuati e segnalati per il raggiungimento delle aree attrezzate, è vietata.

2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:

a) i mezzi delle pubbliche amministrazioni;

b) i mezzi dei privati impiegati nei lavori agricoli e selvicolturali (taglio ed esbosco dei quartaruoli, operazioni inerenti l'attuazione del Piano di assestamento forestale e progetti similari), nelle sistemazioni ed opere idrauliche e forestali, nelle operazioni di pronto intervento ed antincendio;

c) i mezzi muniti di contrassegno rilasciato dall'Amministrazione del Parco.

3. Il sorvolo del territorio del Parco con mezzi a motore è vietato a quota inferiore a mille piedi, salvo che per emergenza del velivolo, per operazioni di vigilanza, emergenza, soccorso, antincendio e nei casi autorizzati dall'Ente di gestione, compatibilmente con le finalità dell'Ente stesso.

4. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo, comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 5.

Pascolo degli animali

1. Il pascolo degli animali di qualsiasi tipo è vietato su tutto il territorio del Parco.

2. Le violazioni alle norme di cui al comma 1, comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila per capo di bestiame, oltre al risarcimento degli eventuali danni alla vegetazione.

Art. 6.

Abbandono di piccoli rifiuti

1. È vietato l'abbandono, al di fuori degli appositi contenitori, di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti, di bevande, da pic nic e da altre attività connesse alla fruizione del Parco.

2. Le violazioni delle norme di cui al comma 1, comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila. La sanzione è raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.

Art. 7.

Accensione di fuochi e abbruciamenti

1. L'accensione di fuochi e gli abbruciamenti sono regolati dalla legge regionale 9 giugno 1994, n. 16 «Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi».

Art. 8.

Tutela della flora spontanea

1. La tutela della flora spontanea è disciplinata dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 «Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale» modificata dalla legge regionale 21 giugno 1984, n. 29.

2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali secondo quanto previsto dallo stato della Partecipanza: taglio dei quartaruoli e lavori previsti dal Piano di assestamento forestale.

3. In omaggio alle secolari tradizioni, nel periodo della fioritura dei mughetti, è ammessa la raccolta di un massimo di venti steli fioriti per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei.

Art. 9.

Raccolta di funghi epigei

1. La raccolta dei funghi epigei è regolata dalla legge regionale 32/1982 e dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 «Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati».

2. È fatto salvo l'esercizio del diritto di uso civico di fungatico a favore della comunità locale che è esercitato unicamente nelle giornate di martedì, giovedì e sabato, mentre ai Soci Partecipanti tale diritto è valevole per tutti i giorni della settimana. Tale diritto è esercitato nei modi e nei limiti di cui alla legge regionale 32/1982. Ai fini della vigilanza il Sindaco rilascia un tesserino gratuito ai residenti ed ai soci della Partecipanza; del rilascio di ogni tesserino è data comunicazione all'Amministrazione del Parco.

Art. 10.

Raccolta e coltivazione dei tartufi

1. La raccolta e la coltivazione dei tartufi sono regolate dalla legge regionale 29 agosto 1986, n. 37 «Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi» e dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 «Normativa quadro in materia di raccolta coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo».

Art. 11.

Raccolta di anfibi, rettili, molluschi e crostacei

1. La raccolta, l'asportazione e l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessità, di qualsiasi specie di anfibi, rettili, molluschi e crostacei, nonché delle loro uova sono sempre vietate. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, nonché l'applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria igienica e forestale e le catture a scopo didattico e scientifico autorizzate dall'Ente di gestione.

2. Le violazioni delle norme di cui al comma 1, comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 12.

Raccolta dei prodotti del sottobosco

1. La raccolta dei prodotti del sottobosco è regolata dalla legge regionale 32/1982.

Art. 13.

Raccolta di insetti

1. La raccolta, la cattura, l'asportazione, il danneggiamento e l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessità, di insetti di qualsiasi ordine e specie, nonché dei loro nidi, sono sempre vietati. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, nonché l'applicazione di norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria igienica e forestale e le catture a scopo didattico e scientifico autorizzate dall'Ente di gestione.

2. Le violazioni alle norme di cui al comma 1, comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 14.

Immissione di animali

1. L'immissione nel Parco di qualsiasi specie di animale selvatico è vietata. È fatta salva l'attuazione di specifici programmi di ripopolamento o reintroduzione di specie autoctone o estinte approvati ai sensi della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 relativa agli interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree protette e modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6.

2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila per ogni animale introdotto.

Art. 15.

Introduzione di cani

1. È consentita l'introduzione di cani tenuti al guinzaglio.

2. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 16.

Esercizio della pesca

1. L'esercizio della pesca nelle zone umide e nei corsi d'acqua scorrenti nel Parco è vietato.

2. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 17.

Visite di comitive

1. Sono consentite le visite di comitive accompagnate dal personale dell'Ente di gestione o dal personale di associazioni e cooperative di servizio convenzionate con l'Ente medesimo.

2. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 18.

Danneggiamenti

1. Il danneggiamento delle attrezzature, degli arredi e degli immobili del Parco comporta la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila, oltre alla facoltà dell'Ente di gestione di rivalersi dei danni subiti.

Art. 19.

Deroghe

1. L'Ente di gestione del Parco può sempre concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici, di studio e gestionali, purché non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione, ovvero siano di competenza di altri organi od autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.

2. Le autorizzazioni in deroga sono esibite, a richiesta, al personale preposto alla sorveglianza.

3. Il personale del Parco può agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge, secondo le disposizioni ed i programmi dell'Ente di gestione.

Art. 20.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza del Parco ed ai soggetti di cui all'articolo 9 della legge regionale 38/1991 istitutiva del Parco e di cui all'articolo 14 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 «Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394».

Art. 21.

Procedure

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applicano, ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 «Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate» le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale».

2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge, sono introitate nel bilancio della Regione ed iscritte al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1996 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per i danni di cui all'articolo 18 sono introitate nel bilancio del Parco per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 settembre 1996

GHIGO

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1996, n. 65.

Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 37 dell'11 settembre 1996)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina le modalità di utilizzo e di fruizione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, istituito con la legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, modificata con la legge regionale 23 gennaio 1989, n. 13.

Art. 2.

Accesso al Parco

1. L'accesso al Parco è consentito tutti i giorni, senza limiti di orario, fatta salva la possibilità da parte dell'Ente di gestione di impedire l'accesso a particolari e limitate zone, appositamente segnalate, a fini naturalistici, selvicolturali, gestionali e di sicurezza.

2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 3.

Circolazione dei mezzi motorizzati

1. La circolazione dei mezzi motorizzati su tutto il territorio del Parco è consentita esclusivamente sulle strade e sui percorsi appositamente individuati dall'Ente di gestione.

2. Sono esclusi dalle limitazioni di cui al comma 1:

a) i mezzi utilizzati per le operazioni agro-silvo-pastorali;

b) i mezzi muniti di contrassegno, nominativo ed a termine, utilizzati per motivate necessità, previa autorizzazione dell'Ente di gestione;

c) i mezzi impiegati nelle operazioni di soccorso, vigilanza ed antincendio e quelli delle pubbliche amministrazioni.

3. L'Ente di gestione può sospendere o limitare la circolazione sulle strade per motivi di sicurezza, tecnici e gestionali; della sospensione o limitazione della circolazione è data pubblicità con apposita segnaletica e con pubblicazione negli albi pretori dei comuni interessati e della comunità montana.

4. Su tutta l'area del Parco sono vietate manifestazioni di mezzi motorizzati.

5. Il sorvolo del territorio del Parco con mezzi a motore è vietato a quota inferiore a mille piedi, salvo che per emergenza del velivolo, per operazioni di vigilanza, emergenza, soccorso, antincendio e nei casi autorizzati dall'Ente di gestione, compatibilmente con le finalità dell'Ente stesso.

6. Le violazioni alle norme di cui ai commi 1, 3 e 4 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila. Nel caso di inosservanza del divieto di cui al comma 4 la sanzione è applicata ai singoli partecipanti alle manifestazioni ed è maggiorata di dieci volte per gli organizzatori delle stesse che ne rispondono in solido.

Art. 4.

Abbandono di piccoli rifiuti

1. È vietato l'abbandono, al di fuori degli appositi contenitori, di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti e di bevande, da pic nic e da altre attività connesse alla fruizione del Parco.

2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila. La sanzione è raddoppiata qualora il trasgressore, invitato dall'agente verbalizzante, non provveda alla rimozione dei rifiuti.

Art. 5.

Accensione di fuochi e abbruciamenti

1. L'accensione di fuochi e gli abbruciamenti sono regolati dalla legge regionale 9 giugno 1994, n. 16 «Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi».

Art. 6.

Tutela della flora spontanea

1. La tutela della flora spontanea è disciplinata dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 «Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale» modificata dalla legge regionale 21 giugno 1984, n. 29.

Art. 7.

Specie vegetali non autoctone

1. Al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale del Parco, è vietata l'introduzione di specie vegetali non autoctone, fatte salve le coltivazioni agricole, i parchi ed i giardini privati per quanto attiene le piante ornamentali.

2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 8.

Raccolta dei funghi epigei

1. La raccolta dei funghi epigei è regolata dalla legge regionale 32/1982 e dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 «Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati».

Art. 9.

Raccolta dei prodotti del sottobosco

1. La raccolta dei prodotti del sottobosco è regolata dalla legge regionale 32/1982.

Art. 10.

Raccolta e coltivazione dei tartufi

1. La raccolta e la coltivazione dei tartufi sono regolate dalla legge regionale 29 agosto 1985, n. 37 «Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione di tartufi» e dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo».

Art. 11.

Raccolta di insetti

1. La raccolta, la cattura, l'asportazione, il danneggiamento e l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessità, di insetti di qualsiasi ordine e specie, nonché dei loro nidi, sono vietati. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, nonché l'applicazione di norme di Polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale e le catture a scopo scientifico e didattico autorizzate dall'Ente di gestione.

2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 12.

Raccolta di anfibi, rettili, molluschi e crostacei

1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento e l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessità, di qualsiasi specie di anfibi, rettili, molluschi e crostacei, nonché delle loro uova, sono vietati. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, nonché l'applicazione delle norme di Polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale e le catture a scopo scientifico e didattico autorizzate dall'Ente di gestione.

2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 13.

Raccolta di minerali e rocce

1. La raccolta e la ricerca di minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico sono regolate dalla legge regionale 4 aprile 1995, n. 51.

Art. 14.

Immissione di animali

1. L'immissione nel Parco di qualsiasi specie di animale selvatico è vietata. È fatta salva l'attuazione di specifici programmi di ripopolamento o reintroduzione di specie autoctone o estinte approvati ai sensi della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 «Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate» come modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6.

2. L'attività di apicoltura nomade è consentita previa autorizzazione rilasciata dall'Ente di gestione.

3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila per ogni animale introdotto o per arnia installata.

Art. 15.

Introduzione di cani

1. L'introduzione di cani al guinzaglio è consentita esclusivamente sulle strade, sui percorsi appositamente segnalati dall'Ente di gestione, nelle aree attrezzate e negli appositi recinti.

2. Sono esclusi dal divieto e dalle limitazioni di cui al comma 1 i cani al seguito delle mandrie e delle greggi al pascolo, nonché i cani al servizio dei gruppi di soccorso, dei portatori di handicap, quelli utilizzati per il censimento della fauna e per esigenze di servizio.

3. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 16.

Giochi di guerra

1. Le attività assimilabili alla guerra simulata sono vietate.

2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire un milione.

Art. 17.

Pascolo degli animali e transito di mandrie

1. L'esercizio del pascolo di animali ed il transito di mandrie sono consentiti nel rispetto delle norme contenute nelle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale e negli strumenti di pianificazione del Parco.

2. Per le violazioni della norma di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dalle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale.

Art. 18.

Campeggio

1. Il campeggio è consentito nelle aree appositamente attrezzate.

2. La sosta di tende, dalle ore sedici alle ore otto, a quote superiori a novecento metri ed il bivacco all'aperto senza l'ausilio di tenda, non sono da considerarsi attività di campeggio e sono per tanto permessi nel rispetto della proprietà. Sono fatte salve le situazioni di emergenza.

3. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 19.

Lavaggio di stoviglie, indumenti e veicoli

1. È vietato, al di fuori delle aree appositamente attrezzate, l'uso di detersivi ed il lavaggio di indumenti, di stoviglie e di veicoli nei corsi d'acqua, nelle sorgenti e negli specchi d'acqua ferma, nonché scaricare in essi e sul territorio del parco le acque di lavaggio, ivi comprese quelle eventualmente a bordo degli automezzi.

2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 20.

Danneggiamenti

1. Il danneggiamento delle attrezzature, degli arredi e degli immobili del Parco comporta la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila oltre alla facoltà dell'Ente di gestione di rivalersi dei danni subiti.

Art. 21.

Manifestazioni e competizioni sportive

1. All'interno del Parco sono consentite manifestazioni e competizioni sportive, previa autorizzazione dell'Ente di gestione; fatta eccezione per quelle di mezzi motorizzati, vietate ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 22.

Deroghe

1. L'Ente di gestione può concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici di studio e gestionali, purché non contrastino con le finalità del Parco, con disposizioni legislative dello Stato o della Regione, ovvero siano di competenza di altri organi od autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.

2. Le autorizzazioni in deroga devono essere esibite, a richiesta, al personale preposto alla vigilanza.

3. Sono fatti salvi i diritti di uso civico a favore dei residenti nei comuni interessati dal Parco.

4. Il personale del Parco può agire in deroga a quanto disposto nella presente legge secondo le indicazioni ed i programmi dell'Ente di gestione.

Art. 23.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza del Parco ed ai soggetti di cui all'articolo 15 della legge regionale 52/1979 istitutiva del Parco e di cui all'articolo 14 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 «Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394».

Art. 24.
Procedure

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano, ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 «Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate, le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale».

2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge sono iscritte nel bilancio della Regione al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno 1996 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni di cui all'articolo 20 sono introitate nel bilancio del Parco per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate.

4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 settembre 1996

GHIGO

96R0813

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1996, n. 66.

Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale dei Laghi di Avigliana - Abrogazione della legge regionale 23 agosto 1989, n. 52.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 37 dell'11 settembre 1996*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Le violazioni alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale dei Laghi di Avigliana sono punite con le sanzioni di cui al presente articolo.

2. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) relativa al divieto di aprire e coltivare cave di qualsiasi natura, sono soggette alla sanzione amministrativa da un minimo di lire tre milioni ad un massimo di lire cinque milioni per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso, così come previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge regionale 16 maggio 1980, n. 46 «Istituzione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana».

3. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) relativa al divieto di esercitare l'attività venatoria, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

4. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c), d), f) e g) relative ai divieti di: c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali; d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole; f) esercitare attività sportive e ricreative con mezzi meccanici fuori strada; g) transitare fuori dalle strade carrozzabili

con mezzi motorizzati, tranne che per lo svolgimento delle attività agricole o delle attività di vigilanza o di soccorso; comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila, così come previsto dall'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 46/1980, così come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 inerente alle sanzioni amministrative relative alle violazioni in materia di aree protette.

5. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 1, comma 2, lettere e) ed h), relative ai divieti di: «e) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole e delle fruibilità del parco; h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi;» comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire cinque milioni ad un massimo di lire dieci milioni, così come previsto dall'articolo 9, terzo comma, della legge regionale 46/1980.

6. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), relative ai divieti di: «a) edificare nelle zone di dissesto o potenziale dissesto geologico e idrogeologico; b) introdurre allevamenti animali di tipo industriale intensivo;» comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire dieci milioni ad un massimo di lire venti milioni.

7. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), relativa al divieto di danneggiare i massi erratici, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire cinque milioni.

8. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 3, comma 2, relativa al divieto di apporre qualsiasi elemento e/o struttura di tipo pubblicitario fino all'emanazione di regolamento da parte dell'Ente parco, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire cinque milioni oltre l'obbligo della demolizione.

9. Le violazioni alle norme previste nel regolamento di navigazione di cui all'articolo 3, comma 4, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire cento mila ad un massimo di lire un milione.

10. Gli interventi in materia forestale eseguiti in difformità da quanto previsto dall'articolo 4 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire un milione ad un massimo di lire cinque milioni.

11. Le violazioni all'articolo 5, commi 1, 2, 3, 4 e 5, relativi agli interventi ammessi nella zona denominata «Mareschi», comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire cinque milioni.

12. Le violazioni alle norme richiamate ai commi 2, 5, 6, 8 e 11 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 2.

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme e di principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale».

Art. 3.

1. La legge regionale 23 agosto 1989, n. 52 «Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale dei Laghi di Avigliana», è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 settembre 1996

GHIGO

96R0814

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1996, n. 67.

Modifiche alla legge regionale 1° giugno 1993, n. 16, relativa alla integrazione alla legge regionale 16 maggio 1980, n. 47 - Istituzione della Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 37 dell'11 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. La cartografia in scala 1:5.000 di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 «Integrazione alla legge regionale 16 maggio 1980, n. 47 - Istituzione della Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto», è sostituita con l'allegata cartografia in scala 1:5.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 settembre 1996

GHIGO

96R0815

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1996, n. 18.

Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1996 e per il triennio 1996-1998.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 27 agosto 1996)

(Omissis).

96R0784

LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1996, n. 19.

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1996 e per il triennio 1996-1998.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 27 agosto 1996)

(Omissis).

96R0785

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1996, n. 42.

Usi civici e gestione delle terre civiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 44 del 6 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di usi civici, trasferite con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e con legge 4 dicembre 1993, n. 491, finalizzandole allo sviluppo economico e produttivo dei territori interessati, nel quadro della programmazione regionale.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Sono terre di uso civico, ai fini della presente legge, quelle provenienti dalla liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, le terre di cui sono titolari Comuni o frazioni soggette all'esercizio di usi civici, le terre derivanti da scioglimento di promiscuità, da permuta con altre terre di uso civico, da conciliazioni nelle materie regolate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, da acquisti ai sensi dell'art. 22 della medesima legge e dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché da provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici, comunque avvenuti.

2. Sono assoggettate alla disciplina della presente legge le costruzioni realizzate su terreni di uso civico.

3. Sono altresì assoggettati alle disposizioni della presente legge i beni di cui ai commi 1 e 2 di proprietà collettiva della generalità degli abitanti nel territorio di frazioni già costituenti comune o già facenti parte di altri comuni.

Art. 3.

Competenze regionali

1. In relazione alle funzioni amministrative di cui alla presente legge, al Dipartimento agricoltura e foreste spettano:

- a) l'istruttoria e le definizioni dei procedimenti in materia di uso civico;
- b) la tenuta dell'archivio delle terre di uso civico da istituirsi da parte della Giunta regionale;
- c) la redazione e l'aggiornamento della carta tecnica regionale delle terre di uso civico.

2. Le suddette competenze sono svolte dall'ufficio regionale «Assetto Fondiario, Statistica e Documentazione», il quale sarà affiancato da apposita struttura di progetto da costituirsi ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 2 marzo 1996, n. 12 e denominata «Gestione Usi Civici».

Art. 4.

Inventari e classificazione

1. Gli Uffici regionali, di cui al comma 2 del precedente art. 3, ai fini della redazione del piano regionale di utilizzazione delle terre civiche e della programmazione economica regionale, predispongono l'inventario generale di tutte le terre civiche site nel territorio regionale.

2. Per la redazione dell'inventario la Giunta regionale può avvalersi del personale di cui al successivo art. 12. Gli incaricati avranno accesso a tutti gli archivi delle amministrazioni regionali e locali interessate. Per la consultazione degli archivi statali la Giunta regionale promuoverà gli opportuni accordi con le autorità competenti.

3. La descrizione inventariale dovrà contenere:

a) le terre civiche che siano libere da occupazioni e direttamente gestite da comuni, frazioni ed associazioni;

b) le terre di appartenenza promiscua ai sensi dell'art. 8 della legge 1766/1927, con l'indicazione di tutti gli enti partecipanti alla promiscuità;

c) le terre di privato possesso su cui siano stati denunciati usi civici di popolazioni ai sensi dell'art. 2 della legge 1766/1927;

d) le terre demaniali in possesso di arbitrari occupatori.

4. Gli inventari hanno esclusivamente finalità ed effetti conoscitivi, l'omissione in essi di terre non incide sui diritti delle popolazioni.

5. Nei predetti inventari le terre dovranno essere indicate con tutti i dati catastali e con i loro confini distinguendo le terre in:

a) terre utilizzabili come boschi, prati pascoli e pascoli permanenti, nonché suscettibili di rimboschimento;

b) terre utilizzabili per colture agrarie;

c) terre utilizzabili per insediamenti urbanistici, industriali, turistici, sportivi, commerciali e artigianali.

6. Gli uffici stabiliranno ogni altra modalità per la più efficace redazione degli inventari.

Art. 5.

Accertamento delle terre di uso civico

1. I Comuni, con l'entrata in vigore della presente legge, forniscono all'ufficio regionale la documentazione ed ogni utile informazione idonea alla compilazione degli elenchi delle terre di uso civico e provvedono agli aggiornamenti ogni qual volta vengono in possesso di notizie e di provvedimenti aventi ad oggetto beni e diritti da inventariare.

2. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, predispose e trasmette ai Comuni l'elenco aggiornato delle terre di uso civico, indicando i relativi dati catastali e il provvedimento di riconoscimento, ovvero la richiesta di verifica dell'esistenza di terre di uso civico.

3. L'elenco è affisso all'albo pretorio del comune per sessanta giorni e, in pari tempo, l'ente attiva tutte le procedure per l'accertamento delle terre gravate di uso civico. Ad accertamento avvenuto, il risultato viene notificato ai singoli detentori della proprietà demaniale. In caso di contestazione, questa deve essere mossa dagli interessati entro trenta giorni dalla notifica.

4. I Comuni, a partire dalla data di pubblicazione dell'elenco, definiscono tutti gli accertamenti di cui al comma 3 entro il termine massimo di 6 mesi e nei successivi 10 giorni li trasmettono alla Giunta regionale unitamente ad ogni altra utile notizia sullo stato delle terre di uso civico ricomprese nell'elenco, o comunque esistenti nel proprio territorio, tenendo distinte le terre libere da occupazione, quelle occupate abusivamente e quelle che richiedono un procedimento di verifica.

5. Le controversie aventi per oggetto eventuali lesioni di diritto sono indirizzate all'organo giurisdizionale competente per territorio.

6. Nei novanta giorni successivi, la Giunta regionale:

a) emana i provvedimenti di legittimazione, imponendo un canone di natura enfiteutica, a favore dei detentori delle terre di uso civico in costanza dei requisiti previsti dall'art. 9 della legge 1766/1927 e della legge 22 luglio 1966, n. 607, o di reintegra nel caso di rifiuto da parte del detentore;

b) promuove le verifiche per le terre suscettibili di ulteriori accertamenti;

c) dichiara l'inesistenza dei diritti di uso civico;

d) forma l'inventario generale delle terre di uso civico già accertate e delle terre per le quali è promossa la verifica o già verificate con esito negativo.

7. Per la legittimazione dei terreni compresi nei parchi e nelle aree naturali protette devono essere previamente sentiti i rispettivi organi preposti alla gestione.

8. Il canone di concessione è ridotto al 50% rispetto ai parametri ordinari quando i destinatari dei provvedimenti di legittimazione sono i coltivatori diretti, mezzadri, coloni, pastori, piccoli allevatori, braccianti.

9. Gli inventari sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 6.

Assegnazione e categoria

1. La Giunta regionale assegna, con proprio provvedimento, le terre di uso civico alle categorie a) e b) previste dall'art. 11 della legge 1766/1927.

2. L'autorizzazione all'alienazione delle terre e al mutamento di destinazione è concessa per terreni previsti alla categoria a).

3. Le terre previste alla categoria b), la cui ripartizione è sospesa fino alla redazione del piano tecnico di sistemazione di cui all'art. 13 della legge 1766/1927, possono essere gestite temporaneamente a norma dell'art. 15 della medesima legge.

Art. 7.

Convalida delle autorizzazioni

1. La Giunta regionale convalida le autorizzazioni all'alienazione o al mutamento di destinazione di terre di uso civico, rilasciate dall'autorità competente in assenza di assegnazione alla categoria a) di cui all'art. 11 della legge 1766/1927, quando l'atto di alienazione è stato stipulato e trascritto, ovvero quando il mutamento di destinazione è stato realizzato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Sanatoria edilizia e classificazione dei terreni

1. Le opere realizzate su terreni di uso civico senza la prescritta autorizzazione al mutamento di destinazione o all'alienazione possono ottenere la sanatoria edilizia, di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, previo rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 9 della presente legge.

2. La Giunta regionale, su richiesta motivata del comune interessato, può disporre la classificazione di terre di uso civico che hanno irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi per effetto di occupazioni abusive o di utilizzazioni improprie ormai consolidate.

Art. 9.

Autorizzazione all'alienazione e al mutamento di destinazione

1. Per l'alienazione o mutamento di destinazione delle terre di uso civico, il comune, o il comitato per l'amministrazione separata dei beni di uso civico, ove esistente, richiedono, nel rispetto del piano di utilizzo di cui all'art. 10, l'autorizzazione alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 12 della legge 1766/1927 e degli articoli 39 e 41 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consultiva, autorizza il mutamento di destinazione e l'alienazione di terre di uso civico per le finalità agro forestali richiamate dall'art. 41 del R.D. 332/1928, ovvero per le altre finalità di interesse pubblico, in conformità del piano di utilizzo delle terre di uso civico.

3. L'autorizzazione regionale all'alienazione contiene la clausola di retrocessione delle terre all'alienante nel caso in cui non si siano realizzate le finalità per le quali l'alienazione è stata autorizzata nel termine previsto nell'atto stesso, nonché il diritto di prelazione in favore dell'alienante in caso di successive alienazioni.

Tali clausole sono inserite nel contratto di compravendita anche ai fini della trascrizione.

In caso di riacquisto dei beni da parte dell'ente originario, per effetto della retrocessione o dell'esercizio del diritto di prelazione, i beni stessi tornano al regime giuridico originario.

4. Le somme introitate dal comune o dall'amministrazione separata, ove esiste, dei beni di uso civico, a seguito delle alienazioni e dei mutamenti di destinazione di terre di uso civico, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività.

Art. 10.

Piano di utilizzo delle terre di uso civico

1. La Giunta regionale, ad avvenuto accertamento delle terre di uso civico a norma dell'art. 5, predispone il relativo piano di utilizzo in collaborazione con gli enti interessati.

2. Il piano è approvato dal Consiglio regionale ed ha validità quinquennale, può essere finanziato anche con fondi dello Stato e della Unione Europea, viene gestito dai Comuni.

3. Il piano, conformemente agli obiettivi della programmazione economica regionale, indica:

a) le utilizzazioni delle terre secondo la loro vocazione naturale in considerazione della ubicazione, individuando le aree a vocazione forestale o pascoliva o zootecnica, specificando altresì le zone che possono avere una utilizzazione diversa in specie ai fini turistici o di tutela ambientale;

b) le disponibilità finanziarie necessarie da destinare ai comuni, agli imprenditori agricoli singoli o associati per la valorizzazione delle terre di uso civico, con la individuazione degli interventi prioritari.

4. Il piano indica, altresì, le superfici da riservare, secondo le effettive esigenze degli utenti e nei limiti fissati dall'art. 1021 del c.c., all'esercizio degli usi civici di carattere essenziale da parte degli aventi diritto.

Art. 11.

Forme organizzative di utilizzazione delle terre di uso civico di categoria «A»

1. Le terre di uso civico appartenenti alla categoria «A», sono gestite:

a) dai comuni, dalle frazioni o dalle amministrazioni separate dei beni di uso civico, se esistenti, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, in quanto compatibili;

b) mediante concessione delle terre di uso civico che costituiscono una sufficiente unità culturale in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo, al quale le terre stesse sono destinate per legge, a favore di cooperative di produzione e lavoro, di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale residenti nel comune intestatario delle terre stesse.

2. I proventi introitati dai comuni o dalla amministrazione separata, ove esiste, dei beni di uso civico nella gestione delle terre di uso civico, sono destinati ad interventi volti all'incremento produttivo e al miglioramento e valorizzazione ambientale delle terre stesse, ovvero a soddisfare le esigenze correnti di bilancio dei comuni.

Art. 12.

Elenco degli istruttori e periti

1. La Giunta regionale, per l'espletamento delle operazioni di verifica demaniale di cui alla legge 1766/1927 e relativo regolamento di esecuzione, nonché di ogni altra attività peritale riguardante la sistemazione e la gestione delle terre civiche, potrà avvalersi dei propri organi tecnici, di esperti, di enti ed istituti pubblici e privati specializzati, nonché di professionisti iscritti agli albi professionali dei rispettivi ordini, con specifica competenza in materia.

2. Le competenze tecniche sono a carico della Regione e sono liquidate secondo le tariffe da determinarsi con delibera della Giunta regionale.

3. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, istituisce l'elenco degli istruttori e periti, di cui al precedente comma 1, stabilendo contestualmente le modalità ed i requisiti per la iscrizione e per il conferimento degli incarichi.

Art. 13.

Vigilanza

1. Al fine di tutelare le terre di uso civico, delle quali non è contestata la natura, dalle occupazioni, manomissioni e danneggiamenti, la vigilanza spetta al personale di vigilanza dei comuni ed alle amministrazioni separate per i territori di competenza, agli agenti del corpo forestale dello Stato nonché al personale degli uffici di cui al comma 2 del precedente art. 3.

2. Il Presidente della Giunta regionale ordina, previa diffida, il ripristino delle terre manomesse o di quelle danneggiate, nonché il rilascio delle terre occupate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto.

Art. 14.

Norma finanziaria

1. L'onere derivante dalla applicazione della presente legge è valutato per l'anno 1996 in L. 100 milioni e la relativa copertura è assicurata con la disponibilità di un pari importo esistente nel fondo globale per provvedimenti in corso.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio esercizio 96, è introdotta la seguente variazione in termini di competenza e di cassa.

In diminuzione

Cap. 7451 (Fondo globale per provvedimenti in corso spese correnti) L. 100 milioni.

In aumento

Cap. 1952 (di nuova istituzione)

Spese in materia di Usi civici e gestione delle spese civiche.

3. Per gli anni successivi al 1996 le leggi di bilancio stabiliscono gli stanziamenti a carico dei rispettivi esercizi.

Art. 15.

Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, addì 2 settembre 1996

DINARDO

96R0790

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1996, n. 37.

Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266: «Legge quadro sul volontariato». Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 104 del 5 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne sostiene lo sviluppo salvaguardan-

done l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dalle leggi dello Stato e dallo Statuto regionale.

2. La presente legge, in attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge quadro sul volontariato», disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché l'istituzione e la tenuta del registro regionale delle organizzazioni stesse.

Art. 2.

Registro delle organizzazioni di volontariato.

1. È istituito il registro regionale delle organizzazioni volontariato, in attuazione dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, articolato in una sezione regionale ed in sezioni provinciali. A tale registro sono iscritte le organizzazioni operanti nei seguenti ambiti:

- a) socio-assistenziale;
- b) sanitario;
- c) tutela e promozione dei diritti;
- d) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
- e) attività educative;
- f) attività culturali e di tutela e valorizzazione dei beni culturali;
- g) protezione civile;
- h) educazione alla pratica sportiva e attività ricreative.

2. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, può riconoscere ulteriori e diversi ambiti di attività.

3. Il Registro regionale del volontariato è tenuto presso le Presidenze della Giunta regionale e delle Giunte provinciali.

4. Nella sezione regionale del registro vengono iscritte le organizzazioni di ambito regionale e gli organismi di coordinamento e collegamento regionali, cui aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte.

5. Nelle sezioni provinciali vengono iscritte le organizzazioni di volontariato aventi sede e operanti nel relativo ambito territoriale e gli organismi di coordinamento e collegamento provinciali, cui aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte.

Art. 3.

Requisiti per l'iscrizione

1. Possono richiedere l'iscrizione nel registro regionale di cui all'art. 2 le organizzazioni dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà, qualunque sia la forma giuridica assunta, aventi sede ed operanti nel territorio regionale.

2. Le organizzazioni debbono essere caratterizzate - per espressa ed attuata disposizione degli accordi degli aderenti, dell'atto costitutivo o dello statuto formalizzati almeno con scrittura privata registrata - dall'assenza di fini di lucro nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dall'elettività e gratuità delle cariche associative nonché dalla gratuità delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti, dall'obbligatorietà del bilancio e dalla democraticità della struttura. Gli accordi, l'atto costitutivo o lo statuto debbono inoltre prevedere i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti.

3. L'iscrizione nel registro di cui alla presente legge è incompatibile con l'iscrizione nell'Albo di cui alla L.R. 7 marzo 1995, n. 10 «Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo».

Art. 4.

Procedura per l'iscrizione

1. Le organizzazioni di volontariato sono iscritte su richiesta del legale rappresentante.

2. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge stabilisce, con delibera da pubblicare sul *Bollettino ufficiale* regionale, le procedure e la documentazione necessaria per l'iscrizione nel Registro istituito all'art. 2 e attribuisce la competenza per l'adozione dei provvedimenti regionali di iscrizione, cancellazione e rigetto.

3. All'iscrizione delle organizzazioni di cui al comma 4 dell'art. 2 provvede il soggetto individuato con la deliberazione regionale di cui al comma 2. All'iscrizione delle organizzazioni di cui al comma 5 dell'art. 2 provvedono le Province.

4. La Regione e le Province, oltre alla documentazione prevista dalla delibera di cui al comma 2, possono acquisire pareri e dati conoscitivi utili per l'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 3. Il parere del Comune, in cui l'organizzazione ha sede, è obbligatorio e deve essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Trascorso tale termine Regione e Provincia prescindono dal parere.

5. L'iscrizione è disposta entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.

6. Il provvedimento, con il quale viene disposta l'iscrizione o il diniego in difformità dal parere del Comune, deve essere adeguatamente motivato.

7. Il provvedimento di iscrizione o di diniego è comunicato alla organizzazione di volontariato richiedente e agli enti intervenuti nel procedimento. Il provvedimento di iscrizione è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* regionale. Il provvedimento di iscrizione nelle sezioni del registro tenute presso ciascuna provincia è, altresì, comunicato alla Regione.

8. Contro il provvedimento di diniego è esperibile ricorso ai sensi del comma 5 dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

9. L'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro è pubblicato semestralmente sul *Bollettino ufficiale* della Regione e trasmesso annualmente all'Osservatorio nazionale ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della legge n. 266 del 1991.

Art. 5.

Revisione del registro

1. La Regione o le Province provvedono alla revisione biennale del registro per verificare il permanere dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione, con particolare riferimento all'effettivo svolgimento delle attività di volontariato.

2. Per i fini indicati al comma 1, le organizzazioni iscritte nel registro trasmettono alla Regione o alla Provincia territorialmente competente, entro il 30 aprile dell'anno in cui si tiene la Conferenza di cui al successivo art. 17, una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di cui all'art. 3 e una relazione sull'attività svolta. Le organizzazioni inviano tale documentazione anche al Comune competente, che può formulare alla Regione o alla Provincia proprie osservazioni in merito.

3. Indipendentemente dalla scadenza indicata al comma 2, le organizzazioni sono tenute a comunicare tempestivamente alla Regione o alla Provincia ogni variazione intervenuta nell'atto costitutivo, nello statuto e negli accordi degli aderenti.

Art. 6.

Cancellazione

1. La cancellazione di un'organizzazione dal registro è disposta per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione, ovvero per richiesta espressa dall'organizzazione interessata.

2. La mancata presentazione, nonostante diffida, della documentazione di cui all'art. 5 costituisce accertamento della perdita dei requisiti di cui al comma 1.

3. La cancellazione è disposta con atto motivato da pubblicarsi per estratto sul *Bollettino ufficiale* della Regione. Contro il provvedimento di cancellazione sono esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dal comma 5 dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. I provvedimenti di cancellazione sono comunicati all'organizzazione interessata e al Comune competente e, nel caso di organizzazione di cui al comma 5 dell'art. 2, alla Regione.

Art. 7.

Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati

1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale hanno titolo ad accedere alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati con enti pubblici, operanti nei settori di loro interesse per lo svolgimento delle loro attività, purché queste siano compatibili con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli enti stessi. L'eventuale diniego all'accesso deve essere motivato.

2. L'accesso è in ogni caso subordinato ad accordi tra la struttura o il servizio e l'organizzazione di volontariato, in ordine alle modalità di presenza del volontariato e alle modalità di rapporto tra i volontari e il personale della struttura o servizio.

3. Gli accordi debbono prevedere tra l'altro:

a) la riconoscibilità del volontario e dell'organizzazione di appartenenza;

b) il rispetto da parte del volontario della normativa specifica riguardante l'attività svolta e delle norme per l'utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio;

c) il rispetto della libertà, dignità personale, diritti, convinzioni e riservatezza degli utenti, compresa la libertà per questi ultimi di rifiutare l'attività del volontario.

Art. 8.

Diritto di partecipazione e di informazione

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale:

a) partecipano alle fasi della programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;

b) possono proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività, programmi e iniziative di intervento alla Regione e agli Enti locali nelle materie di loro interesse;

c) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche elaborati nei settori di loro interesse.

Art. 9.

Formazione, aggiornamento e qualificazione

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale realizzano la formazione dei volontari aderenti attraverso specifici momenti di studio e promuovendo, anche in forma associata, corsi di formazione e aggiornamento professionale ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e successive modificazioni.

2. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale possono altresì realizzare, nel rispetto dei requisiti, dei criteri e delle modalità stabilite dalla normativa statale e regionale, interventi formativi previsti nei programmi annuali delle attività di formazione professionale approvati dalle Province ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 19 del 1979 e successive modificazioni.

3. I volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nel Registro sono ammessi, su richiesta delle organizzazioni stesse, ai corsi di qualificazione ed aggiornamento promossi dalla Regione e dagli Enti locali nei singoli settori di intervento, con modalità tali da agevolare l'accesso e la fruizione dei corsi medesimi.

4. La Regione e gli enti locali sono tenuti a dare, tramite i Centri di servizio di cui al successivo art. 14, preventiva informazione circa l'avvio dei corsi di cui al comma 3 alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale, interessate per settore di attività.

5. Per agevolare altre iniziative di formazione e aggiornamento non riconducibili ai commi precedenti, la Regione:

a) eroga, sentito il Comitato di gestione del fondo di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, contributi ai Centri di servizio di cui al successivo art. 14, a fronte di specifici progetti elaborati dai Centri stessi in accordo con le Province;

b) eroga contributi al Comitato di cui sopra per lo svolgimento di corsi destinati ai responsabili e dirigenti dei Centri di servizio.

Art. 10.

Spazi ed attrezzature

1. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 7 della L.R. 10 aprile 1989, n. 11 «Disciplina dei beni regionali» si estendono alle organizzazioni iscritte al Registro di cui all'art. 2, anche se prive di personalità giuridica. L'uso degli spazi e delle attrezzature può essere concesso a titolo gratuito alle seguenti condizioni:

a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle organizzazioni concessionarie;

b) l'organizzazione concessionaria s'impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.

2. Gli enti pubblici del territorio regionale, nel rispetto delle normative di settore, possono offrire alle organizzazioni di volontariato di cui alla presente legge analoghe opportunità per l'uso di spazi e attrezzature di loro proprietà o a loro disposizione.

Art. 11.

Servizi informativi

1. Per garantire la circolazione delle informazioni utili allo svolgimento delle attività di volontariato, la Regione può stipulare accordi con i Centri di servizio di cui al successivo art. 14 per consentire l'accesso ai servizi di documentazione, informativi ed informatici.

2. Gli accordi possono prevedere la predisposizione di appositi sistemi informativi a base telematica o informatica per l'utilizzo delle banche dati regionali.

3. Analoghi accordi possono essere stipulati da parte degli enti pubblici del territorio regionale.

Art. 12.

Rapporti economici fra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche

1. La Regione, gli Enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale da almeno sei mesi, per la gestione di attività di interesse pubblico.

2. I suddetti enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, nelle modalità che riterranno opportune, dandone comunicazione in ogni caso a tutte le organizzazioni del loro territorio iscritte al Registro ed operanti nel settore oggetto della convenzione.

3. Le convenzioni devono prevedere:

a) le attività oggetto del rapporto convenzionale;

b) il contenuto e le modalità dell'intervento dei volontari, che devono essere rispettose dei diritti e della dignità degli utenti;

c) il numero delle persone impegnate nelle attività convenzionate, distinguendo tra volontari, dipendenti e prestatori d'opera a rapporto libero-professionale, fermo restando comunque l'apporto determinante e prevalente degli aderenti all'organizzazione;

d) il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;

e) le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici;

f) l'avvenuta stipulazione delle assicurazioni previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 in favore dei propri aderenti;

g) le strutture, le attrezzature e i mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività;

h) l'indicazione degli eventuali oneri e spese ammessi a rimborso, ancorché non interamente documentati, tra i quali devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni;

i) le modalità di verifica dell'attuazione della convenzione;

l) la durata della convenzione, le cause e le modalità della sua risoluzione.

4. La Giunta regionale, per fini di uniformità nelle prestazioni delle attività convenzionate, può emanare atti di indirizzo e coordinamento, nonché schemi non vincolanti di convenzione tipo.

5. Gli enti pubblici, di cui al comma 1, possono inoltre erogare contributi alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti di pubblico interesse.

Art. 13.

Criteri di priorità per le convenzioni

1. Nella scelta delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare convenzioni, la Regione, gli Enti locali e gli altri enti pubblici si attengono a criteri di priorità comprovanti l'attitudine e la capacità operativa delle organizzazioni, considerando nel loro complesso:

- a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
- b) il livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi ed al personale volontario, anche con riferimento a requisiti previsti dalle vigenti disposizioni;
- c) l'offerta di modalità a carattere innovativo e/o sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;
- d) la sede dell'organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;
- e) il tipo e la qualità della formazione curata dall'organizzazione;
- f) partecipazione a corsi di formazione dei volontari negli specifici settori d'intervento;
- g) attività innovative per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitarie o ambientali.

Art. 14.

Centri di servizio per il volontariato

1. I Centri di servizio sono istituiti dal Comitato di gestione del fondo speciale regionale per il volontariato e sono gestiti da organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in forma associata. L'istituzione dei Centri di servizio deve avvenire d'intesa con la Provincia e il Comune in cui avranno sede, previa valutazione dei progetti operativi presentati dai soggetti richiedenti.

2. Il Comitato di gestione istituisce i Centri di servizio nel numero massimo di uno per provincia, tenendo conto delle esigenze locali, della presenza di organizzazioni di volontariato e delle richieste delle stesse.

3. Le modalità di funzionamento dei Centri di servizio sono disciplinate da appositi regolamenti approvati dal competente organo del soggetto gestore.

4. Il soggetto gestore presenta annualmente al Comitato di gestione una relazione tecnico-contabile sulla gestione del Centro di servizio, anche ai fini della ripartizione del fondo speciale regionale, e una relazione sull'andamento dell'attività svolta al Comitato paritetico regionale di cui all'art. 18.

5. I Centri sono finanziati dal fondo di cui al comma 4 e tramite risorse autonomamente reperite.

6. Allo scopo di contenere i costi di gestione e favorire lo sviluppo delle attività di volontariato, le Province ed i Comuni possono concorrere ad individuare ed assicurare gli spazi necessari per le sedi e le attività dei Centri di servizio.

Art. 15.

Compiti dei Centri di servizio

1. I Centri di servizio svolgono, a favore di tutte le organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte al Registro di cui all'art. 2, i seguenti compiti:

- a) approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
- b) offrono consulenza ed assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
- c) offrono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;

d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale, su esperienze, linee e processi di sviluppo del settore livello comunitario e internazionale;

e) contribuiscono all'attuazione dei progetti promossi dalle organizzazioni di volontariato fornendo alle organizzazioni interessate prestazioni o servizi previsti dagli stessi progetti.

2. Le attività di cui al comma 1 sono garantite dai Centri con la messa a disposizione di appositi servizi e secondo le modalità previste dal Comitato di gestione.

Art. 16.

Partecipazione al Comitato di gestione del fondo speciale regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, è componente del Comitato di gestione del fondo speciale costituito presso la Regione ai sensi dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Lo stesso Presidente nomina quali componenti del medesimo Comitato quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale, designati nell'ambito della Conferenza di cui all'art. 17.

Art. 17.

Conferenza regionale del volontariato

1. La Regione indice una Conferenza biennale del volontariato, costituita dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale, dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie di cui alla L.R. 12 maggio 1994, n. 19.

2. Sono invitate a partecipare alla Conferenza le fondazioni di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 2 della legge 30 luglio 1990, n. 218, nonché, tramite pubblico avviso, le organizzazioni di volontariato non iscritte al Registro di cui all'art. 2 della presente legge.

3. Alla Conferenza regionale del volontariato vengono presentate una relazione della Giunta regionale, anche sulla base delle valutazioni espresse dalle singole Province, sulla realtà del volontariato nella regione Emilia-Romagna ed un rapporto sul funzionamento dei Centri di servizio da parte del Comitato di gestione del fondo speciale regionale.

4. Nell'ambito della Conferenza, le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale designano i propri rappresentanti nel Comitato di gestione del fondo speciale regionale, assicurando la rappresentanza dei territori provinciali e dei diversi ambiti di attività, anche attraverso il criterio della rotazione.

Art. 18.

Comitato paritetico regionale per i rapporti tra volontariato e istituzioni pubbliche

1. È istituito un Comitato paritetico come organo consultivo della Regione, per attuare un raccordo e un confronto costanti tra il volontariato e le istituzioni pubbliche di cui al comma 1 dell'art. 17, la cui composizione, le modalità di nomina dei componenti e di funzionamento sono determinate con delibera della Giunta regionale, su proposta formulata dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale.

2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 il Comitato adotta iniziative di proposta, di impulso, di sensibilizzazione, di verifica e di valutazione. In preparazione della Conferenza biennale il Comitato individua e propone le problematiche di rilievo da sottoporre all'attenzione della Conferenza stessa e alla discussione a livello provinciale.

Art. 19.

Comitati di coordinamento provinciali

1. Le Province possono costituire Comitati di coordinamento provinciali composti da rappresentanti degli Enti locali, delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel Registro regionale.

2. I Comitati di coordinamento provinciali svolgono funzioni consultive, di coordinamento e di raccordo con il mondo del volontariato presente sul territorio. Gli stessi Comitati forniscono inoltre indicazioni e suggerimenti per l'azione del Centro di servizio istituito sul territorio provinciale.

Art. 20.

Oneri finanziari

1. Agli oneri finanziari di cui al comma 5 dell'art. 9 della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione che sarà dotato della necessaria disponibilità a norma del comma primo dell'art. 11, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 21.

Modificazione di leggi regionali

1. Gli albi e i registri regionali, provinciali, comunali e di Aziende sanitarie locali, previsti da leggi regionali per l'iscrizione di associazioni, organizzazioni, gruppi e raggruppamenti di volontariato, si intendono sostituiti con il Registro regionale di cui alla presente legge e ne è parimenti sostituita la relativa disciplina.

Art. 22.

Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26

1. La L.R. 31 maggio 1993, n. 26 «Norme regionali d'attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato» è abrogata.

Art. 23.

Norma transitoria

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede con atto ricognitivo ad attribuire alla sezione regionale o alle singole sezioni provinciali del Registro le iscrizioni effettuate ai sensi della delibera del Consiglio regionale n. 801 del 16 gennaio 1992 e della L.R. 31 maggio 1993, n. 26.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, le istanze in corso di istruttoria presso la Regione sono trasmesse alle Province territorialmente interessate ai sensi del comma 4 dell'art. 2, a cura del Servizio regionale competente in materia di volontariato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 2 settembre 1996

LA FORGIA

96R0801

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHieti**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Garibaldi (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 89
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA HISTICO
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PAZANO**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 21
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VICO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANAGNI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Gotti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASURE
Via Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Balola, 69/D
- ◇ **CAYA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Meritani, 118
LIBRERIA I.S.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **FOLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALENO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzareto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **REMI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mezzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Magglora, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Meritana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Cairli, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 18
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 82
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
- ◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/88 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 62
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **CONEGLIANO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigezzo, 43
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1680
Corso Palladio, 11



* 6 1 1 1 3 0 0 0 5 0 9 7 *

L. 6000